

XIX legislatura

A.S. 1110:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Aprile 2024

n. 141



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1110: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”». NL141, aprile 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR</i>).....	20
Articolo 3 (<i>Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione</i>)	21
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).....	22
Articolo 5 (<i>Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari</i>).....	29
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata</i>).....	35
Articolo 7 (<i>Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura</i>)	43
Articolo 8, comma 1 (<i>Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori</i>).....	49
Articolo 8, comma 2 (<i>Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni</i>)	49
Articolo 8, comma 3 (<i>Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici</i>)	50
Articolo 8, comma 4 (<i>Supporto tecnico dei Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l'acquedotto del Peschiera</i>)	51
Articolo 8, comma 5 (<i>Abrogazione procedure per l'individuazione degli interventi da finanziare per messa in sicurezza e ammodernamento del sistema acquedottistico del Peschiera</i>).....	52
Articolo 8, comma 6 (<i>Divieto di assunzioni per gli enti locali che non trasmettono documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche</i>).....	53
Articolo 8, comma 7 (<i>Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori</i>).....	53
Articolo 8, comma 7-bis (<i>Dirigenza enti locali</i>).....	56
Articolo, commi 8-10 (<i>Aumento organico dirigenziale Ufficio di gabinetto del ministero dell'agricoltura</i>)	56
Articolo 8, comma 11 (<i>Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura</i>).....	59
Articolo 8, commi 12 e 13 (<i>Stabilizzazione del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza</i>).....	60
Articolo 8, comma 14 (<i>Avvocatura dello Stato</i>).....	62
Articolo 8, commi 15, 15-bis e 16 (<i>Organico dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di gabinetto del Ministero della salute</i>).....	63
Articolo 8, comma 17 (<i>Sistemi informatici del Ministero del turismo</i>)	66
Articolo 8, comma 17-bis (<i>Modifiche alla legge di disciplina della professione di guida turistica</i>).....	66

Articolo 8, comma 18 (<i>Riduzione della durata di effettivo servizio richiesto per accedere alla qualifica di viceprefetto; divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali</i>).....	69
Articolo 8, comma 18-bis (<i>Convenzioni per la gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dal prefetto</i>).....	71
Articolo 8, comma 18-ter (<i>Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale</i>).....	72
Articolo 8, comma 19 (<i>Personale degli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	72
Articolo 8, comma 20 (<i>Interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera CIPESS in materia di "Programmazione della politica di coesione 2021-2027"</i>).....	74
Articolo 8, commi 21 e 22 (<i>Risorse per la stabilizzazione di personale ai fini della ricostruzione nei crateri sismici</i>).....	75
Articolo 8, comma 23 (<i>Società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche</i>) articolo 11 della legge n. 99 del 2022.....	76
Articolo 9, commi 1-4 (<i>Rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali</i>).....	77
Articolo 9, comma 5 (<i>Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali</i>).....	79
Articolo 9, comma 5-bis (<i>Contributo all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta</i>).....	81
Articolo 10 (<i>Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR</i>).....	82

TITOLO II DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC 88

Capo I Misure di semplificazione amministrativa 88

Articolo 11 (<i>Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR</i>).....	88
Articolo 12 (<i>Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi</i>).....	89
Articolo 12-bis (<i>Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR</i>).....	94
Articolo 12-ter (<i>Disposizioni in materia di usi civici</i>).....	95

Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito..... 95

Articolo 13 (<i>Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS</i>).....	95
Articolo 14, commi 1-10 (<i>Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 –Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi</i>)....	97
Articolo 14, commi 10-bis e 10-ter (<i>Disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema scolastico</i>).....	106
Articolo 14, commi 11 e 12 (<i>Disposizioni inerenti la definizione in tema di organici del personale A.T.A. per l'attuazione del PNRR</i>).....	106
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali</i>).....	109

Articolo 15-bis (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia</i>)	110
Articolo 16 (<i>Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione</i>)	111
Capo III Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca	119
Articolo 17 (<i>Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR</i>)	119
Articolo 18 (<i>Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca</i>)	121
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di sport.....	125
Articolo 19 (<i>Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale</i>)	125
Capo V Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione.....	126
Articolo 20 (<i>Modifiche al codice dell'amministrazione digitale</i>)	126
Articolo 20-bis (<i>Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci</i>).....	135
Articolo 21 (<i>Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni</i>)	136
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di giustizia	137
Articolo 22 (<i>Disposizioni urgenti in materia di personale</i>)	137
Articolo 23 (<i>Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>).....	146
Articolo 23-bis (<i>Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR</i>).....	147
Articolo 24 (<i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria</i>)	149
Articolo 25 (<i>Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi</i>).....	154
Articolo 25-bis (<i>Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati</i>)	156
Articolo 26 (<i>Disposizioni in materia di casellario giudiziale</i>).....	157
Articolo 27 (<i>Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa</i>)	161
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti	162
Articolo 28 (<i>Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR</i>).....	162
Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro	165
Articolo 29 (<i>Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare</i>) ..	165
Articolo 30 (<i>Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo</i>)	179
Articolo 31, commi 1-4 (<i>Assunzioni all'INL</i>).....	190
Articolo 31, commi 5-9 (<i>Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri – Comando tutela del Lavoro</i>)	193
Articolo 31, commi 10 e 11 (<i>Misure di potenziamento dell'INL</i>).....	198
Articolo 31, comma 12 (<i>Disposizioni in materia di personale di INPS e INAIL</i>).....	199
Articolo 31-bis (<i>Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano</i>)	201

Capo IX Disposizioni urgenti in materia di investimenti.....	201
Articolo 32, comma 1 (<i>Contributi agli investimenti destinati ai comuni</i>)	201
Articolo 32, comma 2 (<i>Modifica alla legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria</i>)	204
Articolo 32-bis (<i>Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino</i>)	207
Articolo 33 (<i>Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»</i>)	208
Articolo 33-bis (<i>Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento</i>)	209
Articolo 34 (<i>Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati</i>).....	210
Articolo 35 (<i>Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana</i>).....	210
Articolo 36 (<i>Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023</i>)	212
Articolo 36-bis (<i>Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione</i>)	215
Articolo 37 (<i>Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»</i>)	215
Articolo 37-bis (<i>Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	216
Articolo 38 (<i>Transizione 5.0</i>)	217
Articolo 39 (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva</i>)	224
Articolo 39-bis (<i>Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>).....	225
Articolo 40 (<i>Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni</i>)	225
Articolo 41 (<i>Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico</i>)	227
Articolo 41-bis (<i>Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili</i>).....	228
Capo X Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute	228
Articolo 42 (<i>Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale</i>)	228
Articolo 43 (<i>Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari</i>)	229
Articolo 44 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</i>).....	231
Articolo 44-bis (<i>Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari</i>)	233
Articolo 44-ter (<i>Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>)	233

Articolo 44- <i>quater</i> (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica</i>)	234
Articolo 44- <i>quinquies</i> (<i>Norme in materia di servizi consultoriali</i>).....	236

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO 237

Articolo 44- <i>sexies</i> (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	237
Articolo 45, comma 1 (<i>Abrogazione Fondo controesodo</i>).....	237
Articolo 45, comma 2 (<i>Abrogazione di norme volte alla riduzione dell'onere del debito degli enti territoriali</i>).....	238

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

Articolo 1

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Il comma 1 dispone l'incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per un ammontare pari a 9,42 miliardi di euro, di cui:

- 2.911 milioni di euro per l'anno 2024;
- 3.973 milioni di euro per l'anno 2025;
- 2.536 milioni di euro per l'anno 2026.

Inoltre, per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.

Il comma 2 prevede la presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una informativa congiunta al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), entro il 31 marzo 2024, e poi successivamente con cadenza semestrale sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC e sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. L'informativa deve dare conto altresì degli investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 3 affida ad uno o più D.P.C.M. da adottare entro venti giorni dalle informative, sulla base delle informazioni contenute nelle informative medesime, l'individuazione degli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Con i predetti D.P.C.M. sono altresì individuate le eventuali risorse derivanti dai definanziamenti da destinare:

- all'incremento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, fino a concorrenza degli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 8, lettere *h*) ed *i*)¹, delle somme iscritte in conto residui del medesimo Fondo;
- per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa relative al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'Allegato 1 del provvedimento in esame, oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera *f*).

Gli schemi di D.P.C.M. sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Sui predetti schemi dei decreti è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni. È in ogni caso escluso il definanziamento per gli interventi del PNC relativi alle aree terremotate nonché quelli riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento.

Il comma 4 dispone che qualora le somme relative a interventi definanziati ai sensi del comma 3 risultino impegnate a favore di altre amministrazioni pubbliche, queste siano disimpegnate e conservate, ai fini del loro trasferimento in conto residui. Qualora risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 5 dispone che la spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata agli interventi riportati nella tabella che segue:

(milioni di euro)

<i>Misura</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOT.
<i>a</i>) Servizi digitali ed esperienza dei cittadini	19,0	-	-	-	-	-	19,0
<i>b</i>) Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà	10,0	10,0	10,0	-	-	-	30,0
<i>c</i>) Utilizzo dell' idrogeno in settori <i>hard-to-abate</i>	100,0	100,0	100,0	210,0	285,0	205,0	1.000,0
<i>d</i>) Piani urbani integrati – Progetti generali	450,0	520,0	470,0	153,8	-	-	1.593,8
<i>e</i>) Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	45,0	95,0	125,0	125,0	75,0	35,0	500,0
<i>f</i>) Valorizzazione beni confiscati alle mafie	60,0	60,0	60,0	60,0	40,0	20,0	300,0
TOTALE	684,0	785,0	765,0	548,8	400,0	260,0	3.442,8

Fonte: elaborazione sui dati riportati in norma e nella relazione tecnica.

Il comma 6 incrementa le autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, istitutivo del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per complessivi 2.625 milioni. La spesa è autorizzata nei seguenti importi annuali:

- 50 milioni per il 2024,
- 120 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
- 1.360 milioni per il 2027
- 975 milioni per il 2028.

¹ Anziché del comma 7 come erroneamente riportato nel testo del decreto-legge.

Le misure rifinanziate sono individuate nel dettaglio dalla norma, alla quale si rinvia².

Il comma 7 incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 (la legge finanziaria per il 2006) nelle seguenti misure:

- 19.221.000 euro per l'anno 2026;
- 33.539.000 euro per l'anno 2028.

Il comma 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa di 400 milioni le disponibilità per il 2026 dell'unità di voto 1.4 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", missione 29, programma 5, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1, 6, 7 e 7-bis dell'articolo 1, connessi: al finanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, al finanziamento degli investimenti defianziati dal PNRR, all'incremento degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) nonché alla concessione di contributi al gruppo Ferrovie dello Stato. Tali oneri ammontano a 3.645 milioni per il 2024, 4.878 milioni per il 2025, 3.840,221 milioni per il 2026, 1.908,8 milioni per il 2027, 1.408,539 milioni per il 2028, 260 milioni per il 2029. A tali oneri si provvede mediante la riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, indicate alle *lettere da a) a u)* del comma in esame che saranno indicate nella sezione delle osservazioni.

Il comma 9 modifica il comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022, stabilendo che l'indisponibilità dell'importo di 6 miliardi delle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2021-2027 – disposta dal predetto decreto-legge n. 50 a garanzia della copertura finanziaria del provvedimento – riguarda le risorse stanziare nel periodo 2026-2031³.

Il comma 10 abroga alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo. In particolare, si dispone l'abrogazione:

- dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, che destinava le risorse del FSC 2021-2027 per complessivi 700 milioni di euro a investimenti in diversi settori;
- del comma 977 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che destinava 6 milioni annui dal 2022 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027 per la realizzazione di un programma di interventi di ricerca e sviluppo destinati ai territori del Mezzogiorno.

Il comma 10-bis, inserito dalla Camera dei deputati, prevede un incremento complessivo di 115 milioni di euro (10 milioni per il 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026, 30 milioni per il 2027 e 35 milioni per il 2028) delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 178/2020, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'art. 1, comma 178, lett. b), numero 1), della medesima legge, nel rispetto del vincolo territoriale previsto dal medesimo comma 178 (per cui il 20 per cento delle risorse è destinato alle aree del Centro-Nord e il resto al Sud).

Il comma 11 dispone che, al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC ai rifinanziamenti e alle riduzioni disposte, rispettivamente, ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro

² Per il confronto con le dotazioni a legislazione vigente si rinvia al Dossier di documentazione del Servizio Studi.

³ L'articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha costituito un accantonamento indisponibile sulle risorse del FSC, nelle more della procedura di ricognizione degli interventi del FSC del ciclo 2014-2020 che, in quanto privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, avrebbero dovuto essere defianziati, al fine di recuperare le risorse da porre a copertura del citato decreto-legge n. 50.

dell'economia e delle finanze si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. L'aggiornamento è funzionale all'individuazione del termine finale ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dello stesso intervento fino al suo collaudo.

Il comma 12 abroga il comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, che prevedeva la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse del PNC, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o nel caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il comma 13 prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile del PNRR" Missione 6 Salute, Componente 2, il cui finanziamento in quota-parte è stato già previsto a carico del PNC (Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge n. 59 del 2021)⁴, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20, della legge n. 67 del 1988, relativo alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria. Conseguentemente incrementa l'autorizzazione di spesa del citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui iscritte nel Fondo complementare al piano di gestione di cui al richiamato articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge n. 59 del 2021.

Il medesimo comma 13 prevede inoltre che le Regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, previste per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la copertura dei costi emergenti, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, rendicontando con apposita procedura le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento. Si tratta in particolare dei seguenti interventi della Missione 6: Investimenti 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità" di cui alla Componente 1 e del sopra richiamato investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il comma 14 prevede la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR (tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio), siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

Il comma 15 dispone il versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia delle risorse autorizzate dal comma 1 dell'articolo in esame, per la realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

⁴ L'articolo 1, comma 2, lettera e) numero 2 del decreto-legge n. 59 del 2021 dispone che una quota-parte dei complessivi 2.387,41 milioni di euro iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute siano destinati, tra gli altri, al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", come segue: 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026.

La RT riferita al testo iniziale afferma che il comma 1 riguarda la composizione degli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Con tale Decisione sono state, infatti, apportate significative modifiche nella composizione del Piano per tener conto dei seguenti elementi:

- l'introduzione di nuovi interventi riguardanti l'iniziativa RepowerEU che si è tradotta nella previsione di una nuova Missione (Missione 7) a cui sono collegate 17 Misure aggiuntive, per le quali l'Unione europea ha assegnato all'Italia risorse aggiuntive per circa 2,9 miliardi di euro (comprehensive della somma dovuta per rivalutazione del PIL);
- la rimodulazione finanziaria (in aumento o in diminuzione) di diverse misure già presenti nel PNRR;
- il definanziamento totale di alcune misure che sono uscite definitivamente dal PNRR.

Per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194,41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto).

La RT precisa che le modifiche approvate hanno comportato un aumento dei costi del Piano per complessivi 22,74 miliardi di euro derivante da:

- un incremento dei costi per le nuove misure RepowerEU per l'importo di 11,13 miliardi di euro (al netto dei maggiori costi per progetti in essere pari a 50 milioni di euro, già coperti a legislazione vigente);
- un incremento dei costi per l'importo complessivo di 11,61 miliardi di euro di misure già comprese nel PNRR originario (al netto dei maggiori costi per progetti in essere pari a 2,32 miliardi di euro, già coperti a legislazione vigente).

A fronte di tale incremento dei costi, le risorse liberate dal PNRR per effetto di riduzioni delle dotazioni, anche dovute ad economie, sono pari complessivamente a 10,42 miliardi di euro, derivanti da:

- definanziamenti su misure presenti nel PNRR per l'importo complessivo di 7,43 miliardi di euro;
- riduzione di costi di misure già presenti nel PNRR, dovute ad economie realizzatesi per l'importo complessivo di 2,99 miliardi di euro.

Pertanto, dalla rimodulazione del PNRR consegue una differenza tra aumento e diminuzione di costi pari a 12,32 miliardi di euro.

A fronte di tale fabbisogno, spiega la RT, si dispone l'incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, per complessivi 9,42 miliardi di euro, atteso che per 2,9 miliardi si fa fronte con le disponibilità a legislazione vigente del Fondo stesso.

Con riferimento all'impatto su fabbisogno e indebitamento netto, si precisa che l'onere complessivo della rimodulazione del PNRR deve essere determinato al netto delle sovvenzioni aggiuntive assegnate all'Italia dall'UE (2,9 miliardi, di cui 2,76 miliardi per l'iniziativa RepowerEU e 0,14 miliardi per l'adeguamento della quota

RRF), in quanto le corrispondenti uscite di cassa, anticipate con risorse disponibili del Fondo NGEU, saranno sterilizzate negli anni dai conseguenti rimborsi disposti dalla Commissione Europea a fronte delle rendicontazioni semestrali presentate dall'Italia secondo lo scadenziario previsto dalla Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023 di approvazione del PNRR.

La RT espone la seguente tabella dalla quale risulta un onere complessivo su fabbisogno e indebitamento netto pari a 9,42 miliardi:

Effetti finanziari netti PNRR modificato	
<i>Maggiori impieghi</i>	
Capitolo RepowerEU (al netto dei progetti in essere)	11,13 miliardi
Incremento su misure PNRR (al netto dei progetti in essere)	11,61 miliardi
Totale maggiori impieghi	22,74 miliardi
<i>Risorse disponibili</i>	
Risorse RepowerEU assegnate all'Italia	2,76 miliardi
Rivalutazione del PIL	0,14 miliardi
Definanziamenti su misure PNRR	10,42 miliardi
Totale risorse disponibili	13,32 miliardi
Differenza	9,42 miliardi

Per quanto attiene al profilo annuale di spesa su fabbisogno e indebitamento netto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari per il triennio 2024/2026, la RT chiarisce che gli importi indicati tengono conto del diverso profilo di spesa degli interventi entrati nel PNRR in esito al processo di revisione (ivi inclusa la misura "Transizione 5.0") rispetto a quello degli interventi che sono stati esclusi dal Piano stesso.

In merito ai commi da 2 a 4 relativi alla procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), la RT afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 5 concernente la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, la RT informa che la norma si riferisce all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 per i seguenti importi: 684 milioni di euro per l'anno 2024, 785 milioni di euro per l'anno 2025, 765 milioni di euro per l'anno 2026, 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 260 milioni di euro per l'anno 2029. Inoltre, la RT indica la ripartizione per interventi e per annualità di finanziamento della spesa sopra indicata.

Con riferimento al comma 6 riguardante il rifinanziamento degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR, la RT afferma che viene operata una rimodulazione delle autorizzazioni di spesa del PNC sopra indicate, dal momento che gli incrementi trovano corrispondenza nelle riduzioni operate per i medesimi programmi

al comma 8, lettera a), ad eccezione dell'autorizzazione di spesa relativa al programma "Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali", di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), n. 7 del decreto-legge. n. 59 del 2021, per la quale una quota pari a 50 milioni di euro annui dal 2024 al 2026 e a 90 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028 (per complessivi 330 milioni di euro) è connessa alla necessità di incrementare il finanziamento per il completamento della Nuova Diga foranea di Genova.

Per quanto riguarda il comma 7 relativo all'incremento dell'autorizzazione di spesa per investimenti ferroviari, la RT si limita a ribadire il contenuto della norma, così come per il comma 8 recante le coperture finanziarie della norma.

In merito ai commi 9 e 10 relativi all'indisponibilità e reintegro di risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027, la RT afferma che le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente ai commi 11 e 12 concernenti i cronoprogrammi PNC, la RT afferma, con riferimento al comma 11, che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 13, recante misure urgenti per l'attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere, la RT afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a modificare la copertura finanziaria del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" ponendola a valere su risorse nazionali già previste a legislazione vigente.

Infine, per quanto riguarda i commi 14 e 15, relativi alle risorse PNRR nei conti di tesoreria, con riferimento al comma 14 la RT afferma che la disposizione in commento si limita a disciplinare le procedure contabili per l'utilizzo delle somme assegnate per la realizzazione gli interventi del PNRR e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia, di cui all'art. 1, c. 1037, della L. 178/2020, necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 (co. 1)	2.911,0	3.973,0	2.536,0	1.722,0	4.038,0	1.996,8	2.911,0	3.973,0	2.536,0
Risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR (l'allegato 3 dell'AC 1752 riporta varie righe di dettaglio per memoria) (co. 1)	684,0	785,0	765,0	684,0	785,0	765,0	684,0	785,0	765,0

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Incremento delle risorse destinate al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021 (l'allegato 3 dell'AC 1752 riporta varie righe di dettaglio per memoria) (co. 6)	50,0	120,0	120,0	50,0	120,0	120,0	50,0	120,0	120,0
Incremento delle risorse destinate al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005 (co. 7)			19,2			19,2			19,2
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo investimenti complementari PNRR-SALUTE (Ospedali sicuri), di cui all'art. 1, c. 2, lett. e) del D.L. 59/2021 (co. 8, lett. c))	690,0								
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L.178/2020 (co. 8, lett. h))	725,0	2.667,0	1.401,0						
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, c. 6, della L.147/2013 (co. 8, lett. i))	36,7	73,4	0,5						
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme destinate al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria di cui all'art. 20, della L. 67/1988, iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (co. 8, lett. p))	39,0								
Minori spese in conto capitale									
Definanziamento del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021 (segue dettaglio per memoria) (co. 8, lett. a))	1.955,5	1.453,5	404,5	1.955,5	1.453,5	404,5	1.955,5	1.453,5	404,5
Riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, c. 7, del D.L. 50/2022 (co. 8, lett. b))		450,0	450,0		450,0	450,0		450,0	450,0
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo investimenti complementari PNRR-SALUTE (Ospedali sicuri), di cui all'art. 1, c. 2, lett. e) del D.L. 59/2021 (co. 8, lett. c))				690,0			690,0		
Riduzione risorse per contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori, di cui all'art. 1, c. 139 della L. 145/2018 (co. 8, lett. d))			-699,5			-699,5			-699,5

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Riduzione del Fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica, di cui all'art. 1, c. 44 della L. 160/2019 (co. 8, lett. e))									
Riduzione delle risorse destinate a supportare la spesa per investimenti delle amministrazioni centrali (co. 8, lett. f))			306,5			306,5			306,5
Riduzione Tabella B – vari Ministeri (segue dettaglio per memoria) (co. 8, lett. g))	50,0	50,0	107,1	50,0	50,0	107,1	50,0	50,0	107,1
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L.178/2020 (co. 8, lett. h))				725,0	2.667,0	1.401,0	725,0	2.667,0	1.401,0
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, c. 6, della L.147/2013 (co. 8, lett. i))				36,7	73,4	0,5	36,7	73,4	0,5
Riduzione autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, di cui all'art. 1, c. 253 della L. 213/2023 (co. 8, lett. l))	150,0	250,0		150,0	250,0		150,0	250,0	
Utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restrizioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4 (co. 8, lett. m))									
Riduzione degli stanziamenti di sola cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020 (co. 8, lett. n))									
Riduzione del Fondo per le infrastrutture portuali, di cui all'art. 4, c. 6, del D.L. 40/2010 (co. 8, lett. o))									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme destinate al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria di cui all'art. 20, della L. 67/1988, iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (co. 8, lett. p))				39,0			39,0		
Riduzione delle risorse destinate al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005 (co. 8, lett. q))									
Riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 11, c. 4-sexies, del D.L. 179/2012 (co. 8, lett. r))			20,0			20,0			20,0

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Riduzione del Fondo per l'implementazione del sottosistema ERTMS, di cui all'art. 3, c. 1, del D.L. 121/2021 (co. 8, lett. s))			30,4			30,4			30,4
Riduzione del Fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'art. 1, c. 443, della L. 160/2019 (co. 8, lett. t))									
Riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'art. 1, c. 392, della L. 234/2021 (co. 8, lett. u))			21,0			21,0			21,0

Al riguardo, in merito al comma 1, tenuto conto delle informazioni fornite dalla RT, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi idonei a ricostruire l'ammontare di 10,42 miliardi di definanziamenti indicato dalla RT.

Con riferimento a quanto indicato nel prospetto riepilogativo che ascrive effetti differenziati sui tre saldi di finanza pubblica, stanti le diverse regole di contabilizzazione delle spese di investimento, si osserva che mentre sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto si registrano spese per complessivi 9,42 miliardi nel triennio 2024-2026, sul fabbisogno, che segue l'andamento di cassa, si registrano spese per complessivi 7,76 miliardi nel medesimo triennio. Tale rappresentazione presumibilmente lascia intendere che alcuni interventi saranno materialmente realizzati e si manifesteranno per cassa dopo il 2026. Andrebbe dunque acquisito un chiarimento da parte del Governo riguardo alla coerenza della dinamica temporale della realizzazione degli interventi e della spesa ad essi collegata con la tempistica del PNRR.

Per quanto riguarda i rifinanziamenti, i definanziamenti e le rimodulazioni dei progetti di investimento, atteso che i predetti progetti operano nei limiti delle relative disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

Tuttavia, come segnalato dalla Corte dei Conti, sarebbe auspicabile esplicitare l'elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi, indicando in particolare i "progetti in essere" per i quali tale maggiore onerosità, quantificata nell'ammontare rilevante di 2,32 miliardi, viene esclusa dal computo degli impieghi e dunque dei nuovi oneri; per tali progetti le esigenze di trasparenza delle decisioni di spesa soprattutto in riferimento ai parametri di costruzione dei tendenziali, imporrebbero che la Relazione tecnica rendesse note, da un lato, l'avvenuta inclusione della partita in questione nel calcolo della legislazione vigente e, dall'altro, le eventuali disponibilità di bilancio utili a garantire la copertura dell'incremento dei costi ad invarianza di saldi, al fine di fugare dubbi circa la futura necessità di integrazioni degli stanziamenti di spesa⁵.

Con riferimento ai commi da 2 a 4 e 14 considerato che le norme prevedono la riassegnazione o la diversa finalizzazione di risorse già destinate a spese a legislazione vigente, non si formulano osservazioni, nel presupposto che tali impieghi operino solo

⁵ Cfr. [Memoria della Corte dei conti](#) per l'esame del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) A.C. 1752, pagina 7

in presenza delle eventuali disponibilità e non rechino pregiudizio nei confronti di quelle finalizzazioni previste a legislazione vigente e già avviate.

Relativamente ai commi 5, 6, 7, 7-*bis* e 10, che rifinanziano, definanziano o altrimenti rimodulano progetti di investimento non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato che i predetti progetti, anche se oggetto di rimodulazione, operano comunque nel limite delle disponibilità. Andrebbe comunque assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle finalizzazioni già previste a legislazione vigente e già avviate laddove si provvede ad operare definanze.

Sul comma 13, relativo agli interventi relativi alla Missione 6 (Salute) del PNRR e agli interventi del Piano nazionale complementare per gli incrementi di costo dei materiali, va osservato che la copertura sull'articolo 20 della legge 67/1988, secondo la Corte dei Conti richiede l'ulteriore reperimento di spazi finanziari da parte delle regioni, in quanto l'utilizzo effettivo delle risorse ex art. 20 da parte delle regioni è subordinato alla indicazione in bilancio di importi spendibili compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, in altre parole pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura⁶. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento su tale profilo.

In merito ai commi 3, 4 e 14, non si formulano osservazioni in quanto essi si limitano a consentire la riassegnazione a spesa o la diversa finalizzazione di risorse già comunque destinate a spesa a legislazione vigente, qualora le stesse risultino disponibili.

Riguardo al comma 9, che indica nel periodo 2026-2031 l'accantonamento e l'indisponibilità di risorse del FSC previste a legislazione vigente e disposte a salvaguardia dell'efficacia delle coperture finanziarie di cui al decreto-legge n. 50 del 2022, appare necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo agli effetti dell'introduzione di tale riferimento temporale (2026-2031) a fronte di interventi disposti ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022 che potrebbero avere invece manifestazione economico-finanziaria anche prima del 2026.

Relativamente al comma 10-*bis* che prevede un incremento complessivo di 115 milioni di euro (10 milioni per il 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026, 30 milioni per il 2027 e 35 milioni per il 2028) delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, andrebbe assicurata la disponibilità delle predette risorse sul FSC e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Sui restanti commi, attesa la loro natura ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il **comma 8**, lettere da a) a u), individua i mezzi di copertura tramite cui provvedere agli oneri recati dai commi 1, 6 e 7 del presente articolo.

⁶ Cfr. Memoria citata, pagina 12.

In particolare, tali oneri sono pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, a 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, a 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, a 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e a 415,8 milioni di euro per l'anno 2030.

Nello specifico, la **lettera a)** prevede la riduzione, per 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nelle seguenti misure:

- 1) comma 2, lettera a), numero 4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 2) comma 2, lettera b), numero 1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 3) comma 2, lettera c), numero 1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
- 4) comma 2-ter, lettera a) - Rinnovo o ammodernamento navi: 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
- 5) comma 2-ter, lettera b) - RFI per traghetti stretto di Messina: 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
- 6) comma 2-ter, lettera c)- impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale per il settore marittimo, di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e Bio-GNL in ambito portuale, acquisto di unità navali bunkerine: 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;
- 7) comma 2, lettera c), numero 3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 250 milioni per l'anno 2024 e 160 per l'anno 2025;

(il numero 8) è stato soppresso durante l'esame in prima lettura)

- 9) comma 2, lettera c), numero 5 - Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025; comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 10) comma 2, lettera c), numero 7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

- 11) comma 2, lettera c), numero 9 - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 12) comma 2, lettera c), numero 10 - Efficientamento energetico: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 13) comma 2, lettera c), numero 11 - Elettrificazione delle banchine, attraverso un sistema alimentato da fonti green rinnovabili o da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 14) comma 2, lettera d), numero 1 - Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
- 15) comma 2, lettera e), numero 1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 16) comma 2, lettera e), numero 2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
- 17) comma 2, lettera e), numero 3 - Ecosistema innovativo della salute: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
- 18) comma 2, lettera f), numero 3 - Accordi per l'innovazione: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- 19) comma 2, lettera g), numero 1 - Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
- 20) comma 2, lettera h), numero 1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 21) comma 2, lettera i), numero 1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
- 22) comma 2, lettera a), numero 3 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 70 milioni di euro per l'anno 2026.

In merito alle predette riduzioni di autorizzazione di spesa andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le effettive disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria e, al contempo, assicurare che le predette riduzioni non rechino pregiudizio alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, per quanto riguarda le riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste ai numeri 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 19, preso atto che gli stanziamenti previsti dalle autorizzazioni di spesa recano le risorse occorrenti per la riduzione, si segnala che, contrariamente ai restanti numeri, non è stato possibile individuare i capitoli in cui le stesse sono iscritte per cui appare opportuno acquisire l'indicazione, da parte del

Governo, dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell'intervento in oggetto.

La **lettera b)** prevede la riduzione, in misura pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Posto che il predetto Fondo presenta per le annualità 2025 e 2026 stanziamenti congrui rispetto alla riduzione da operare, andrebbe, comunque, fornita una assicurazione circa la effettiva disponibilità delle predette risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse del Fondo.

La **lettera c)** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 690 milioni di euro per l'anno 2024 delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. In merito all'utilizzo dei predetti residui, andrebbe fornita una assicurazione che le relative risorse, siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e possono essere destinate alla finalizzazione prevista dalla norma in esame.

La **lettera d)** dispone la riduzione, in misura pari a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Al riguardo, andrebbe fornita una assicurazione circa le effettive disponibilità delle predette risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Tra l'altro si segnala che lo stanziamento previsto per l'anno 2026 verrebbe quasi integralmente utilizzato per effetto della norma in commento.

La **lettera e)** dispone la riduzione, in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha istituito un Fondo per investimenti in favore dei comuni, finalizzati in particolare ad interventi nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riguardo, andrebbe fornita una assicurazione circa le effettive disponibilità delle predette risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Tra l'altro si segnala che lo stanziamento previsto per gli anni 2027 e 2028 verrebbe integralmente utilizzato per effetto della norma in commento.

La **lettera f)** dispone la riduzione, in misura pari a 306.519.550 euro per l'anno 2026, a 656.649.550 euro per l'anno 2027 e a 397.921.550 euro per l'anno 2028, delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa l'effettiva disponibilità delle somme già attribuite alle diverse amministrazioni interessate per la realizzazione di investimenti in una pluralità di settori, di cui si prevede la riduzione nei termini riportati nell'allegato 1 al presente decreto, nonché l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La **lettera g)** dispone la riduzione, quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;

- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che ciascuno dei menzionati accantonamenti, assumendo una proiezione pluriennale degli stanziamenti in conto capitale, presenta le occorrenti disponibilità.

La **lettera h)** prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo pari a 725 milioni di euro per l'anno 2024, a 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115 milioni di euro per l'anno 2027, delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La successiva **lettera i)** prevede, invece, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo pari a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al riguardo, si evidenzia che sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, i residui accertati del Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti ad entrambi i periodi di programmazione presentano importi congrui rispetto alle riduzioni da operare e che le predette somme consistono in residui cosiddetti di stanziamento, ossia corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate. Ciò non di meno, andrebbe comunque assicurato il previsto versamento

all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti residui nell'intero arco temporale interessato (2024-2027), anche alla luce dell'entità dei relativi importi.

La **lettera l)** prevede la riduzione, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha previsto lo stanziamento di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, andrebbe fornita una rassicurazione circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La **lettera m)**, modificata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede l'utilizzo, in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4.

Al riguardo, si rileva che l'utilizzo di disponibilità di bilancio non costituisce una delle modalità di copertura finanziaria considerate dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica. A tal fine, si segnala che le risorse iscritte nel programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", ricompreso nella missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano – nel vigente bilancio triennale dello Stato – a circa 100,2 miliardi di euro per l'anno 2024, a circa 92 miliardi di euro per l'anno 2025 e a circa 89,8 miliardi di euro per l'anno 2026, in larghissima misura costituiti dai cosiddetti oneri inderogabili. Considerato dunque che le risorse in questione risultano in larga parte finalizzate a spese di natura obbligatoria e incidono su annualità successive al triennio in corso, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le poste di bilancio interessate che presentano le necessarie caratteristiche per essere utilizzate per le finalità previste dalla presente norma.

La **lettera n)** prevede la riduzione, in misura pari a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al riguardo, tenuto conto dell'incidenza della disposizione sulle annualità 2027 e 2028 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse stanziare in termini di cassa nel Fondo medesimo per le predette annualità e al fatto che sia possibile utilizzarle senza recare pregiudizio all'effettiva realizzazione dei programmi di spesa ai quali le predette risorse sono preordinati.

La **lettera o)** dispone la riduzione, in misura pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, del fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 che reca – per il triennio in corso – uno stanziamento di 716.885.968 euro per l'anno 2024, di 528.026.253 euro per l'anno 2025 e di 226.566.555 euro per l'anno 2026. Ciò premesso, considerata l'incidenza della disposizione in esame sulle annualità 2027 e 2028 del predetto Fondo, appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per le richiamate annualità, senza che dal loro impiego derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La **lettera p)** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in misura pari a 39 milioni di euro per l'anno 2024, delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che prevede l'erogazione di somme alle regioni per la realizzazione di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica. In base ad una interrogazione della banca dati della RGS risultano sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze residui per un importo pari a circa 3,23 miliardi di euro per l'anno 2024. Ciò premesso, pur prendendo atto della congruità delle risorse rispetto agli oneri oggetto di copertura, appare utile che sia fornita una rassicurazione circa l'effettiva disponibilità di tali risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

La **lettera q)** prevede la riduzione, in misura pari a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e a euro 23.489.000 per l'anno 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha disposto che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. La predetta autorizzazione di spesa è iscritta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca – per il vigente bilancio triennale – uno stanziamento complessivo di circa 4,43 miliardi di euro per l'anno 2024, di circa 5,43 miliardi di euro per l'anno 2025 e di circa 2,66 miliardi di euro per l'anno 2026. Al riguardo, tenuto conto dell'incidenza della disposizione in esame sulle annualità 2027 e 2028, appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La **lettera r)** dispone la riduzione, in misura pari a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, del Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono, ai sensi della norma istitutiva, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Tale Fondo reca una dotazione,

per il triennio in corso, pari a circa 1,044 miliardi di euro per l'anno 2024, a 840,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 964,3 milioni di euro per l'anno 2026.

Al riguardo, tenuto conto dell'incidenza della disposizione in esame anche su annualità successive al triennio in corso, appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, senza che da ciò derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La **lettera s)** prevede la riduzione, in misura pari a 55 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 30,4 milioni di euro circa per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 che ha istituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 destinato al finanziamento dei costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, iscritto sul capitolo 7142 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il predetto Fondo, per effetto della riprogrammazione disposta dalla seconda sezione dalla legge di bilancio n. 213 del 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, è stato rifinanziato di 60 milioni di euro anche per l'anno 2027. Ciò premesso e considerato che per l'esercizio 2024, attualmente in corso, è prevista una riduzione consistente del predetto Fondo, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e la possibilità di utilizzarle senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

La **lettera t)** prevede la riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha istituito il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», iscritto sul capitolo 7447 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari – per quel che concerne le annualità interessate dalla disposizione in esame – a 47,15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 48,36 milioni di euro per l'anno 2028. Ciò premesso, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e la possibilità di utilizzarle senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

La **lettera u)** dispone la riduzione, in misura pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, iscritto sul capitolo 7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca per l'annualità ivi interessata uno stanziamento di 31 milioni di euro. Ciò premesso, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e la possibilità di utilizzarle senza recare pregiudizio alla

realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Il comma 1 prevede l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Entro i successivi trenta giorni l'unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR.

Il comma 2 assegna la verifica dell'adempimento del suddetto obbligo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni. In caso di inutile decorso del predetto termine ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 3, nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (*target*) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, prevede che l'amministrazione centrale titolare dell'intervento debba restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF.

Il comma 4 dispone la pubblicazione da parte della Struttura di missione PNRR sul proprio sito dei cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

La RT afferma che le disposizioni introdotte dal presente articolo hanno natura meramente ordinamentale e, conseguentemente, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma e che le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come affermato dalla RT, non si formulano osservazioni.

Articolo 3

(Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

Il comma 1, al fine di prevenire e contrastare le frodi nell'utilizzo delle risorse PNRR e alle politiche di coesione, estende al PNRR le funzioni previste dall'articolo 3, comma 1, del DPR n. 91 del 2007 in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF), già operante presso il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede ulteriori compiti e funzioni del suddetto Comitato e, in particolare, la richiesta di informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare frodi e altri illeciti; la promozione della stipulazione e del monitoraggio dell'attuazione di protocolli d'intesa; la valutazione dell'opportunità di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia per il PNRR; lo sviluppo di attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti.

Il comma 3 dispone l'integrazione della composizione del Comitato inserendo il coordinatore della Struttura di missione PNRR; il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri; il coordinatore della Struttura di missione ZES; il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso la Ragioneria generale dello Stato; il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno; un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione; un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia; un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale; un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione Investigativa Antimafia.

Il comma 4 prevede che alle riunioni del Comitato possano essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati con le risorse PNRR o riferite alle politiche di coesione.

Il comma 5 dispone che la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

Il comma 6 demanda ad un decreto ministeriale la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento del Comitato.

Il comma 7 introduce un'apposita clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle suddette disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, i commi da 8 a 10 modificano:

- l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di disporre che, nell'ambito dei protocolli d'intesa stipulati con la Guardia di finanza ai sensi della medesima norma per finalità di rafforzamento delle attività di controllo, siano anche definite le modalità con cui il predetto Corpo possa condividere dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative

attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR;

- l'articolo 512-*bis* del Codice penale, che disciplina il reato di trasferimento fraudolento di valori, disponendo l'applicazione della medesima pena detentiva attualmente prevista dalla norma (reclusione da 2 a 6 anni), anche per le condotte dirette ad attribuire a terzi, in via meramente fittizia, la titolarità di imprese, di quote societarie, azioni ovvero cariche sociali, nell'ipotesi in cui l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni;
- l'articolo 84, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) nel quale vengono inseriti, fra i c.d. "reati spia" della sussistenza di infiltrazioni criminose nell'attività di impresa, anche i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8, del decreto legislativo n. 74 del 2000, (rispettivamente dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che sotto il profilo finanziario, il comma 1 presenta carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi da 2 a 4, atteso quanto indicato al comma 5 risultano privi di impatti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto, da un lato, che la partecipazione ai lavori del Comitato dei diversi rappresentanti nominati dalle Amministrazioni che lo compongono viene effettuata a titolo gratuito e, dall'altro lato, che i rimborsi di spese, eventualmente spettanti, previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione vengono corrisposti, da parte delle singole Amministrazioni rappresentate, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giusta la clausola di neutralità finanziaria fissata dal comma 7. Di carattere ordinamentale, infine, sono anche le disposizioni contenute nei commi 6, 8, 9 e 10, oltre al comma 7 che reca la clausola di neutralità finanziaria relativa all'estensione delle competenze del COLAF, dall'attuazione delle quali, pertanto, non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai commi da 1 a 7, attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria e di quanto assicurato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Non si formulano altresì osservazioni con riferimento ai commi da 8 a 10, considerata la loro natura ordinamentale e le rassicurazioni fornite dalla RT.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo trasferisce alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio risorse e personale della Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR, la quale viene contestualmente soppressa. Specifica che tra le funzioni attribuite alla medesima Struttura di missione

PNRR rientra l'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori.

In particolare, i commi 1 e 2 elevano da quattro a cinque il numero delle direzioni generali, in cui la Struttura è articolata. Si attribuiscono alla Struttura – mediante un novello comma *2-bis* introdotto nell'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 – funzioni, personale, risorse, attribuiti alla Unità di missione di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR. Tale Unità di missione è contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'Unità di missione soppressa si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi. Si dispone pertanto un accorpamento di funzioni e strutture con l'attribuzione alla Struttura di compiti di monitoraggio delle misure PNRR per la coesione precedentemente attribuiti all'Unità di missione qui soppressa. Correlativamente è ampliato il numero di unità di personale dirigenziale non generale e di personale non dirigenziale della Struttura. Le unità di personale dirigenziale non generale sono elevate da nove a dodici. Le unità di personale non dirigenziale sono elevate da cinquanta a sessantacinque. Riguardo alle funzioni, si aggiunge la facoltà di effettuare ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori. Questo, al fine di verificare la coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati. Per le spese di personale, lo stanziamento per ciascun anno 2024-2026 diviene (anziché di 6,06 milioni annui) di 7,62 milioni per il 2024 e di 7,93 per ciascun anno 2025 e 2026. Per le spese di funzionamento – nonché per le spese di missione del personale, si aggiunge – lo stanziamento diviene di 1,89 milioni per il 2024 e 2,1 milioni sia per il 2025 sia per il 2026 (anziché 832.655 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026). I maggiori oneri – quantificati in complessivi 2,87 milioni per l'anno 2024 e in 3,45 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 – sono coperti in parte mediante l'utilizzo delle risorse assegnate all'Unità di missione di livello dirigenziale generale, che ora si viene a sopprimere, istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio (a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, pari complessivamente per ciascun degli anni dal 2022 al 2026 a 35,19 milioni annui, ai fini del reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque il 31 dicembre 2026). La rimanente e minore parte (747.396 euro per l'anno 2024 e 896.875 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) è assicurata dalla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014). Ancora in tema di Struttura di missione PNRR, le è attribuita la funzione innanzi spettante all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (la quale è struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, istituita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 2021). Tale Unità riceveva comunicazione degli atti assunti con ordinanza motivata dall'amministrazione, ente, organo, ufficio o commissario *ad acta* nominati per l'esercizio di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali inadempienti agli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori. La novella ora dettata (incidente sull'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021) prevede che sia invece la Struttura di missione PNRR la destinataria di tale comunicazione.

Il comma 3 attribuisce alla Struttura di missione PNRR la funzione innanzi spettante all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (la quale è struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, istituita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 2021). Tale Unità riceveva comunicazione degli atti assunti con ordinanza motivata dall'amministrazione, ente, organo, ufficio o commissario *ad acta* nominati per l'esercizio di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali inadempienti agli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori. La novella (incidente sull'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021) prevede che sia invece la Struttura di missione PNRR la destinataria di tale comunicazione.

La RT evidenzia preliminarmente sul comma 1 che la disposizione provvede a modificare, incrementandola, la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

In particolare, al comma 1, mediante modifiche all'articolo 2 del decreto – legge n. 13/2023, si provvede:

- ad istituire una nuova direzione generale all'interno della Struttura, portando da 4 a 5 il numero complessivo delle direzioni generali di cui essa si compone (lettera a);
- a trasferire alla Struttura di missione i compiti, le funzioni e le risorse umane già attribuiti all'unità di missione PNRR istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, pertanto, viene contestualmente soppressa, confluendo nella Struttura di missione per il PNRR (lettera b);
- a specificare, tra le diverse funzioni attribuite alla Struttura, che la verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati può essere effettuata anche mediante ispezioni e controlli a campione presso le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori (lettera c).

Per quanto riguarda i costi delle ispezioni e dei controlli a campione si precisa che i controlli effettuati nell'ambito del Comune di Roma – sede della Struttura, non implicano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto detti controlli verranno svolti dal personale interessato in permesso di servizio e, quindi, nell'ambito dell'attività istituzionale già remunerata a legislazione vigente con la retribuzione stipendiale del dipendente. Viceversa, eventuali controlli a campione svolti al di fuori del Comune di Roma saranno oggetto di specifica programmazione che terrà conto anche della disponibilità finanziaria annuale e troveranno copertura nelle spese di missione quantificate nella Tabella 3;

- ad incrementare l'organico del personale di livello dirigenziale non generale e non dirigenziale, prevedendo dodici unità dirigenziali di livello non generale e sessantacinque unità di personale non dirigenziale – in luogo delle attuali nove unità dirigenziali di livello non generale e cinquanta unità di personale non dirigenziale – , con conseguente variazione dei relativi costi retributivi, rivisti in aumento (lettera d, n. 1);
- di conseguenza, a rivedere in aumento anche le relative spese di funzionamento e di missione (lettera d, n. 2).

Sul comma 2 la RT evidenzia che la disposizione si occupa di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai maggiori oneri introdotti dal comma 1 della disposizione in esame.

In termini finanziari, le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni contenute nelle lettere a) e d) del citato comma, determinando l'istituzione di una nuova direzione generale all'interno della Struttura di missione PNRR, l'incremento dell'organico della predetta Struttura e delle spese di funzionamento e di missione, comportano un incremento di costi, complessivamente quantificati in:

- euro 2.878.289, per l'anno 2024;
- euro 3.453.947, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

I costi complessivi, sopra riportati, sono stati determinati applicando i valori riportati nelle Tabelle seguenti e:

- considerando le risorse stanziare a legislazione vigente per la costituzione e il funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023;
- considerando le risorse stanziare a legislazione vigente per la costituzione e il funzionamento dell'Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese le risorse relative al contingente di esperti ad essa assegnata;
- incrementando dal 10% al 20% l'entità delle risorse forfettariamente determinate e destinate alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, anche al fine di consentire l'espletamento dei controlli e delle ispezioni previsti dalla lettera c) del comma 1 del citato articolo 2, secondo le modalità indicate nella lettera c) del comma 1 della disposizione in commento;
- considerando i costi di missione. Nel caso di specie, il calcolo è stato effettuato ipotizzando un numero massimo di 3 missioni al mese per 30 unità di personale, per un totale annuo di circa 900 missioni. Ai fini del calcolo della spesa derivante da ciascuna missione, è stata presa come riferimento la circolare del 19 dicembre 2019 della Presidenza del consiglio dei ministri. In particolare, si è considerato per ciascuna missione una spesa, in media, pari a circa 400 euro – parametrata su due giorni di trasferta – per un ammontare complessivo annuo pari a euro 360.000. Si precisa che tale importo è stato calcolato considerando prudenzialmente le seguenti voci: vitto giornaliero (comprensivo di 4 pasti, al costo medio complessivo di 121,10 euro, tenendo conto che per ogni pasto vengono riconosciuti 30,55 euro); pernottamento di una notte (al costo medio di 100 euro); spese di trasporto (in media 180 euro, considerando il costo per l'utilizzo di mezzi su rotaie, aerei e per il rimborso delle spese del taxi).

Tabella 1 – Costo struttura di missione PNRR (art. 2 decreto-legge n.13 del 2023)

	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2026	RATEO 2024 (10/12)
5 DIRIGENTI I° FASCIA	313.051	1.565.256	1.304.380
9 DIRIGENTI II° FASCIA	176.576	1.589.185	1.324.321
50 FUNZIONARI CATEGORIA A (costo medio)	89.442	4.472.105	3.726.754
ESPERTI	50.000	700.000	583.333
SPESE DI FUNZIONAMENTO (10% oneri di personale)		832.655	693.879
TOTALE		9.159.200	7.632.667

Tabella 2 – Costo dell’Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri

UNITA' DI MISSIONE PNRR DiPCoe	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2026	RATEO 2024 costo funzionamento e personale) – (10/12)
1 DIRIGENTI I° FASCIA	313.051	260.876
3 DIRIGENTI II° FASCIA	529.728	441.440
15 FUNZIONARI CATEGORIA A (costo medio)	1.341.632	1.118.026
ESPERTI	300.000	250.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	372.662	310.551
TOTALE	2.557.073	2.130.894

Tabella 3 – Costo nuova struttura di missione PNRR

	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2026	RATEO 2024 (10/12) costo funzionamento e personale)
6 DIRIGENTI I° FASCIA	313.051,19	1.878.307	1.565.256
12 DIRIGENTI II° FASCIA	176.576,08	2.118.913	1.765.761
65 FUNZIONARI CATEGORIA A (costo medio)	89.442,10	5.813.737	4.844.780
ESPERTI	50.000,00	700.000	583.333
SPESE DI FUNZIONAMENTO e MISSIONE (20% costi del personale)		2.102.191	1.751.826
TOTALE		12.613.148	10.510.957

Tabella 4 – Fabbisogno finanziario aggiuntivo

	Anno totale annuo dal 2025 al 2026	Rateo 2024 (10/12) costo funzionamento e personale)
Costo nuova struttura di missione PNRR	12.613.148	10.510.957
Costo struttura di missione PNRR art. 2 dl 13/2023	9.159.200	7.632.667
Costo dell’Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri	2.557.073	2.130.894
Differenza costo	896.875	747.396

La RT fa presente che l’importo di 1.890.602 relativo all’anno 2024 riportato al comma 1, lettera d) punto 2) relativo alle spese di funzionamento e di missione, è dato dalla somma di 2 dodicesimi dell’onere previsto dalla disposizione vigente (832.655 x

2/12 = 138.776) e del rateo per il 2024, pari a 10 dodicesimi, riportato nella tabella 3, pari a 1.751.826.

All'individuazione, poi, delle opportune fonti di finanziamento dirette alla copertura degli oneri in parola, come sopra quantificati, provvede la stessa disposizione in commento, che, al comma 2, stabilisce:

- quanto ad euro 2.130.894, per l'anno 2024, ed euro 2.557.073, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'utilizzo delle risorse già assegnate all'unità di missione PNRR operante nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, poste a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In relazione al comma 3, la RT ribadisce che la disposizione, nel modificare l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, reca disposizioni di coordinamento, conseguenti agli interventi di cui ai commi 1 e 2, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti ed entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1		Riorganizzazione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal D.L. 13/2023	personale	S	C	1,8	2,2	2,2	1,8	2,2	2,2	1,8	2,2	2,2
			effetti riflessi	E	TC				0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1,1
			spese di funzionamento	S	C	1,1	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3
2	a)	Suppressione dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 8, c. 1, del D.L. 77/2021	personale	S	C	-2,1	-2,6	-2,6	-2,1	-2,6	-2,6	-2,1	-2,6	-2,6
			effetti riflessi	E	TC				-0,8	-0,9	-0,9	-0,8	-0,9	-0,9
	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,7	-0,9	-0,9	-0,7	-0,9	-0,9	-0,7	-0,9	-0,9	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va osservato che la RT andrebbe accompagnata dalla puntuale illustrazione delle risorse umane e strumentali oggetto di trasferimento.

Venendo allo scrutinio degli oneri correlati all'adeguamento dell'organico (lettere d), nn.1) e 2), considerando che la RT fornisce i parametri e criteri utilizzati per la stima del relativo costo annuo conseguente alla revisione della struttura in questione (Tabelle 1 e 3), compresi i parametri del costo unitario – di cui è verificata in linea di massima la

sostanziale prudenzialità e congruità⁷ – con conseguente variazione degli oneri retributivi relativi all’adeguamento dell’organico e alla revisione in aumento delle spese di funzionamento e di missione, non si formulano particolari osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero specificate le distinte componenti del trattamento economico fondamentale ed accessorio destinate ai dirigenti, in relazione ai costi unitari annui indicati dalla RT, nonché una conferma in merito alla stima degli oneri previsti per il personale destinato ad essere inquadrato nelle aree non dirigenziali, nell’ambito della categoria A del personale della Presidenza del Consiglio.

Sarebbe altresì utile che il quadro di sintesi riportato nella RT del fabbisogno aggiuntivo connesso alla nuova configurazione della struttura di missione fosse posto a confronto con le spese previste per l’organico della struttura di missione già istituita presso il Dipartimento delle Politiche di coesione ai sensi della legislazione vigente.

Quanto alla specificazione dei compiti attribuiti all’organo, tra cui rientrerà anche la verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, che potrà essere effettuata anche mediante ispezioni e controlli a “campione” presso le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori (comma 1, lettera c), pur prendendo atto che la RT assicura che i controlli effettuati nell’ambito del Comune di Roma – sede della Struttura – non implicheranno oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto detti controlli verranno svolti dal personale interessato in permesso di servizio e, quindi, nell’ambito dell’attività istituzionale già remunerata a legislazione vigente, con la retribuzione stipendiale del dipendente, mentre, per gli eventuali controlli a campione svolti al di fuori di tale circondario i relativi fabbisogni potranno essere sostenuti a carico delle disponibilità finanziaria annuali e troveranno copertura nelle spese di missione quantificate nella Tabella 3, andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla congruità del parametro indicato a fronte dei fabbisogni di funzionamento previsti, fornendo più precise indicazioni in merito ai controlli ipotizzati e alle unità di personale che si prevede di inviare in missione.

Venendo ai profili di copertura di cui alla lettera a) del comma 2, posto che, quanto ad euro 2.130.894, per l’anno 2024, ed euro 2.557.073, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già assegnate all’unità di missione PNRR operante nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, poste a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno

⁷ I dati riportati dal conto annuale della R.G.S relativi al costo medio annuo dei dirigenti di livello generale aggiornati al 2022 indicano 121.601 euro annui, di cui 64.258 euro annui di componenti retributive “fondamentali” (Tabellare, I.I.S., RIA) e 147.343 euro di componenti retributive “accessorie” (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile e retribuzione di risultato). Per i dirigenti di livello non generale della PCM, i dati aggiornati al 2021, indicano 111.858 euro annui, di cui 46.537 euro annui di componenti retributive “fondamentali” (Tabellare, I.I.S.,RIA) e 65.321 euro di componenti retributive “accessorie” (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile e retribuzione di risultato). Per il personale di categoria A il dato del costo medio è di 58.834 euro annui, di cui 28.196 euro annui di componenti retributive fondamentali e 30.638 euro di componenti retributive “accessorie”. Il dato va chiaramente integrato con la contribuzione a carico del lavoratore (8,5%) e l’incremento del 5,78% relativo all’aggiornamento contrattuale per il triennio 2022/2024. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

2021, n. 80, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle disponibilità ivi previste alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa già previsti dalla legislazione vigente⁸.

Analoghe rassicurazioni andrebbero poi richieste in merito alla lettera b) del comma 2, che prevede che quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede anche mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l'anno 2024, ad euro 106.371.658 per l'anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l'anno 2026. In proposito, con riferimento all'utilizzo del Fondo per l'anno in corso, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, risulta accantonato l'importo oggetto di copertura, appare comunque necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni sul fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di eventuali interventi già programmati.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

L'articolo, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina con DPCM di un Commissario straordinario il quale opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e a cui sono attribuiti poteri sostitutivi, alle condizioni di legge, per l'attuazione della misura anche avvalendosi di società a controllo pubblico, a partecipazione pubblica (ivi comprese quelle quotate) o *in house* (come definite dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016), di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. (comma 1).

In base al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il personale assegnato alla struttura di supporto è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al

⁸ L'autorizzazione di spesa ivi richiamata ha stanziato la somma di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, destinandola, in particolare, al reclutamento di personale nelle amministrazioni titolari di progetti del PNRR. In proposito, si prende atto che gli importi indicati dalla disposizione in esame corrispondono ai costi indicati dalla relazione tecnica con riferimento all'unità di missione PNRR costituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui si prevede la soppressione. Il capitolo 2199 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 7,3 milioni annui per il triennio 2024-2026.

personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 66/2003. È previsto che il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, vale a dire che l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, ad essa assegnato, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina in misura non superiore a 100.000 euro, importo comprensivo della parte fissa e di quella variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario: non si applicano le disposizioni che limitano la facoltà dei soggetti pubblici di conferire incarichi di studio e consulenza, di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012); restano fermi: il limite ai trattamenti economici omnicomprensivi nel settore pubblico (previsto dall'articolo 1, comma 489, della L. n. 147/2013 – legge di stabilità 2014); il divieto di cumulo tra i trattamenti pensionistici anticipati ricompresi, rispettivamente, nei regimi previdenziali «quota 100» e «quota 103» e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (previsti dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del D.L. n. 4/2019 – L. n. 26/2019)..

Il comma 3 prevede che in relazione agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024–2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Restano fermi: la disposizione – prevista dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del D.L. n. 77 del 2021 – secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti; il limite ai trattamenti

economici omnicomprensivi nel settore pubblico (previsto dall'articolo 1, comma 489, della L. n. 147/2013 – legge di stabilità 2014).

La RT evidenzia preliminarmente che l'articolo, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie e di raggiungere, pertanto, gli obiettivi della M4C1 previsti dal PNRR al 30 giugno 2026, prevede al comma 1 la nomina di un apposito Commissario straordinario, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca.

Al Commissario, che opera presso il Ministero dell'università e della ricerca, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e lo stesso opera con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione PNRR istituita presso il predetto Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sul comma 2, chiarisce che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una Struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, operante sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario ed alla quale è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità (una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale) dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali.

Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi di un numero massimo di tre esperti, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Può inoltre avvalersi anche, mediante apposite convenzioni e senza aggravio per la finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. In termini retributivi, si prevede che al personale non dirigenziale della struttura di supporto sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca, mentre con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte (oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66). In ordine, poi, all'erogazione del trattamento economico del personale chiamato a prestare servizio presso la Struttura di supporto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto analogo, la norma rinvia all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il medesimo comma 2 precisa, poi, che le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, sono determinate con il provvedimento istitutivo della Struttura di supporto nei limiti di quanto previsto al comma 3. Quanto, invece, al compenso del Commissario straordinario, questo è determinato con il decreto Presidente del consiglio dei ministri con il quale è nominato ed è ripartito – secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

La RT evidenzia poi che la disposizione quantifica gli oneri derivanti dalla nomina del Commissario Straordinario e della Struttura commissariale e individua la copertura finanziaria. In particolare, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria determina un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 665.347 per l'anno 2024 e ad euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 così come dettagliato nel prospetto seguente.

ONERI COMPLESSIVI	Oneri annui 2025 e 2026	rateo 2024 (10/12)
Commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Onere straordinario	35.582,00	29.651,67
Esperti (3*50.000)	150.000,00	125.000,00
Spese funzionamento	139.234,00	116.028,33
TOTALE	457.516,00	381.263,33
ONERI PERSONALE	340.899,45	284.082,87
TOTALE COMPLESSIVO	798.415,45	665.346,21

Nello specifico, tenuto conto delle retribuzioni *pro capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto applicabile al Ministero dell'università e della ricerca, si rappresenta nelle Tabelle sottostanti la quantificazione dettagliata degli oneri relativi all'avvalimento di personale (per l'anno 2024 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 10 mesi), segnatamente un dirigente di seconda fascia e personale non dirigenziale (4 unità dell'area dei funzionari), e alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario da riconoscere al predetto personale non dirigenziale.

	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo 10/12)	Onere complessivo (a regime per ciascun anno 2025 e 2026)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	18.802,22	25.992,92	38.882,48	144.038,50	8.325,43	152.363,93	1	126.969,94	152.363,93

In relazione alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario,

	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo 10/12)	Onere complessivo (a regime per ciascun anno 2025 e 2026)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	29.989,90	11.510,12	41.500,02	3.058,38	44.558,40	2.575,48	47.133,88	4	157.112,93	188.535,52

nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è stato considerato un importo di euro 24,70 per ciascuna ora di straordinario. Di seguito, sono riportati gli oneri complessivi relativi alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario:

ONERE STRAORDINARIO (30 ORE MENSILI)	RATEO 2024 10/12	IMPORTO ANNUO 2025 E 2026
4 FUNZIONARI	29.652	35.582

Le spese di funzionamento sono state quantificate tenendo conto del fabbisogno indotto dall'avvalimento del personale in esame sulla base del dato storico.

Alla copertura degli oneri complessivi quantificati al comma 3, pari ad euro 665.347 per l'anno 2024 e ad euro 798.416 per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
2	Struttura di supporto al Commissario straordinario per le residenze universitarie	personale	S	C	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
		effetti riflessi	E	TC				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		esperti	S	C	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
		spese di funzionamento	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Riduzione Tabella A – MUR	S	C	-0,7	-0,8	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT fornisce il quadro dei criteri e parametri considerati nel calcolo della spesa annua prevista per l'organico messo a disposizione del Commissario straordinario, di cui è verificata la congruità e prudenzialità rispetto ai criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale vigente rispetto ai profili di inquadramento⁹, alla luce delle indicazioni fornite comprensive dell'incremento previsto per l'aggiornamento contrattuale 2022-2024 (+ 5,78%), nulla di particolare da osservare. Andrebbero tuttavia forniti elementi di conferma in merito alla congruità del parametro del compenso medio di 24,70 euro orari, considerato nella stima degli oneri aggiuntivi previsti per le ore di lavoro straordinario

Con specifico riferimento al contingente di personale non dirigenziale della struttura di supporto, posto che la RT prevede sia riconosciuto il trattamento economico "accessorio", compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca, andrebbero forniti elementi di stima dell'onere relativo ai distinti elementi retributivi del trattamento sia fondamentale che accessorio.

In relazione alla previsione, all'atto del collocamento "fuori ruolo" di personale presso la struttura commissariale, della indisponibilità, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, nulla da osservare trattandosi di clausola indispensabile ad assicurare l'invarianza d'oneri per la finanza pubblica¹⁰.

Riguardo al trattamento economico del personale chiamato a prestare servizio presso la Struttura di supporto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto analogo, la norma rinvia all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

⁹ I dati riportati dal conto annuale della R.G.S., aggiornati però al 2022, indicano i seguenti valori per il costo medio annuo del personale del ministero dell'università e della ricerca: per il dirigente di seconda fascia, una retribuzione media di 103.870 euro, di cui 47.696 euro di componenti fondamentali (Tabellare, I.I.S. r.i.a.) e 56.174 euro di componenti "accessorie" (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato). Per il personale non dirigenziale di III fascia (Funzionari), gli analoghi valori sono di 36.419 euro annui, di cui 27.916 euro di componenti retributive fondamentali e 8.503 di accessorie (straordinario, indennità varie etc.). I dati andrebbero integrati con gli oneri contributivi a carico del lavoratore (8,5%) e l'aggiornamento dei trattamenti economici previsti per la tornata contrattuale 2022-2024 (il 5,78%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., conto annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

¹⁰ In merito agli effetti organici e finanziari della disciplina dell'istituto del fuori ruolo e del comando si rinvia agli articoli 56-59 del D.PR. n. 3 del 1957.

ai sensi del quale all'attivazione del fuori ruolo l'amministrazione destinataria deve rimborsare a quella di appartenenza anche il trattamento "fondamentale": sul punto si rileva che apparirebbe sovrastimato l'onere iscritto nelle tabelle fornite dalla RT, che sembra ricomprendere, sia per i dirigenti che per i funzionari, le voci relative alle componenti "stipendiali", che sarebbero comunque dovute a legislazione vigente dalle amministrazioni di appartenenza.

Sui profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo in esame provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2, pari a 665.347 per l'anno 2024 e a 798.416 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

L'articolo prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il comma 2 prevede inoltre la costituzione di una struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario di massimo 12 unità (una di livello dirigenziale generale, due di livello dirigenziale non generale e nove unità di personale non dirigenziale) scelte tra personale delle amministrazioni pubbliche centrali e di enti territoriali, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche (docente ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario). Il personale pubblico della struttura è posto in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento che le collochi in quella posizione (ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997). All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile un contingente di personale nella pianta organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Sono quindi dettate le modalità di corresponsione del trattamento economico (fondamentale ed accessorio) che viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza (ai sensi dell'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165 del 2001). Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, corrisposto al personale non dirigenziale del Ministero dell'interno. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere altresì riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Al personale dirigenziale è invece riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. Il Commissario può avvalersi delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stabilito che con il decreto di nomina sia determinato anche il compenso del Commissario.

Il compenso non può eccedere la misura indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (conv. legge n. 111 del 2011). All'onere si provvede con le risorse di cui al comma 3. Il Commissario può infine nominare fino a cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, il cui compenso è determinato dal Commissario in misura non superiore ai 50.000 euro annui (al loro dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico).

La nomina a Commissario straordinario può essere effettuata anche in deroga alle norme (di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con la legge n. 135 del 2012) limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Sono comunque fatti salvi i limiti fissati: dal comma 489 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le pubbliche amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (art.23-*ter* comma 1, del decreto-legge 201 del 2011, conv. legge n. 214 del 2011); dal decreto-legge n. 4 del 2019 il quale prevede che per i soggetti che hanno conseguito il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (art. 14 che disciplina la c.d. "pensione anticipata flessibile") ovvero al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (art. 14.1), la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. È stabilito che la struttura commissariale cessi alla scadenza dell'incarico del Commissario e quindi al 31 dicembre 2029.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria. Gli oneri derivanti dal comma 2 sono quantificati in euro 1.3774.298 per l'anno 2024 ed in euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, cui si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e, quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT evidenzia che l' articolo è finalizzato ad assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, già ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2 del PNRR “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” e che, all’esito dell’interlocazione intercorsa tra l’Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano – conclusasi con l’approvazione del Consiglio con decisione dell’8 dicembre 2023 – ne sono stati integralmente esclusi, risultando, pertanto, non più finanziati a valere sulle risorse PNRR.

Sul comma 1 ribadisce che prevede la nomina di un apposito Commissario straordinario, da effettuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno. Il Commissario, cui sono attribuiti i compiti e le

funzioni indicati dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto – legge n. 77 del 2021.

In merito al comma 2 chiarisce che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una Struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, operante sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario ed alla quale è assegnato un contingente massimo di personale pari a n.12 unità (una di personale dirigenziale di livello generale, n.2 di personale dirigenziale di livello non generale e n.9 di personale non dirigenziale) dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi di un numero massimo di 5 esperti, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Può inoltre avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza aggravio per la finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. In termini retributivi, si prevede che al personale non dirigenziale della struttura di supporto sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno, mentre con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte (oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66). In ordine, poi, all'erogazione del trattamento economico del personale chiamato a prestare servizio presso la Struttura di supporto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto analogo, la norma in esame rinvia all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il medesimo comma 2 precisa, poi, che le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, sono determinate con il provvedimento istitutivo della Struttura di supporto. Quanto, invece, al compenso del Commissario straordinario, questo è determinato con il decreto Presidente del consiglio dei ministri con il quale è nominato ed è ripartito – secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

In merito al comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalla nomina del Commissario straordinario e dalla Struttura commissariale e individua la copertura finanziaria. Nella tabella seguente è rappresentato il dettaglio degli oneri complessivi:

ONERI COMPLESSIVI	TOTALE ONERI (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)	TOTALE ONERI ANNO 2024 (RATEO 10/12)
Commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Onere straordinario	80.060,00	66.716,67
Esperti (5*50.000)	250.000,00	208.333,33
Spese funzionamento	185.388,00	154.490,00
TOTALE	648.148,00	540.123,33
ONERI PERSONALE	1.001.009,06	834.174,22
TOTALE COMPLESSIVO	1.649.157,06	1.374.297,55

Nello specifico, tenuto conto delle retribuzioni *pro capite* (lordo Stato), come determinate dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto applicabile al Ministero dell'interno, rappresenta nelle Tabelle sottostanti la quantificazione dettagliata degli oneri assunzionali (per l'anno 2024 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 10 mesi) relativi al personale dirigente di prima e di seconda fascia e al personale non dirigenziale (6 Funzionari e 3 Assistenti) e dell'onere relativo allo straordinario da corrispondere al predetto personale non dirigenziale.

	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo 10/12)	Onere complessivo (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	74.945,00	53.854,39	84.718,23	313.423,68	18.115,89	331.539,57	1	276.282,98	331.539,57

	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo 10/12)	Onere complessivo (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	27.054,77	10.112,52	36.856,92	134.385,09	7.767,46	142.152,55	2	236.920,91	284.305,10

	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo 10/12)	Onere complessivo (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.554,76	30.015,18	11.519,83	41.535,01	1.520,41	43.055,42	2.488,60	45.544,02	6	227.720,10	273.264,12

	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (rateo 10/12)	Onere complessivo (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.461,60	24.426,23	9.374,79	33.801,02	1.460,93	35.261,95	2.038,14	37.300,09	3	93.260,23	111.900,27

TOTALE ONERI PERSONALE (per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029)	1.001.009,06
TOTALE ONERI PERSONALE ANNO 2024 (RATEO 10/12)	834.174,22

Con riferimento alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è stato considerato un importo di euro 24,70 per ciascuna ora di straordinario. Nella tabella seguente sono riportati gli oneri complessivi relativi alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

ONERE STRAORDINARIO (30 ORE MENSILI)	Totale oneri Rateo anno 2024 (10/12)	Totale oneri per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029
9 Unità di personale non dirigenziale	66.717	80.060

Le spese di funzionamento sono state quantificate tenendo conto del fabbisogno indotto dall'avvalimento del personale in esame sulla base del dato storico.

A livello complessivo l'operatività del Commissario straordinario e della Struttura di supporto determina oneri quantificati per euro 1.374.298 per l'anno 2024 e per euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a cui si provvede, quanto ad euro

1.374.298 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
2	Struttura di supporto al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata	personale	S	C	1,0	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2
		effetti riflessi	E	TC				0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
		esperti	S	C	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
		spese di funzionamento	S	C	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Riduzione del Fondo Unico Giustizia (quota Ministero dell'interno), di cui all'art. 2, c. 7, lett. a), del D.L. 143/2008	S	C	-1,4			-1,4			-1,4			
	Riduzione Tabella A – INTERNO	S	C		-1,6	-1,6		-1,6	-1,6		-1,6	-1,6	

Al riguardo, va evidenziato che la RT fornisce una dettagliata quantificazione degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario straordinario e relativi all'organico dalla Struttura commissariale. A tale proposito, verificata in linea di massima la piena congruità dei parametri e criteri considerati nella stima degli oneri complessivi dell'organico della struttura commissariale¹¹, rispetto ai parametri previsti dalla

¹¹ I dati relativi al costo medio riportati nel conto annuale della R.G.S., aggiornati al 2022, indicano i seguenti valori in relazione ai dipendenti del Ministero dell'interno: per il dirigente di I fascia, un costo medio di 231.699 euro annui, di cui 65.532 euro di componenti del trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., RIA) e 166.167 di componenti "accessorie" (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato); per il dirigente di II fascia gli analoghi valori sono di 89.008 euro, di cui 48.172 euro di componenti fondamentali e 40.835 euro medi di "accessorio"; per il personale di III Area (Funzionari), 34.843 euro annui di cui 27.741 euro annui di "fondamentale" e 7.103 euro di "accessorio"; per il personale di II Area, 28.035 euro annui, di cui 22.181 di componenti "fondamentali" e 5.834 euro di componenti "accessorie". I dati vanno poi integrati con la contribuzione a carico dei lavoratori (8,5%) e gli incrementi contrattuali disposti per il triennio 2022/2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., conto annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

C.C.N.L. vigente per il personale del dicastero dell'interno, andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla congruità del parametro medio del compenso di 24,70 euro orari, considerato nella stima degli oneri aggiuntivi previsti per le ore di lavoro straordinario, indicate in un limite massimo di 30 ore mensili aggiuntive a quelle già previste dalla contrattazione vigente.

Ad ogni modo, si osserva che la quantificazione sembrerebbe sovrastimata posto che i dati indicati dalla RT appaiono ricomprendere, sia per quanto riguarda i dirigenti che per quanto riguarda i funzionari, anche le voci relative alle componenti stipendiali comunque dovute a legislazione vigente dalle Amministrazioni di provenienza.

Quanto alla spesa per un numero massimo di 5 esperti, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, trattandosi di limite massimo di spesa unitario, non ci sono osservazioni.

Quanto alla prevista possibilità per il Commissario di ricorrere alla stipula di apposite convenzioni, senza aggravio per la finanza pubblica, con le strutture, anche periferiche, delle Amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, andrebbero fornite conferme circa l'effettiva neutralità di tali protocolli, sia per il Commissariato che per le Amministrazioni interessate.

Dal momento che la RT evidenzia che le spese di funzionamento della struttura commissariale sono state quantificate tenendo conto del fabbisogno indotto dal solo avvalimento del personale in esame sulla base del dato "storico", andrebbero forniti elementi aggiuntivi circa i criteri adottati, anche con riferimento ai fabbisogni logistici (uffici, arredi etc.) e in relazione all'invio in missione del personale sul territorio nazionale per le attività dell'organo, tra cui la stipula delle convenzioni con altre Amministrazioni.

Quanto al comma 3, che dispone in ordine alla copertura finanziaria, posto che a tal fine si provvede, in parte, a carico delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Fondo Unico Giustizia - FUG)¹², iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e, quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

¹² Si tratta del Fondo Unico Giustizia, relativamente alla quota parte destinata in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico in cui confluiscono (art. 2, comma 2, del DL n. 143/2008): i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione; le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Le risorse sono gestite da Agenzia delle entrate-riscossione, subentrata ad Equitalia Spa. Sul piano procedurale, il funzionamento prevede che l'Agenzia presenti annualmente al MEF una relazione tecnica, che contiene una dettagliata analisi statistica della dinamica delle entrate e delle uscite dal FUG; formuli una proposta di importo «anticipabile», espresso sia in valore assoluto, sia in percentuale delle risorse liquide disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente, tenuto conto delle «anticipazioni» pregresse. La relazione tecnica viene esaminata dal MEF, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia, ai fini della emanazione di un decreto, che fissa la percentuale da «anticipare» delle risorse liquide disponibili alla data indicata dallo stesso decreto ministeriale.

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, andrebbero innanzitutto fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere sugli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativamente alle autorizzazioni di spesa per il 2024 e le annualità 2025-2029 nel bilancio triennale 2024-2026, riferibili al riparto del FUG.

Relativamente alla quota parte di copertura posta a carico delle risorse del FUG, si rileva che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui si prevede la riduzione per l'anno 2024, non rientrano nella procedura di “stabilizzazione” prevista dall'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, che consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa – e, corrispondentemente, in quello dell'entrata – gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, in ragione della dinamica stabile assunta nel corso del tempo dalle predette entrate, tale da consentire la programmazione della spesa ad esse correlata¹³. In considerazione di ciò, e tenuto conto dei tempi occorrenti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle determinazioni delle risorse spettanti ai Ministeri dell'interno e della giustizia per l'anno 2024 e del conseguente decreto recante le variazioni di bilancio necessarie ai fini della concreta riassegnazione delle risorse stesse, appare utile acquisire dal Governo maggiori delucidazioni in ordine alle modalità di iscrizione delle risorse utilizzate nello stato di previsione del Ministero dell'interno e al loro esatto ammontare per l'anno in corso. In proposito, si segnala che nel bilancio triennale 2024-2026 il capitolo di entrata relativo alle somme del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato reca una previsione di 8,018 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di previsione.

Quanto alla seconda componente di copertura, non si formulano osservazioni dal momento che l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

¹³ Si rileva infatti che le risorse di cui si prevede la riduzione sono quelle che affluiscono al Fondo unico giustizia in conseguenza di provvedimenti di sequestro penale o amministrativo, presenti su conti correnti o depositi a risparmio, che costituiscono le cosiddette risorse “liquide” del Fondo stesso. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettere da a) a c), del decreto-legge n. 143 del 2008, e dalla relativa disciplina attuativa, una parte delle predette risorse è riassegnata, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e nel rispetto delle quote annualmente stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei termini seguenti: in misura non inferiore a un terzo ciascuno, al Ministero dell'interno, per lo svolgimento delle attività relative alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Ministero della giustizia, per il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; per la parte restante, all'entrata del bilancio dello Stato, cui restano conseguentemente acquisite. Come emerge dai dati riportati nel sito *internet del Fondo unico giustizia*, al 30 settembre 2023 le risorse “liquide” in esso allocate ammontano a circa 2,72 miliardi di euro.

Articolo 7

(Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

L'articolo prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR (di importo pari a 2.493.800.000 euro) relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il Commissario ha il compito di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti, coordinando le varie amministrazioni coinvolte e operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli.

Il comma 2 prevede che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resti in carica per fino al 31 dicembre 2026 avvalendosi di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto di nomina e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo in esame, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale della struttura di supporto è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. Con riferimento al trattamento economico della struttura di supporto viene previsto che al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto lo stesso sia corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale; al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto sia riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La norma prevede inoltre che, all'atto del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il decreto di nomina del Commissario straordinario, istitutivo della struttura di supporto, sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale della struttura, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della stessa.

Viene inoltre previsto che il Commissario straordinario possa avvalersi: delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione

professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo in esame stabilendo che, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.372.637 euro per l'anno 2024 e a 1.647.164 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT evidenzia preliminarmente che l'articolo reca disposizioni volte al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, obiettivi della missione 5, componente 2, del PNRR.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della missione 5, componente 2, del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Quest'ultimo, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Poi segnala sul comma 2 che il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino al 31 dicembre 2026, data di cessazione dell'incarico del Commissario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di livello non generale e nove non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione

di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per l'esercizio delle funzioni il Commissario straordinario può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Può avvalersi, altresì, di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui spetta un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina del Presidente del consiglio dei ministri ed è ripartito – secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

Sul comma 3 riferisce che la norma quantifica gli oneri derivanti dalla nomina del Commissario straordinario, nonché dall'istituzione e dal funzionamento della Struttura commissariale, determinati in complessivi euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed in euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, come da seguente prospetto:

	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2026	RATEO 2024 (10/12)
COMMISSARIO	132.700,00	132.700,00	110.583,33
1 DIRIGENTE I° FASCIA	281.551,37	281.551,37	234.626,14
2 DIRIGENTE II° FASCIA	153.781,75	307.563,51	256.302,92
9 FUNZIONARI	45.544,49	409.900,41	341.583,68
ONERE STRAORDINARIO		80.060,00	66.717,00
ESPERTI	50.000,00	250.000,00	208.333,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO		185.388,00	154.490,00
TOTALE		1.647.163,29	1.372.636,07

Nello specifico:

- a) per il calcolo del costo annuo del dirigente di livello generale si è tenuto conto dei compensi riconosciuti al personale dirigenziale di livello generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente Tabella:

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (10 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	69.003,00	24.439,00	72.818,85	266.166,92	15.384,45	281.551,37	1	234.626,14	281.551,37

- b) per il calcolo del costo annuo del dirigente di livello non generale si è tenuto conto dei compensi riconosciuti al personale dirigenziale di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente Tabella:

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile VALORE MEDIO lordo dipendente	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (10 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	21.464,24	24.227,02	39.326,72	145.378,86	8.402,90	153.781,75	2	256.302,92	307.563,51

- c) per il calcolo del costo annuo del personale non dirigenziale, si è considerato il compenso medio riconosciuto ai funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente tabella:

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2024 (10 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.938,49	4.529,48	29.989,90	11.510,12	41.500,02	1.555,84	45.544,49	9	341.583,68	409.900,41

- d) in relazione alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente, oltre quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è stato considerato un importo di euro 24,70 per ciascuna ora di straordinario. Di seguito, sono riportati gli oneri complessivi relativi alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario:

- e)

ONERE STRAORDINARIO (30 ORE MENSILI)	RATEO 2024 10/12	annuo ANNO 2025 E 2026
9 FUNZIONARI	66.717	80.060

Alla copertura degli oneri come sopra determinati, pari a complessivi euro 1.372.637 per l'anno 2024 e ad euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presenta le disponibilità necessarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
2	Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	personale	S	C	1,0	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2
		effetti riflessi	E	TC				0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
		esperti	S	C	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
		spese di funzionamento	S	C	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Riduzione Tabella A – MLPS	S	C	-1,4	-1,6	-1,6	-1,4	-1,6	-1,6	-1,4	-1,6	-1,6	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, circa il compenso del Commissario straordinario, composto in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, non superiore a 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, non ci sono particolari osservazioni.

Quanto alla prevista organizzazione della struttura commissariale, verificata la congruità e prudenzialità dei criteri considerati dalla RT nella stima della spesa complessiva annua¹⁴, a partire dalla indicazione dei costi unitari annui per profilo

¹⁴ I dati riportati dal conto annuale della R.G.S, aggiornati al 2022, relativamente al costo medio annuo unitario del personale del Ministero del lavoro sono i seguenti: per i dirigenti di I fascia, la retribuzione media indicata è di 170.196 euro, di cui 64.017 euro di componenti "fondamentali" e 106.179 euro di componenti "accessorie" (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato); per i dirigenti di II fascia la retribuzione media annua indicata è di 116.668 euro, di cui 48.192 euro di componenti "fondamentali" e 68.475 euro di componenti "accessorie" (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato); per i funzionari di III area la retribuzione media annua indicata è di 33.085 euro, di cui 27.065 euro di componenti "fondamentali" e 6.020 euro di componenti "accessorie" (straordinario, altre indennità). Tali dati andrebbero integrati con la contribuzione a carico del dipendente (8,5%) e con l'incremento contrattuale previsto per il triennio 2022-2024

professionale - specificando che per il calcolo del costo annuo del dirigente di livello generale si è tenuto conto dei compensi riconosciuti al personale dirigenziale di livello generale e non del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettere a e b), e analogamente per il calcolo del costo annuo del personale non dirigenziale, per cui si è considerato il compenso medio riconosciuto ai funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera c) - andrebbero forniti maggiori ragguagli sulla congruità dei parametri considerati per la stima degli oneri per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario (lettera d), per cui la RT ha considerato un importo di 24,70 euro orari.

Si osserva che detta quantificazione sembrerebbe sovrastimata dal momento che dall'analisi delle tabelle fornite dalla RT parrebbero incluse, sia per i dirigenti che per i funzionari, le voci relative alle componenti stipendiali, dovute comunque a legislazione vigente dalle amministrazioni di provenienza. Su tale aspetto sarebbe pertanto utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Relativamente al calcolo degli oneri previsti per l'avvalimento di un numero massimo di 5 esperti di comprovata qualificazione professionale, per cui si ipotizza un compenso massimo annuo per singolo incarico pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo in relazione ad un onere rimodulabile, nulla da osservare.

Inoltre, posto che la norma prevede che nell'esercizio delle funzioni il Commissario straordinario potrà avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle altre amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, andrebbero fornite conferme circa l'effettiva neutralità di tali convenzioni, sia per la struttura commissariale che per le Amministrazioni di volta in volta interessate. Poiché la RT non fornisce alcuna indicazione in merito ai parametri adottati nella stima delle spese di funzionamento della struttura commissariale, andrebbero forniti elementi aggiuntivi circa i criteri adottati, anche con riferimento ai fabbisogni logistici (uffici, arredi etc.) e all'invio in missione del personale sul territorio nazionale per le attività dell'organismo, compresa la stipula delle convenzioni con altre Amministrazioni.

Venendo infine ai profili di copertura di cui al comma 3, dal momento che per le annualità 2024 e 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non si hanno osservazioni da formulare,

(5,78%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., conto annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 30, comma 16, e 31, commi 4, lettera c), 8 e 9.

Articolo 8, comma 1

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

La norma, modifica il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilendo che anche le Regioni devono prevedere nei propri regolamenti la possibilità, già riconosciuta agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, di erogare per gli anni dal 2023 al 2026 anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l'incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici e in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala che la RT riferita al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 13 del 2023, ora oggetto di modifica, affermava che la possibilità di erogare compensi aggiuntivi al personale opera per gli enti in possesso di determinati requisiti tra i quali figura anche l'equilibrio di bilancio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che:

- la norma attribuisce una facoltà alle regioni titolari delle misure PNRR che potranno essere esercitate solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio e garantendo l'equilibrio dello stesso,
- la norma istitutiva degli incentivi per funzioni tecniche è assistita da una generale clausola di invarianza ed è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica,
- gli oneri per gli incentivi – ove riconosciuti – rientrano nel quadro economico degli appalti.

Articolo 8, comma 2

(Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni)

La norma reca alcune modifiche al decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di precisare che taluni contratti di lavoro e procedure disciplinati dallo stesso con riguardo all'attuazione del PNRR, sono realizzati in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che reca la disciplina della durata dei contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, le modifiche prevedono la possibilità di durata superiore a trentasei mesi dei contratti in espressa deroga a quanto previsto in materia di durata di contratti a tempo nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Con una modifica intervenuta nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati si è stabilito anche che i contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", possano essere rinnovati o prorogati più di una

volta. Essi, quindi, possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe, nel rispetto massimo del termine di attuazione del progetto e delle risorse assegnate.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma circa la compatibilità della norma con la disciplina europea in materia di durata massima di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni; ciò al fine di escludere nuovi o maggiori oneri legati all'eventuale stabilizzazione del personale interessato.

Articolo 8, comma 2-bis

(Modifica di una disciplina transitoria per la stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine nell'ambito del SSN)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, novella una disciplina transitoria, posta in origine dalla legge di bilancio 2022 e successivamente più volte modificata, volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - di personale avente, in base a rapporti a termine, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), ivi compreso il personale non più in servizio. Le modifiche consentono agli enti del SSN di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato volte alla predetta stabilizzazione fino al 31 dicembre 2025 anziché fino al 31 dicembre 2024. Incidono poi sulla disciplina dei requisiti di anzianità per la stabilizzazione: la normativa vigente richiede di avere maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze di un ente del SSN, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022; il predetto termine del 31 dicembre 2022 è differito al 31 dicembre 2024.

La RT non è presente.

Al riguardo, pur se la stabilizzazione del personale sanitario previsto dalla norma può avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019), andrebbero fornite conferme in merito alla copertura degli effetti della proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 a valere delle risorse stanziare per la copertura del fabbisogno sanitario delle regioni.

Articolo 8, comma 3

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

La norma modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

In particolare:

- viene modificato il comma 4, al fine di prevedere che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di

società in house anche (anziché esclusivamente, come previsto a legislazione previgente) per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato;

- viene modificato il comma 6, al fine di specificare che, nell'ambito delle risorse interne attraverso le quali le società interessate possono provvedere alle attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali per la realizzazione degli investimenti pubblici, va ricompreso anche il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 10;
- viene modificato il comma 6-ter, specificando che l'obbligo per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle menzionate attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali, di non eccedere comunque la data del 30 giugno 2026, si riferisce a quei contratti che abbiano ad oggetto la realizzazione di progetti del PNRR. Si specifica altresì che il progetto al quale è riferita la prestazione lavorativa, che deve essere indicato nei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato a pena di nullità, non è solo il progetto del PNRR, ma anche l'eventuale progetto finanziato con altri fondi europei e nazionali, anche diversi da quelli legati all'attuazione del PNRR.

La RT afferma che la disposizione ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 4

(Supporto tecnico dei Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l'acquedotto del Peschiera)

La norma inserisce i commi 290-bis e 290-ter all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. In particolare, si prevede che:

- i Commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 della medesima legge (Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l'acquedotto del Peschiera) possono avvalersi di un numero massimo di 7 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290 (0,7 per cento). I relativi compensi sono definiti con provvedimento dei Commissari straordinari nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (comma 4, cpv. 290-bis)¹⁵;

¹⁵ L'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Gli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specificano la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

- l'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge n. 197 del 2022 per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge n. 39 del 2023. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

Al riguardo, considerato che gli oneri relativi ai compensi da attribuire agli esperti o consulenti sono posti a carico della Gestione commissariale nell'ambito dei quadri economici degli interventi e che si tratta di oneri facoltativi, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 5

(Abrogazione procedure per l'individuazione degli interventi da finanziare per messa in sicurezza e ammodernamento del sistema acquedottistico del Peschiera)

La norma dispone l'abrogazione del comma 520 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519 (euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ed euro 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera), delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. Alla disposizione abrogata non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa, laddove sopprime il comma 520 della legge n. 197 del 2022, è finalizzata a prevedere che agli adempimenti per il trasferimento delle risorse destinate al progetto di cui trattasi (messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera) si provvede secondo le modalità previste in generale per i Commissari speciali dotati di contabilità speciale. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, a legislazione vigente, gli oneri e le spese relative alla struttura di supporto tecnico, ivi inclusi eventuali incarichi di esperti e consulenti, sono posti a carico del quadro economico dell'opera, come evidenziato con riguardo al comma 4 dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, considerato che alla norma oggetto di abrogazione non erano stati associati effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 6

(Divieto di assunzioni per gli enti locali che non trasmettono documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche)

La norma modifica il comma 1-*quiquies* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016 che prevede una disciplina sanzionatoria (divieto di assunzioni con alcune eccezioni) a carico degli enti territoriali che non rispettano i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e di altri adempimenti contabili.

La modifica prevede che il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali, in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili, non si applichi alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, finalizzato a promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni.

La RT afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che alla norma oggetto di modifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la disapplicazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni deve avvenire, per espressa disposizione della norma novellata, nel rispetto dei limiti di spesa che gravano sugli enti destinatari della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 7

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

La norma nell'inserire il comma 2-*bis* all'articolo 26, del decreto-legge n. 36 del 2022 integra il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente (MASE) di euro 1.500.000 per il 2024. Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 (risorse per il reclutamento di esperti per il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR);
- quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021 (risorse per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 del medesimo articolo).

La RT afferma che la norma non determina quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, precisa che a seguito della riprogrammazione PNRR approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 sono emerse ulteriori e specifiche esigenze di supporto in particolare per i nuovi investimenti REPowerEU di competenza del MASE. Sono entrate inoltre in fase attuativa tutti gli interventi del Piano ed attualmente il numero di beneficiari ammonta a circa 1.500 e sussiste una specifica esigenza di integrazione del supporto tecnico operativo in favore dei Soggetti Attuatori e Soggetti Attuatori delegati in particolare sulle tematiche connesse all'implementazione del sistema di monitoraggio ReGiS ed alle attività di rendicontazione e controllo. Sono inoltre in fase di attivazione le misure di Comunità energetiche e Sviluppo agro voltaico con un numero di beneficiari che si prevede particolarmente elevato ed aggiuntivi rispetto a quelli finora già attivati sul Piano. Queste misure sebbene siano affidate alla gestione del GSE comportano una specifica attività di supporto al coordinamento dei progetti, di controllo, rendicontazione e gestione finanziaria che resta in capo all'Unità di missione del MASE, attività particolarmente significativa anche in considerazione del fatto che è connessa e spesso prodromica ai processi di trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti PNRR che hanno tempistiche di completamento in particolare per l'annualità 2025 e primo semestre 2026 ma il centro dell'attuazione nel 2024.

La RT, in merito alla copertura finanziaria, evidenzia che la norma mira a riqualificare le risorse finanziarie destinate al primo bimestre del 2024 per il contingente esperti per l'attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR previsto dell'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021 che non potranno costituire spesa in considerazione dei tempi di finalizzazione della procedura in atto. Sul punto, viene chiarito che la procedura prevista per il reclutamento del contingente di esperti è in fase di piena attuazione secondo le modalità da ultime aggiornate e si prevede che i primi esperti potranno entrare in servizio, ad esito del processo di selezione in atto e dopo la registrazione dei rispettivi atti contrattuali per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non prima del mese di marzo 2024. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla selezione degli esperti per ogni annualità fino al 2025 è pari a complessivi 9 milioni di euro così ripartiti: per 7,6 milioni di euro per le spese di cui al comma 1 del citato articolo 34 per i compensi degli esperti e per 1,4 milioni di euro di cui al comma 3 per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1 (spese per il fitto locali, gli interventi di sanificazione, la cancelleria, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature informatiche, il potenziamento della rete informatica).

Il primo bimestre del 2024 corrisponderebbe ad un valore complessivo pari a 1,5 milioni di euro in dettaglio come da tabella che segue:

(euro)

	2024	Primo bimestre 2024 (totale anno 2024/6)
Comma 1, articolo 34 DL n. 152/2021	7.600.000	1.270.000
Comma 3, articolo 34 DL n. 152/2021	1.400.000	230.000
Totale	9.000.000	1.500.000

La modifica normativa consente, quindi, di mantenere interamente valida la necessità di garantire il supporto del predetto contingente di esperti per le annualità previste dal decreto-legge richiamato tenuto conto delle varie scadenze (differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti) fissate per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti nello stesso Piano ed allo stesso tempo riqualificare le risorse finanziarie che non potranno essere impegnate per il primo bimestre 2024 destinandole funzionalmente alle finalità di assistenza tecnica e supporto operativo nelle specifiche attività di supporto al coordinamento dei progetti, monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria di competenza dell'Unità di missione del MASE per il fondo di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, per le annualità 2014-2025

Lo stanziamento di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 152, per effetto della norma in esame viene rideterminato nei termini indicati a seguire.

(euro)

	2024	2025	Riduzione anno 2024
Comma 1, articolo 34 DL n. 152/2021	6.330.000	7.600.000	-1.270.000
Comma 3, articolo 34 DL n. 152/2021	1.170.000	1.400.000	-230.000
Totale	7.500.000	9.000.000	-1.500.000

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente (comma 7)	1,5			1,5			1,5		
Minori spese correnti									
Riduzione risorse per il reclutamento di personale per il Ministero dell'ambiente – spese personale (comma 7)	1,3			1,3			1,3		
Riduzione Fondo per il reclutamento di personale per il Ministero dell'ambiente – spese di funzionamento (comma 7)	0,2			0,2			0,2		
Minori entrate fiscali e contributive									
Riduzione Fondo per il reclutamento di personale per il Ministero dell'ambiente – effetti riflessi (comma 7)				0,6			0,6		

Al riguardo, considerato i chiarimenti forniti dalla RT in merito alla possibilità di poter utilizzare parte delle risorse già destinate al reclutamento dei citati esperti ai fini di copertura dell'integrazione del Fondo PNRR di pertinenza del Ministero dell'ambiente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 7-bis (Dirigenza enti locali)

La norma prevede che, per il 2024, i requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti degli enti locali possano derogare ai criteri stabiliti dal Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo, commi 8-10 (Aumento organico dirigenziale Ufficio di gabinetto del ministero dell'agricoltura)

Il comma 8 istituisce a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente.

Il direttore generale, per lo svolgimento dei compiti, si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. A tal fine le risorse utilizzabili sono quelle di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 9). Il comma 891 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha disposto l'istituzione di un fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, di 25 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinato: a) a partire dal 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari; b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

Il comma 10 dispone che per le finalità di cui al comma 8 sia autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT annessa al ddl conferma che l'articolo in esame reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.

Sul comma 8 ribadisce che i prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

Quanto al comma 9 prevede che il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e

formazione. La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito al comma 10, per le finalità di cui al precedente comma 8, autorizza la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nella tabella seguente sono illustrati nel dettaglio gli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale, quantificati sulla base della retribuzione annua pro capite stabilita dal vigente C.C.N.L. per un dirigente di prima fascia:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
8	Istituzione, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale	personale	S	C	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3
		effetti riflessi	E	TC				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10	Riduzione Tabella A – MASAF		S	C	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione della norma che prevede l'istituzione in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, verificata la piena congruità e prudenzialità dei parametri considerati nella stima dei nuovi e maggiori oneri, a fronte dei dati della retribuzione media forniti dal conto annuale della R.G.S.¹⁶ per la posizione professionale dei dirigenti di I fascia del dicastero dell'agricoltura, non vi sono particolari osservazioni.

¹⁶ I dati riportati dal conto annuale della R.G.S, aggiornati al 2022, relativamente al costo medio annuo unitario del personale del Ministero dell'agricoltura sono i seguenti: per i dirigenti di I fascia, la retribuzione media indicata è di 195.991 euro, di cui 67.052 euro di componenti "fondamentali" e 198.278 euro di componenti

Posto che al comma 9 si prevede che il direttore generale in questione si avvalga di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti, anche attraverso convenzioni, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, andrebbe confermato che tale supporto possa essere garantito a valere sulle sole risorse previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i profili di copertura del comma 10, che prevede per le finalità in questione una autorizzazione di spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione disposta dal successivo comma 11.

In merito all'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.¹⁷

Articolo 8, comma 11

(Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura)

La norma incrementa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR, di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 152 del 2021, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

“accessorie” (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

¹⁷ Paragrafo 5.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, di cui all'art. 10 del D.L. 152/2021 (comma 11)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A – MASAF (comma 11)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, commi 12 e 13 ***(Stabilizzazione del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza)***

Le norme recano disposizioni relative al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il comma 12 autorizza l'indizione nel 2024 e nel limite dei posti della dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali vigenti di procedure selettive volte a stabilizzare nei propri ruoli il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con contratti di lavoro di diritto privato. Esperite le procedure selettive, l'Agenzia procede agli inquadramenti in ruolo del personale che le abbia superate. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico.

Il comma 13 riduce a un anno (anziché due anni) il periodo di servizio continuativo presso l'Agenzia, requisito per la riserva di una quota fino al cinquanta per cento dei posti nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali. La riserva di tale quota è – ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021 – effettuabile dall'Agenzia in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, oltre che del personale proveniente dalle società a controllo pubblico, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo.

La RT ribadisce che il comma 12 prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione, nei propri ruoli, del personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che abbia prestato servizio continuativo per almeno 15 mesi presso l'Agenzia entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. L'Agenzia procede agli inquadramenti nel ruolo del personale che abbia superato le prove selettive.

Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico, secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive.

Le assunzioni di personale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente. La proposta normativa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta incide, infatti, sui criteri di selezione e di inquadramento di personale senza incrementare il numero delle unità di personale previste nella dotazione organica attuale (300 unità), di cui all’articolo 12, comma 4, del d.l. n. 82 del 2021, nei limiti della quale tali inquadramenti avvengono. Ai relativi oneri – già sostenuti dall’Amministrazione, essendo le selezioni destinate a personale già in servizio presso l’Agenzia con contratto a tempo determinato, assunto secondo le procedure meglio descritte in sede di relazione illustrativa – si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 18, comma 1, del d.l. n. 82 del 2021. Su tali risorse gravano anche le spese di funzionamento per le relative procedure selettive.

In merito al comma 13, questo prevede che, per le medesime finalità indicate al comma 12, il termine previsto dall’articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto – legge n. 82 del 2021 – che dispone che l’Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), che abbia prestato servizio continuativo presso l’Agenzia per almeno due anni – è ridotto, fino al 31 dicembre 2026, a un anno.

Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente al comma 12, dal momento che le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente, in linea di massima non ci sono particolari osservazioni.

Pur convenendo con la RT in merito alla circostanza che la proposta incide sui criteri di selezione e di inquadramento di personale, senza incrementare il numero delle unità di personale già prevista nella attuale dotazione organica, nei limiti della quale tali inquadramenti avverranno, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla circostanza secondo cui l’inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell’avviso delle procedure selettive, per cui sembrerebbero configurarsi anche differenze nei livelli di inquadramento rispetto a quelli previsti attualmente. Andrebbero pertanto forniti elementi informativi in merito alle vacanze organiche esistenti per distinti livelli/aree professionali presso l’Agenzia e caratteristiche di inquadramento del personale, nonché riguardo alla sostenibilità degli oneri per le relative procedure selettive.

Con riferimento alla copertura, essendo le selezioni destinate a personale già in servizio presso l’Agenzia con contratto a tempo determinato e provvedendosi nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 18, comma 1, del d.l. n. 82 del 2021, nulla da osservare.

Nulla da osservare anche in merito al comma 13, stante il suo carattere ordinamentale confermato dalla RT.

Articolo 8, comma 14 **(Avvocatura dello Stato)**

La norma dispone che al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all’attuazione del PNRR, anche mediante l’omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell’Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell’Avvocatura dello Stato, è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT ribadisce che la norma dispone l’incremento della consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell’Avvocatura dello Stato, di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all’attuazione del PNRR, anche mediante l’omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell’Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
14	Incremento del Fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato	personale	S	C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		effetti riflessi	E	TC				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014		S	C	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, si evidenzia che la finalizzazione delle risorse è espressamente volta a perequare il trattamento economico accessorio del personale delle aree dell'Avvocatura dello Stato con il personale del comparto funzioni centrali, per cui andrebbe verificata l'adeguatezza dell'incremento previsto, fornendo specifiche indicazioni circa i criteri di costo unitari previsti per il restante personale del comparto funzioni centrali rispetto a quello per il personale amministrativo dell'Avvocatura.

Per i profili di copertura, posto che al relativo onere si provvede a carico del fondo per le esigenze di spesa indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁸, con riferimento all'annualità in corso non si formulano osservazioni, posto che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul relativo capitolo di bilancio è stato accantonato, in coincidenza con la data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente a quello oggetto di copertura. Ciò premesso, sarebbe opportuno che il Governo confermasse la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, rassicurando che tale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 8, commi 15, 15-bis e 16
(Organico dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di gabinetto del Ministero della salute)

Il comma 15, aggiornato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁹, incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al dirigente generale vengono attribuiti compiti di consulenza e ricerca nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio; a tale scopo esso può avvalersi del personale del

¹⁸ Capitolo 3073.

¹⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 aprile 2024, pagina 45.

Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria.

Il comma 15-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, dispone l'aumento al 20 per cento, fino al 31 dicembre 2026, della percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.

Il comma 16 dispone sugli oneri recati dal precedente comma 15, statuendo che alla copertura di essi, pari a 178.596 euro per l'anno 2024 e a 306.164 euro a decorrere dall'anno 2025, si provveda:

- quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026;
- a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La RT evidenzia che il comma 15 incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro.

Sul comma 16, conferma che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15, pari ad euro 178.596 per l'anno 2024 e ad euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Ai fini della determinazione dei predetti importi si è tenuto conto del trattamento economico fisso e variabile spettante al Direttore generale del Ministero della salute aggiornato al C.C.N.L. 16 novembre 2023, come dettagliato nella seguente tabella.

--

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
15	Incremento di un'unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della salute	personale	S	C	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
		effetti riflessi	E	TC				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	Riduzione del fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026		S	C	-0,2			-0,2			-0,2		
		Riduzione Tabella A – SALUTE	S	C		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3		-0,3	-0,3

Il comma 15-*bis*, inserito nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 15, verificata la piena congruità e prudenzialità dei parametri considerati nella stima dei nuovi e maggiori oneri, a fronte dei dati della retribuzione media forniti dal conto annuale della R.G.S.²⁰ per la posizione professionale dei dirigenti di I fascia del dicastero della salute, non vi sono particolari osservazioni.

Per i profili di copertura del comma 16, ai sensi del quale si provvede per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024–2026, non vi sono osservazioni posto che come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato dalla dotazione iniziale del Fondo stesso, pari a 16.847.284 euro per l’anno in corso, è già stato accantonato, in coincidenza con la data di pubblicazione del presente decreto, un importo corrispondente all’onere oggetto di copertura.

Per la copertura a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute, non si formulano osservazioni dal momento che

²⁰ I dati riportati dal conto annuale della R.G.S., aggiornati al 2021, relativamente al costo medio annuo unitario del personale del Ministero della salute sono i seguenti: per i dirigenti di I fascia, la retribuzione media indicata è di 234.135 euro, di cui 69.745 euro di componenti “fondamentali” e 164.441 euro di componenti “accessorie” (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato). Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., conto annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

Sul comma 15-*bis*, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, la cui attuazione è assicurata nell'ambito delle sole facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente in favore dell'Agenzia Industrie Difesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 17
(Sistemi informatici del Ministero del turismo)

La norma attribuisce la facoltà al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel settore dei servizi informatici al fine di completare e accelerare alcuni investimenti e riforme del PNRR nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

La RT ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 (spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero del turismo nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema) e nel capitolo di spesa in conto capitale 8700 (spese per l'informatica), iscritti nell'ambito del nuovo CDR 8 – Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica. Nel dettaglio, con riferimento al capitolo 8700, la disponibilità del pg1 (hardware e software di base) è pari a 632.236 euro a decorrere dall'anno 2024, mentre la disponibilità del pg2 (software applicativi) è pari a 61.920 euro per l'anno 2024 e 109.500 euro a decorrere dal 2025. Con riferimento al capitolo 6020, la disponibilità del capitolo pg1 (hardware e software di base) è pari a 18.056,71 euro per l'anno 2024, a 682.575,74 euro per l'anno 2025 e a 757.150 euro a decorrere dal 2026; la disponibilità del pg2 (software applicativi) è pari a 65.904,95 euro per l'anno 2024, a 116.857 euro per l'anno 2025 e a 292.600 euro a decorrere dal 2026.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto che la norma concede una facoltà al Ministero del turismo e considerato il suo carattere procedurale, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 17-*bis*
(Modifiche alla legge di disciplina della professione di guida turistica)

Il comma 17-*bis* apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 190 del 2023, in materia di disciplina della professione di guida turistica:

la lettera a) sopprime l'obbligo di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale per l'esercizio della professione di guida turistica;

la lettera b), modificando l'articolo 4, comma 1, sostituisce le competenze linguistiche con la più specifica conoscenza di almeno una lingua straniera, prevedendo poi che sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; con riferimento all'articolo 4, comma 2, si prevede una modifica della lettera f) nella parte in cui si stabilisce che la partecipazione all'esame di abilitazione sia consentita a coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oltre che a coloro che siano in possesso di una laurea triennale ovvero di una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento. Viene invece ritenuto sufficiente il requisito del possesso di un diploma di scuola secondaria (quindi anche di primo grado) da parte dell'aspirante guida. Inoltre, sempre in riferimento all'articolo 4, comma 2, si prevede la soppressione della lettera g), con la conseguenza che, ai fini della partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, tra i requisiti richiesti non sarà più necessario aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue;

la lettera c), intervenendo sull'articolo 5, commi 2 e 3, prevede che l'elenco nazionale delle guide turistiche abilitate dia atto anche della data di ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 190 del 2023, da parte del professionista e, conseguentemente, che lo stesso elenco venga aggiornato con l'indicazione di tale informazione. Si prevede, inoltre, la soppressione, nell'articolo 5, comma 2, del riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera g) relativo alle conoscenze linguistiche, coerentemente alle modifiche apportate all'articolo 4 dalla presente proposta emendativa;

la lettera d) modifica ampiamente l'articolo 6. In particolare, in relazione al comma 1, lettera b), prevede che, ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, l'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) sia effettuato eventualmente nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere opportunamente integrata. Al contempo, si chiarisce che la tipologia di misura compensativa sia rimessa alla scelta del richiedente. Inoltre, modificando il comma 2, prevede che il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di 24 mesi, in luogo della precedente previsione che stabiliva una durata pari e non inferiore a 24 mesi. Modificando il comma 4 dispone che la prova attitudinale, indetta dal Ministero del turismo, consista nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, come modificato dalla lettera b) della presente proposta emendativa. Sopprime poi i commi 5 e 6 con la conseguenza che, coerentemente alle modifiche apportate all'articolo 4, non sarà più richiesto il possesso di certificazioni linguistiche ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica che ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all'estero. Infine, modificando il comma 7, prevede che la dichiarazione preventiva richiesta ai fini dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007, abbia una durata di 12 mesi e sia presentata dal professionista al momento della sua prima prestazione in Italia;

la lettera e), intervenendo sull'articolo 7, comma 4, prevede che i decreti adottati dal Ministero del turismo individuino solo gli ambiti e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione e di aggiornamento, e non anche le misure e le sanzioni di carattere interdittivo da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del professionista;

la lettera f), integrando l'articolo 12, comma 3, chiarisce che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di

iscrizione all'elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono, tra gli altri, ad intermediari turistici e non a piattaforme digitali.

La RT assicura che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto già previsto in fase di prima approvazione della legge n. 190 del 2023.

In particolare:

- la soppressione del comma 4 dell'articolo 3;
- la modifica del comma 1 dell'articolo 4;
- la modifica della lettera *f*) del comma 2 del medesimo articolo 4;
- la soppressione della lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 4,
- la modifica della lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 6.

riducono gli adempimenti di carattere amministrativo in capo ai professionisti e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo alle modifiche apportate all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 6 della citata legge, considerato che le stesse rivestono carattere ordinamentale, esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In riferimento alle modifiche di cui all'articolo 7, comma 4, si assicura che la proposta emendativa non determina minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto la soppressione concerne le misure e le sanzioni di carattere interdittivo (da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del professionista).

Infine, la modifica relativa all'articolo 12 è di carattere ordinatorio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione al presumibile, significativo aumento dei soggetti che parteciperanno alle procedure abilitative all'esercizio della professione, conseguente all'ammissione alle stesse anche dei soggetti in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado e all'eliminazione del requisito di aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, si ricorda che nella nota trasmessa al Senato il 27 settembre 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva precisato che il costo complessivo derivante dallo svolgimento degli esami abilitativi annuali dal 2025 era stato stimato in 200.000 euro, assumendo prudenzialmente un numero di 5.000 partecipanti; tuttavia, sempre in modo prudenziale, al fine di calcolare l'onere a carico del Ministero del turismo, si era, invece, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30 mila euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), risultava un onere a carico del Ministero del Turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Ne deriva evidentemente che il costo lordo degli esami sembra direttamente (anche se verosimilmente non in modo proporzionale) correlato al numero dei partecipanti, per cui esso dovrebbe accrescersi per effetto della norma in esame. Va tuttavia segnalato che aumenterà anche il contributo complessivo a carico dei

partecipanti, a cagione appunto del loro aumento numerico, e che la RT assumeva prudenzialmente un numero di contributori inferiore al numero di partecipanti. Nel complesso la neutralità dell'insieme dei nuovi effetti finanziari, da valutare anche alla luce di tale ultimo aspetto, andrebbe supportata da elementi di chiarimento, anche se va altresì ricordato che la citata Nota MEF confermava che l'onere derivante dallo svolgimento degli esami di abilitazione era comunque contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Articolo 8, comma 18

(Riduzione della durata di effettivo servizio richiesto per accedere alla qualifica di viceprefetto; divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali)

La disposizione reca una duplice disposizione. La prima disposizione incide sul decreto legislativo n. 139 del 2000, recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia", ed in particolare sul suo articolo 7, relativo alla progressione in carriera. Secondo la norma previgente, il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene (con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno), mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera. Per effetto della novella, è richiesto invece un effettivo di servizio di otto anni e sei mesi. Dunque si viene a ridurre di un anno la durata dell'effettivo servizio dall'ingresso in carriera, richiesto per la progressione in carriera, nel passaggio dalla qualifica di viceprefetto aggiunto a quella di viceprefetto. Una seconda disposizione pone un divieto – valevole fino al 31 dicembre 2025 – di comando, distacco o assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni, del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali. Si tratta di previsione espressamente derogatoria rispetto all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, secondo il quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando (entro quindici giorni dalla richiesta). Il divieto ora disposto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

La RT evidenzia che la norma, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, introduce una modifica al decreto legislativo n.139 del 2000, recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266". In particolare, con il comma in esame si modifica l'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.139 del 2000, riducendo da 9 anni a 6 mesi a 8 anni e 6 mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera il numero di anni necessario ai fini del passaggio alla qualifica di viceprefetto. Ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la carriera prefettizia è unitaria ed è articolata in tre qualifiche (prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto).

In attuazione di una recente modifica introdotta dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, la dotazione organica del personale della carriera prefettizia subirà una rimodulazione,

ripartita in tre fasi, all'esito delle quale la consistenza di quella relativa alla qualifica di viceprefetto risulterà ridotta di 100 posti e quella della qualifica di viceprefetto aggiunto sarà incrementata di n.144 posti.

Invero, con la previgente dotazione organica, si è prodotto:

a) un vuoto in organico nella qualifica di viceprefetto, non colmabile fino a quando il personale con qualifica da viceprefetto aggiunto non abbia maturato i requisiti previsti dall'attuale normativa;

b) la tendenziale saturazione dei posti in organico previsti per la qualifica di viceprefetto aggiunto.

Con la modifica sopra menzionata si è posto rimedio alla criticità sub b).

Permane, tuttavia, la grave problematica indicata sub a), alla soluzione della quale è preordinata la presente disposizione che riduce di un anno – da nove anni e sei mesi a otto anni e sei mesi – il termine minimo di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto per accedere allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di viceprefetto.

Infatti, già a partire dal 1° gennaio 2024, in relazione alla prima fase della predetta rimodulazione e al numero di unità di personale in servizio, si registra una vacanza nella qualifica di viceprefetto pari a 124 unità. A seguito della completa attuazione della disposizione in materia di rimodulazione, e quindi con l'applicazione del complessivo taglio di 100 unità nella qualifica di viceprefetto (1° dicembre 2025), la vacanza di personale nella predetta qualifica al 1° gennaio 2026 - tenuto conto del personale nel frattempo cessato e quello in servizio - registrerà comunque una cospicua carenza pari a n. 89 unità.

Con il vigente requisito di nove anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto, nel triennio 2024/2026 non sarà possibile avviare alcuna procedura di scrutinio comparativo per l'accesso alla qualifica di viceprefetto, atteso che il personale in servizio non ha, e non avrà, ancora maturato detto requisito.

Nella situazione così delineata, peraltro, molte articolazioni dell'Amministrazione dell'interno, comprese numerose Prefetture-U.T.G., già da tempo, lamentano una forte carenza di organico nella qualifica di viceprefetto, con evidenti ricadute sull'ottimale svolgimento delle funzioni demandate alle stesse.

Al fine di intervenire sulle menzionate criticità, la disposizione in commento si limita a ridurre di un anno il periodo di cui al citato requisito di scrutinabilità, senza incidere né sul numero dei posti in dotazione organica, largamente scoperti, né su quello degli eventuali promossi.

Ne risulta conseguentemente ampliata esclusivamente la platea dei concorrenti ai posti disponibili come previsti dalla dotazione organica i quali posti, per ciò stesso, sono già provvisti di idonea copertura finanziaria.

Alla luce di tali considerazioni, la disposizione presenta natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma prevede, altresì che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e

Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025, fatti salvi i comandi, distacchi e assegnazioni in corso, nonché quelli presso gli organi costituzionali.

Assicura che anche detta disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT in ordine al tenore ordinamentale delle disposizioni richiamate, i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito di quelli che sono già previsti ai sensi della legislazione vigente, essendo gli avanzamenti disposti per "merito comparativo" comunque nel numero massimo delle vacanze organiche registrate al termine di ciascun anno, andrebbero comunque forniti elementi di valutazione volti ad escludere eventuali oneri riconducibili all'ipotizzabile velocizzazione dei presupposti per gli avanzamenti nella carriera prefettizia.

Quanto alla previsione di un temporaneo divieto di mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, si concorda con la RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione.

Articolo 8, comma 18-bis
(Convenzioni per la gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dal prefetto)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²¹, per le medesime finalità di cui al comma 18 prevede che il Ministero dell'interno possa stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (Equitalia Giustizia), una o più convenzioni mediante le quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede alla gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle convenzioni medesime, le quali stabiliscono altresì le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007²².

²¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 aprile 2024, pagina 34.

²² Il comma 367 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) disponeva che, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero della giustizia stipulasse con una società interamente posseduta dall'allora Riscossione S.p.A una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 e alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo n. 7 del 2016, provvedesse alla gestione del credito, mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni; b) iscrizione a ruolo del credito. Ai sensi del comma 370, la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

La norma inserita in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che gli oneri saranno disciplinati al momento della stipula delle convenzioni con il dicastero della giustizia e con Equitalia Giustizia Spa e che il Ministero dell'interno potrà provvedervi avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, andrebbe garantito che quest'ultimo disponga delle risorse necessarie per l'attuazione della norma.

Ad ogni modo, si segnala che Equitalia Giustizia Spa è annoverata nelle unità contemplate dal SEC2010 quale Pubblica Amministrazione a fini di contabilità nazionale²³.

Articolo 8, comma 18-ter ***(Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale)***

La norma, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁴, interviene in particolare sul comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 50/2022 prevedendo che nell'esercizio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici e ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto di Poste italiane Spa è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Tale personale è quindi autorizzato a procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica. In sostanza, con la modifica introdotta alla disposizione vigente si specifica che, nell'ambito dell'identificazione degli interessati, il personale di Poste italiane Spa potrà anche attestare la corrispondenza tra immagine fotografica e persona dell'interessato.

L'integrazione, aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli ipotizzabili riflessi, in termini di maggiori oneri, che potrebbero determinarsi in occasione del rinnovo del contratto di servizio di Poste Spa con l'Amministrazione dell'economia e delle finanze, in relazione ai servizi offerti allo Stato per i quali sono previsti specifici stanziamenti in bilancio.²⁵

Articolo 8, comma 19 ***(Personale degli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze)***

La disposizione incrementa il limite di spesa applicabile alle risorse destinate alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento prevista a favore del personale che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - incluso quello con qualifica dirigenziale non generale - per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto

²³ Sotto settore "enti produttori di servizi economici".

²⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 aprile 2024, pagina 34.

²⁵ Cap. 1502 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati (art. 1, comma 685, della legge n. 205 del 2017). Le misure e i criteri di attribuzioni delle maggiorazioni sono individuati con decreto del Ministro nei limiti di spesa stabiliti dal citato comma 685. La norma finora vigente prevedeva un limite di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con la norma in esame si prevede un incremento di 400.000 euro, innalzando tale limite a 5,9 milioni di euro a decorrere dal 2024.

La RT ribadisce che la disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2024, l'incremento degli stanziamenti a copertura dell'indennità prevista all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'esercizio delle funzioni istituzionali, svolte dal personale, anche di livello dirigenziale non generale, in servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa. Considerato che in base all'attuale criterio di riparto l'indennità lorda media è pari a circa euro 8.000 per unità, l'incremento, pari a 400 mila euro annui, consente di destinare la stessa ad ulteriori 50 unità. Ai maggiori oneri introdotti dal presente comma, stimati in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, esprime i seguenti valori in conto maggiori spese /entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
19	Incremento degli stanziamenti a copertura dell'indennità di cui all'art. 1, c. 685, della L. 205/2017, per l'esercizio delle funzioni istituzionali, svolte dal personale, anche di livello dirigenziale non generale, in servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze	personale	S	C	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		effetti riflessi		E	TC				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004		S	C	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, in linea di principio non ci sono osservazioni.

Poiché che la RT riferisce che sulla base del vigente criterio di riparto l'indennità lorda media unitaria è pari a circa euro 8.000 per unità e che l'incremento, pari a 400 mila euro annui, consentirebbe di destinare la stessa ad ulteriori n. 50 unità, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito alla platea complessiva di dipendenti interessati e ai criteri di riparto previsti, riferiti al profilo professionale corrispondente.

Per i profili di copertura, posto che alla compensazione dell'onere previsto per il 2024 e a decorrere dal 2025 si provvede a valere sulla dotazione del F.I.S.P.E iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio triennale 2024-2026, non si formulano osservazioni con riferimento all'utilizzo del Fondo per l'anno in corso, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul relativo capitolo risulta accantonato l'importo oggetto di copertura., Andrebbero invece fornite conferme in merito alle disponibilità libere da impegni alla data di entrata in vigore del decreto-legge per le annualità a decorrere dal 2025.

Articolo 8, comma 20

(Interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera CIPESS in materia di "Programmazione della politica di coesione 2021-2027")

La norma stabilisce che, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78²⁶, finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi della politica di coesione 2021-2027. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse consentiranno di definire in dettaglio le iniziative di supporto e rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle strutture interne e delle altre Amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nei processi di controllo e monitoraggio della spesa degli interventi finanziati con risorse europee.

Per la RT la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sarà attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, già assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dalla tabella 2 della delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n.78.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

²⁶ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94.

Articolo 8, commi 21 e 22
(Risorse per la stabilizzazione di personale ai fini della ricostruzione nei crateri sismici)

Il comma 21 incrementa di euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2024 le dotazioni del Fondo istituito dall'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a supportare gli oneri derivanti dai percorsi di stabilizzazione del personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato in regioni, enti locali, unioni dei comuni ed Enti Parco nazionali ricompresi nei crateri dei sismi 2002, 2009, 2012 e 2016.

Il comma 22 provvede al relativo onere pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2024:

- quanto a euro 1.200.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a euro 1.300.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13 -ter, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 disposta dall'articolo 45, comma 1, del decreto in esame;

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti									
Incremento del fondo che concorre agli oneri per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti delle aree interessate dai sismi del 2009, 2012 e 2016 – personale (comma 21)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Incremento del fondo che concorre agli oneri per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti delle aree interessate dai sismi del 2009, 2012 e 2016 – effetti riflessi (comma 21)				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 22, lettera a))	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (Fondo Controesodo) (comma 22, lettera b))	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-1,3

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria e in particolare all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per le esigenze indifferibili appare necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

In merito all'utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (Fondo Controesodo) si rinvia a quanto eventualmente osservato al successivo articolo 45.

Articolo 8, comma 23

(Società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche) articolo 11 della legge n. 99 del 2022

La norma introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società, previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 350 del 2003, per gli interventi a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di cui all'articolo 6 della legge regionale della Lombardia n. 2/2023) qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società partecipata abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica posto che la società è inclusa nel settore delle Amministrazioni Pubbliche: pertanto il conferimento di capitale è una operazione interna al settore e non incide sui saldi di finanza pubblica, ai fini dei quali ha effetto la realizzazione dell'investimento da parte della società sul quale la disposizione non interviene. In ogni caso, la condizione per la deroga alla legge n. 350 del 2003 è che il conferimento sia effettuato per un importo superiore alle perdite cumulate e preveda una redditività superiore rispetto ad un investimento alternativo, ugualmente a lungo termine, ossia in titoli di Stato nazionali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la norma determina un maggior ricorso all'indebitamento per il finanziamento di un conferimento di capitale a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. Tra l'altro il conferimento deve essere effettuato per un importo superiore alle perdite cumulate ed è condizionato alla previsione di una redditività superiore rispetto ad un investimento alternativo, ossia in titoli di Stato nazionali. Ciò premesso, appare opportuno che sia fornito un chiarimento

in merito agli eventuali effetti sul fabbisogno che potrebbero derivare dal maggior ricorso all'indebitamento.

Articolo 9, commi 1-4 ***(Rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)***

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, istituisce, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo, una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati.

La cabina di coordinamento esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto per l'attuazione dei progetti del PNRR in materia di istruzione e, in tal caso, la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.

Il comma 2 prevede che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio siano comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative volte all'esercizio di poteri sostitutivi o al superamento del dissenso espresso da amministrazione coinvolte nella realizzazione di interventi del PNRR. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative la Struttura di missione PNRR, d'intesa con l'Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR.

Il comma 3 fa salve, nel nuovo quadro, le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR già previste dall'articolo 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68²⁷.

Il comma 4 dispone che la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle norme in

²⁷ L'articolo 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, prevede che il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze siano autorizzati, per il triennio 2022-2024, a reclutare un contingente di 700 unità di personale per le esigenze del Ministero dell'interno e 300 unità per le esigenze della RGS: a tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023.

esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, relativamente al comma 2 (che prevede la costituzione di specifici nuclei per la risoluzione delle criticità, composti da personale già impiegato presso le pubbliche amministrazioni e operante sul territorio) afferma che tale disposizione è da considerarsi neutra dal punto di vista finanziario, considerato che si tratta di personale già impiegato nella P.A. e già retribuito a legislazione vigente, come peraltro espressamente chiarito al successivo comma 4, laddove si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la RT afferma che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come espressamente stabilito al comma 4, la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi o spese o altri emolumenti comunque denominati, e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Al riguardo, si osserva che le cabine di coordinamento sono istituite presso ogni provincia e inoltre in presenza di specifiche criticità attuative può essere prevista la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR. Ciò premesso, pur in presenza di una apposita clausola di neutralità finanziaria oltre che di una clausola di esclusione degli emolumenti comunque denominati, andrebbero fornite informazioni circa la sostenibilità della misura con le sole risorse previste a legislazione vigente. Infatti, la previsione della presenza di un rappresentante della RGS presso ogni cabina di coordinamento nonché del rappresentante delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ciascuna provincia, sembra comunque determinare un numero abbastanza rilevante di rappresentanti che devono presenziare i vari organismi previsti dalla norma. Allo stesso modo la presenza del personale presso i nuclei potrebbe risultare consistente in presenza di criticità diffuse sul territorio.

Articolo 9, comma 5

(Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

La norma autorizza il proseguimento dell'accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall'Ucraina fino al 31 dicembre 2024, termine dello stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 26,2 milioni di euro per il 2024.

Ai conseguenti oneri, come modificati nel corso dell'esame in prima lettura,²⁸ si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Tale disposizione ha previsto uno stanziamento di 274 milioni di euro per l'anno 2024 al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

La RT riferita al testo iniziale conferma che la norma autorizza la prosecuzione dei progetti destinati prioritariamente all'accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina, già inserite nella rete del SAI, mediante la possibilità di proseguimento, fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza, dei relativi progetti.

Nessun ulteriore posto nel SAI viene attivato, rispetto a quanto previsto dall'art. 44, lett c)-*bis* del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

Al fine di consentire la continuità dell'accoglienza dei posti attivati alla data odierna e fino al 31 dicembre 2024, è stato quantificato un fabbisogno di 26.180.903,68 euro, come segue:

- a) per 1.916 posti SAI finanziati fino al 31 marzo 2024, si moltiplica per ciascun progetto il costo *pro die pro capite* in vigore, per il numero di posti, per i 274 giorni rimanenti tra il 31 marzo e il 31 dicembre 2024.

Ovvero, schematizzando, per ciascuno dei 92 progetti:

costo *pro die pro capite** € 40,74 x numero di posti 1916 x 274 giorni: € 21.388.867,54

- b) per i 354 posti, afferenti a progetti SAI ordinari già prorogati con D.M. 55428 del 18 dicembre 2023 fino al termine del 29 febbraio 2024, si moltiplica per ciascun progetto il costo *pro die pro capite* assegnato a partire dal 1° marzo 2024, per il numero di posti, per i 305 giorni rimanenti tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2024.

Ovvero, schematizzando, per ciascuno dei 22 progetti:

costo *pro die pro capite** € 44,38 x numero di posti x 305 giorni: € 4.792.036,14

*I costi medi *pro capite pro die* sono stati ricostruiti sulla base delle medie rispettivamente riscontrate nel territorio nazionale secondo le diverse categorie di progetti interessate.

²⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 aprile 2024, pagina 70.

Si allega di seguito uno schema riepilogativo:

Scadenza	Numero di posti	Fabbisogno
Posti in scadenza al 31.3.24	1.916	21.388.867,54
Posti in scadenza al 29.2.24	354	4.792.036,14
Totale	2.270	26.180.903,68

A tal fine, la disposizione prevede che il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sia incrementato, per l’anno 2024, di euro 26.200.000.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica allegato al testo iniziale espone i seguenti valori in conto maggiori /minori spese correnti ed in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
5	Incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art. 1- <i>septies</i> del D.L. 416/1989	S	C	26,2			26,2			26,2		
	Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’art. 44 del D.L. 1/2018	S	K	-26,2								
		S	C				-26,2			-26,2		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione autorizza la prosecuzione dei progetti destinati all’accoglienza delle persone provenienti dall’Ucraina, già inserite nella rete del SAI, mediante la possibilità di proseguimento, fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza, dei relativi progetti, la RT assicura che nessun ulteriore posto nel SAI viene attivato, rispetto a quanto previsto dall’art. 44, lett c)-*bis* del d.l. 17 maggio 2022, n. 50.

Va tuttavia osservato che la relazione provvede alla sommaria quantificazione di un fabbisogno di 26.180.903,68 euro, fornendo i dati inerenti i posti SAI già finanziati fino al 31 marzo 2024 (n.1.916), che vanno moltiplicati per ciascun progetto il costo unitario *pro die* in vigore per i 274 giorni rimanenti che intercorrono tra il 31 marzo e il 31 dicembre 2024, e, per i 354 posti SAI afferenti a progetti “ordinari” - già prorogati con D.M. 55428 del 18 dicembre 2023 fino al termine del 29 febbraio 2024 - moltiplicando per ciascun progetto il costo *pro die pro capite* assegnato a partire dal 1° marzo 2024, per il numero di posti, per i 305 giorni rimanenti che intercorrono tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2024.

In proposito, richiamando il comma 3 dell’articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero forniti ulteriori elementi e dati idonei a comprovare la congruità dei costi

medi unitari *pro die*, dal momento che la stessa RT rileva che i costi medi *pro capite pro die* sono stati ricostruiti sulla base delle medie rispettivamente riscontrate nel territorio nazionale secondo le diverse categorie di progetti interessate, esponendo altresì i costi *pro die* per tipologia e categoria dei progetti avviati sul territorio nazionale, nonché ogni elemento idoneo a comprovarne la differente gamma di oneri da sostenersi.

Inoltre, poichè durante l'esame in prima lettura è stata modificata la fonte di copertura, andrebbero aggiornati la RT e il prospetto riepilogativo. In ogni caso, premesso che la nuova copertura utilizza stanziamenti già previsti a legislazione vigente per le medesime finalità di accoglienza della popolazione ucraina, sarebbe opportuno un chiarimento sull'entità delle risorse che si trovano sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio che verrebbero riversate all'entrata del bilancio dello Stato nonché sulla sostenibilità di tale riduzione di spese.

Articolo 9, comma 5-bis
(Contributo all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁹, prevede che il contributo forfetario di cui lettera c), comma 1, dell'articolo 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai sensi del quale, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, si riconosce alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano - in relazione al numero delle persone effettivamente accolte sul loro territorio - un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione "temporanea", possa essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che alla disposizione è associata un'autorizzazione di spesa da considerarsi quale limite massimo di spesa, andrebbero fornite rassicurazioni sul fatto che i fabbisogni ipotizzabili in relazione alle due istituzioni sanitarie richiamate dalla norma rientrino nell'ambito del fabbisogno massimo delle unità complessive richiedenti asilo già previsto in relazione alle norme vigenti. Sul punto, si ricorda che tanto la RT annessa alla disposizione originaria (contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2022) quanto quella della norma di proroga per il 2024 (disposta con l'ultima legge di bilancio) hanno calibrato la stima della spesa massima³⁰, assumendo specifiche ipotesi in ordine alla platea degli aventi diritto e al loro arrivo sul territorio nazionale.

²⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 aprile 2024, pagina 34.

³⁰ In particolare, la RT annessa al ddl di conversione del decreto-legge 21/2022 riferiva che la disposizione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 31, prevede che ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il "costo" capitarario medio stimato a carico

Articolo 10

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR)

Il comma 1 prevede la partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di regia per il PNRR, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Il comma 2 modifica la legge 30 dicembre 1986, provvedendo ad espungere le indennità spettanti agli esperti del CNEL tra gli ambiti di disciplina del regolamento dell'ente (lettera a) amplia il novero dei soggetti con cui il CNEL può stipulare convenzioni per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari, prevedendo tale possibilità, oltre che per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, anche per enti del terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici (lettera b).

Il comma 3 stabilisce misure per il rafforzamento della capacità organizzativa del CNEL con riguardo all'Archivio nazionale dei contratti, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge n. 936 del 1986.

In particolare, con la lettera a), si incrementa la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014 di una ulteriore unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale, consentendo, in sede di prima applicazione, il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (10 per cento per la prima fascia e 8 per cento per la seconda fascia), e comunque nel limite massimo di una unità.

Alla lettera b), si autorizza il CNEL a procedere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026 e nei limiti della dotazione organica vigente, di una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area degli assistenti. Tali risorse verranno reclutate mediante espletamento di apposite procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici ed attivazione di procedure di mobilità volontaria.

Alla lettera c) si dispone un potenziamento informatico dell'ente, mediante la previsione dell'inserimento del CNEL nell'elenco dei soggetti – di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157 – che possono avvalersi di Sogei S.p.A., in stretta correlazione con l'implementazione dell'Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro già citato.

Il comma 4 dispone che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che non consente l'attribuzione di

del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua. Tale previsione, proiettata su un massimo di 100.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, faceva stimare un onere massimo complessivo pari ad euro 152 milioni di euro. La citata disposizione è stata poi prorogata dall'articolo 1, comma 392, lettera c) della legge di bilancio 2024, la cui RT asseriva che il “contributo forfettario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ammonta ad euro 385.000.000. Trattasi di importo calcolato sui 12 mesi, considerando l'attuale quantitativo di permessi per protezione temporanea già rilasciati dal Ministero dell'Interno (pari a 183.570 alla data del 17 novembre 2023), oltre una media di 1.000 ingressi/mese, con corrispondente assegnazione della quota forfettaria ridotta per i mesi di effettiva presenza”. Cfr. XVIII Legislatura, RT annessa all'A.S. 2564 di conversione del decreto-legge n. 21/2022, pagina 54; A.S.926 disegno di legge di bilancio 2024, RT annessa al maxiemendamento, pagina 123.

incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), comma 3, e 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile), comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. La deroga in esame concerne la norma che, per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza (la norma restrittiva si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia stato un lavoratore pubblico o privato). Resta comunque ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici; tali limitazioni sono inerenti all'importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico (se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103).

Il comma 5 provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame: si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986 (a norma del quale l'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro). Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT si limita a descrivere i commi 1 e 2.

Conferma che il comma 3 prevede alla lettera a l'incremento della dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro di una unità di dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. L'incremento di una unità dirigenziale di livello generale comporta una spesa complessiva annua quantificata nella seguente tabella, nella quale sono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi all'unità di personale dirigenziale di livello generale (trattamento economico fondamentale e accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi):

CNEL	Stipendio CCNL 2019-2021(13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi (32,70% su retribuzione di risultato)			Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE totali dal 2025	Oneri 2024 per n. 4 Funzionari, 3 Assistenti, 1 Dir. Non Generale (rateo luglio-dicembre)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	47.373,00	25.000,00	64.700,71			236.979,78	13.697,43	250.677,21	1		250.677

L'incremento di una unità dirigenziale di livello non generale comporta una spesa complessiva annua quantificata nella seguente tabella, nella quale sono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi all'unità di personale dirigenziale di livello non generale (trattamento economico fondamentale e accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi):

CNEL	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE totali dal 2025	Onere 2024 per n. 4 Funzionari, 3 Assistenti, 1 Dir. Non Generale (rateo luglio-dicembre)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	27.371,37	20.000,00	40.211,64			147.943,89	8.551,16	156.495,04	1	78.248	156.495

Quindi, alla lettera b) evidenzia che la norma dispone l'autorizzazione in favore del CNEL, nel triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, ad assumere a tempo indeterminato 1 dirigente di seconda fascia, 8 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e 7 unità da inquadrare nell'Area degli Assistenti. È prevista, a decorrere dall'anno 2025, una spesa complessiva annua quantificata nella seguente tabella per il personale non dirigenziale, nella quale sono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi al contingente indicato per le aree (trattamento economico fondamentale e accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi) comprensivi anche dell'incremento contrattuale del 5,78% relativo alla tornata contrattuale 2022-2024 (che assorbe l'IVC 2022-2024). In merito al sopra illustrato incremento dell'organico, occorre altresì precisare che, con riferimento all'anno 2024, è prevista l'immissione in servizio, a decorrere dal 1° luglio 2024, di complessive 4 unità nell'Area dei Funzionari e di 3 unità nell'Area degli Assistenti, nonché del dirigente di seconda fascia.

CNEL	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE totali dal 2025	Onere 2024 per n. 4 Funzionari, 3 Assistenti, 1 Dir. Non Generale (rateo luglio-dicembre)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.968,28	7430,16	32.900,37	12.627,16	45.527,53	2.818,55	48.346,08	2.794,40	51.140,48	8	102.281	409.124
Assistenti	19.351,97	1.620,72	6.160,80	27.133,49	10.413,83	37.547,32	2.259,88	39.807,20	2.300,86	42.108,06	7	63.162	294.756

Agli oneri assunzionali sopra illustrati vanno aggiunti quelli relativi all'espletamento dei concorsi pubblici, alle maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale in questione, nonché quelli connessi alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario che sarà effettuato dal personale non dirigenziale, così come rappresentato nella tabella sottostante.

Svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche	Spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale	Corresponsione dei compensi dovuti al personale per le prestazioni di lavoro straordinario
30.000	25.000	40.000

Nel prospetto seguente è riportato l'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame:

	anno 2024	a decorrere dal 2025
Oneri assunzionali	243.690,58	1.111.052,55
Spese concorsuali	30.000,00	
Spesa di funzionamento	25.000,00	25.000,00
Lavoro straordinario	40.000,00	40.000,00
TOTALE	338.690,58	1.176.052,55

Conferma che il comma 4 stabilisce che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le limitazioni per l'attribuzione di incarichi previste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1 comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 5 ribadisce che ivi si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese in conto corrente e in conto capitale e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
3	Incremento della dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014	personale	S	C				0,3	1,2	1,2	0,3	1,2	1,2
		effetti riflessi	E	TC				0,1	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6
		spese concorsuali	S	C				0,0			0,0		
		spese di funzionamento	S	C				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K				-0,2	-0,6	-0,6	-0,2	-0,6	-0,6	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente osservato sui commi 1 – 3 che le norme provvedono al potenziamento dell'organico dirigenziale del CNEL disponendo l'autorizzazione all'avvio delle relative procedure di reclutamento, su cui la RT fornisce un quadro dettagliato degli oneri in relazione alle diverse tipologie professionali e alle connesse spese di funzionamento da sostenersi per le procedure concorsuali.

In particolare per gli oneri assunzionali, tenuto conto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne gli importi³¹, non ci sono osservazioni.

In merito poi alla quantificazione delle spese di funzionamento per il reclutamento del personale in questione, nonché per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale non dirigenziale, andrebbero comunque indicati i criteri e parametri utilizzati nonché le ipotesi considerate ai fini della relativa stima.

Andrebbero acquisiti ulteriori dati al fine di evidenziare le componenti sottostanti la determinazione delle spese per procedure concorsuali (euro 30.000 per il 2024) e precisato che l'assunzione/conferimento dell'incarico dirigenziale generale verrà disposto a partire dal 2025, posto che in base ai medesimi dati e parametri non risulta che l'entrata in servizio abbia luogo nel corso del 2024.

Sul comma 4, pur considerando che in relazione al comma 9 dell'articolo 5 del D.L. 95/2012 non sono associati risparmi da considerarsi scontati dai tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente, va evidenziato che la norma predispone le

³¹ I dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S, aggiornati al 2022, relativamente al costo medio annuo unitario del personale del CNEL (al 2021 sprovvisto di posizione Dirigenziale di I fascia) sono i seguenti: per i dirigenti di II fascia la retribuzione media annua indicata è di 105.905 euro, di cui 48.483 euro di componenti "fondamentali" e 57.423 euro di componenti "accessorie" (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato); per i funzionari di III area la retribuzione media annua indicata è di 43.000 euro, di cui 30.283 euro di componenti "fondamentali" e 12.718 euro di componenti "accessorie" (straordinario, altre indennità). I dati su esposti andrebbero integrati con la contribuzione a carico del dipendente (8,5%) e con l'incremento contrattuale previsto per il triennio 2022/2024 (5,78%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

condizioni per il sostenimento di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che il finanziamento dei fabbisogni di funzionamento del CNEL è previsto integralmente a carico del medesimo³².

Per i profili di copertura, la norma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto, va osservato che così come configurata la disposizione sembrerebbe predisporre la copertura di un nuovo e maggiore onere di spesa a carico di risorse già previste ai sensi della legislazione vigente. Trattandosi di una copertura non consentita ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte della dotazione ordinaria prevista in bilancio per il CNEL³³ che si renderebbe disponibile per il finanziamento dei reclutamenti in esame³⁴.

Quanto alla prevista compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, rammentato che il capitolo richiamato reca una dotazione di sola "cassa"³⁵, andrebbero fornite rassicurazioni circa la possibilità di ricorrere a tale strumento in considerazione dei fabbisogni correlati all'attualizzazione dei contributi pluriennali per cui tale stanziamento è predisposto ai sensi della legislazione vigente.

³² Capitolo 2178 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

³³ Capitolo 2178 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2024/2026, che reca uno stanziamento pari a 7.116.803 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

³⁴ A tale proposito, si segnala che il bilancio 2024 del CNEL indica entrate complessive pari a 13,2 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di "fonte pubblica" (7,122 milioni a carico del solo bilancio dello Stato) e ben 5,5 milioni di euro di avanzo di amministrazione dall'esercizio precedente. Sul versante della spesa, i macro dati indicano 11,7 milioni di euro di spese correnti (6,507 mln di oneri di personale) e 1,4 milioni di euro di spese in conto capitale. CNEL, bilancio 2024/2026, "Amministrazione Trasparente", sez. del sito *internet*.

³⁵ Capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2024/2026

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

CAPO I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 11

(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

Il comma 1, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, fissa la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori nella misura del 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 2 dispone che la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provveda a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 in favore delle amministrazioni centrali un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 provvedano al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto che la norma sembra determinare una accelerazione nell'erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, andrebbe chiarito se tale circostanza possa determinare una diversa modalità di sostenimento della spesa e di conseguenza riflettersi sui saldi di finanza pubblica in maniera differente rispetto a quanto scontato a legislazione vigente e in particolare in termini di fabbisogno di cassa.

Articolo 12

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi)

I commi 1 e 2, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevedono che alle relative procedure di affidamento e ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati, nonché alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuino ad applicarsi le disposizioni di accelerazione e semplificazione di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che le predette disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato) dei lavori e ai relativi contratti, ma anche agli appalti di servizi e forniture. Tali disposizioni si applicano anche in relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR.

Il comma 3 stabilisce che nel limite delle risorse stanziata a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, continuino ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, e le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Il comma 4, ai fini degli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei suddetti interventi, prevede che le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzino le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del predetto sistema informatico.

Il comma 5, in relazione agli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, conferma le assegnazioni per l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», purché integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi, e purché siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.

I commi 6 e 7 modificano l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di superamento del dissenso, variando i termini relativi all'indizione della conferenza semplificata e prevedendo che in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Le disposizioni del suddetto articolo 13 si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie.

Il comma 8 prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 e ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 - che riguardano i requisiti premiali nell'ambito dei bandi di gara per promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, e di donne - si applichino, relativamente alle procedure di gara rientranti nei settori speciali, soltanto a quelle avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai

soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

Il comma 9, al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 (ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR), adottino i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Il comma 10 modifica l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, prevedendo che la società SACE S.p.A., possa ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio nonché avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato anche con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2024 (anziché entro il 31 dicembre 2023 come previsto a legislazione vigente), fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento³⁶.

Il comma 11 modifica l'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, relativamente all'applicazione di misure di semplificazione nell'ambito delle Zone logistiche semplificate.

I commi 12 e 13 introducono l'articolo 4-*bis* al decreto legislativo n. 222 del 2016, prevedendo semplificazioni ai regimi amministrativi in materia di impresa artigiana. In particolare, si dispone che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana (di cui alle tabelle B.I e B.II allegata al citato decreto legislativo), non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle predette tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Il comma 14 novella l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplinando nel dettaglio il procedimento di concessione della proroga dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA).

Il comma 14-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, nell'integrare l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003 stabilisce che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, ha l'efficacia temporale, comunque di almeno cinque anni, che è definita dallo stesso provvedimento autorizzatorio, salva istanza di proroga.

Il comma 14-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che per il monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, l'autorità competente possa avvalersi di ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni annui, a cui si provvede attraverso i proventi derivanti dalle tariffe previste per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Con un decreto ministeriale sono determinate le risorse da assegnare ad ISPRA annualmente per l'attività di monitoraggio.

Il comma 15 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 22 del 2020. Tale possibilità è concessa qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC.

³⁶ L'articolo 1, comma 269, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) prevede che per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, siano destinate alla copertura delle garanzie, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., pari a 3.000 milioni di euro.

Il comma 16, al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati e non definiti dai citati Commissari, sospende i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi fino al 31 marzo 2024.

Il comma 16-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che, al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativamente alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, nei casi in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico, si intende accolta qualora entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre delle prescrizioni successivamente alla scadenza del termine nonché di adottare determinazioni in via di autotutela. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, viene data la facoltà al soggetto richiedente di comunicare, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione in questione, all'amministrazione procedente, la volontà di avvalersi della nuova disciplina sopra descritta.

Il comma 16-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 9 del decreto-legge n. 181 del 2023 prevedendo che, fino al 31 dicembre 2026, Terna spa, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, possa realizzare mediante denuncia di inizio attività le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, già autorizzate e ammesse a finanziamento a valere PNRR, e purché dotate di determinate caratteristiche tecniche.

Il comma 16-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, consente, in via transitoria fino al 31 dicembre 2025, all'Agazia per l'Italia digitale (AGID) di rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base della dichiarazione presentata dai soggetti gestori delle piattaforme, attestante la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

La RT afferma che le disposizioni in esame recano misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

La RT sottolinea che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si è concluso l'*iter* di approvazione della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già valutata positivamente dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023. Per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché delle ulteriori disposizioni legislative introdotte allo specifico fine di semplificare le procedure di aggiudicazione e la conseguente fase esecutiva degli interventi compresi nel PNRR.

Nel dettaglio, la RT, oltre a descrivere le norme afferma quanto segue:

- in relazione ai commi 1 e 2, che confermano l'applicazione delle misure delle disposizioni di accelerazione e semplificazione anche agli interventi non più finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, le norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali;

- per quanto riguarda il comma 3, che conferma, nel limite delle risorse stanziata a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, l'applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, le disposizioni si configurano, dal punto di vista finanziario, come neutrali, atteso che la stessa precisa che le amministrazioni agiscono sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- riguardo al comma 10, che proroga per la SACE la possibilità di ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio nonché di avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, con riferimento all'attuazione della disposizione vigente, il Gestore SACE ha comunicato che rispetto al portafoglio di garanzie su cauzioni perfezionate al 31 dicembre 2023 a valere su entrambe le misure, per le finalità di supporto agli investimenti pubblici ricompresi nel PNRR o PNC, e pari a 1,3 miliardi di euro, le esposizioni cedute ammontano a circa 400 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le previsioni per l'anno 2024, con riferimento alle garanzie Green da rilasciare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, l'articolo 1, comma 269, della legge di bilancio per l'anno 2024 (legge n. 213 del 2023), ha fissato un impegno massimo assumibile, nell'anno, pari a 3 miliardi di euro per l'intera operatività e stabilito una percentuale massima del 50 per cento per le garanzie da rilasciare in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione di anticipi contrattuali. Con riferimento invece alle garanzie da rilasciare in regime di Co-assicurazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, è stato stimato, nell'ambito dei documenti programmatici (Piano di Attività e RAF per l'anno 2024) approvati dal CIPESS, in data 30 novembre 2023, un potenziale pari a 2 miliardi di euro, quale esposizione potenziale di garanzie su cauzioni, inclusiva anche del portafoglio di garanzie Green. Alla luce di quanto premesso, la proposta non importa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che circoscrive al portafoglio di garanzie su cauzioni rilasciate al 31 dicembre 2024, la possibilità di ricorrere ai predetti strumenti e tecniche di riassicurazione/controgaranzia, ma sempre entro il limite massimo di impegni autorizzati annualmente dalla legge di bilancio, per entrambi gli schemi, rispettivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 269, e articolo 3, comma 5, della legge n. 213 del 2023.

Con riferimento ai commi da 4 a 9 e da 11 a 16, la RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 16-*quater* la RT allegata alla proposta emendativa afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che la previsione introduce temporaneamente una modalità di certificazione delle piattaforme semplificata, mediante la presentazione ad AGID di una “autocertificazione” da parte dei soggetti gestori che attestano la conformità delle piattaforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente, e, pertanto, AGID provvederà all’assolvimento del rilascio di detta certificazione con le modalità previste dalla proposta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2 che confermano l’applicazione delle misure delle disposizioni di accelerazione e semplificazione anche agli interventi non più finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 3, che riafferma, nel limite delle risorse stanziato a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, l’applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, si prende atto che la conferma delle disposizioni avviene nel limite delle risorse stanziato a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si formulano osservazioni.

Relativamente al comma 4, riguardante l’utilizzo da parte delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori dell’apposito sistema informatico per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, considerato che le disposizioni hanno l’effetto di ribadire un utilizzo del suddetto sistema già previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 5, che conferma il contributo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili in favore degli interventi defianziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine di non compromettere la realizzazione di tali interventi, atteso che la norma ribadisce una destinazione di spesa già prevista a legislazione vigente e comunque operante nel limite delle disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 10, relativo alla possibilità per la SACE di ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio nonché di avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato anche con riferimento alle garanzie su cauzioni rilasciate entro il 31 dicembre 2024, si prende atto di quanto chiarito dalla RT secondo

cui il ricorso a tali strumenti avviene comunque entro il limite massimo di impegni autorizzati annualmente dalla legge di bilancio e non si formulano osservazioni.

Relativamente ai commi da 6 a 9, da 11 a 14-*bis* e da 15 a 16-*quater*, infine, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle relative disposizioni.

In merito al comma 14-*ter* che prevede per il monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, l'avvalimento di ISPRA da parte dell'autorità competente, nel limite di spesa di 3 milioni annui, a cui si provvede attraverso i proventi derivanti dalle tariffe previste per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la compatibilità tra l'onere da sostenere per l'avvalimento di ISPRA, nel limite di 3 milioni annui e i proventi derivanti dalle tariffe da applicare ai proponenti da destinare anche alla copertura degli altri oneri istruttori.

Articolo 12-bis

(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

In particolare, il comma 1 esclude la citata verifica preventiva:

- per gli interventi qualificabili come “di lieve entità”, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR;
- per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti;
- per gli interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

Il comma 2 prevede che in caso di interventi, riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come “di media entità”, sia stabilita una modalità semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il comma 3 definisce la qualificazione degli interventi di “lieve” o “media entità”.

Il comma 4 prevede che, nei casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, è sempre possibile, in alternativa alle procedure di cui all'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

Il comma 5 chiarisce che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, resta fermo che non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il comma 6 dispone che la sussistenza dei requisiti che consentono l'esenzione dalle procedure di verifica preventiva di interesse archeologico, di cui ai precedenti commi 1 e 5, o l'accesso alle semplificazioni procedurali di cui al comma 2, nonché la sussistenza dei requisiti per la qualificazione degli interventi come di lieve o media entità ai sensi del comma 3, è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso alla soprintendenza territorialmente competente in via telematica prima dell'avvio dei lavori.

Il comma 7, infine, chiarisce che resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei beni culturali, e quella relativa agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui all'articolo 28, comma 2, del medesimo codice.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12-ter ***(Disposizioni in materia di usi civici)***

Il comma 1 stabilisce che le opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 o afferenti agli investimenti pubblici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico.

Il comma 2 dispone che, per le finalità di cui al comma precedente, la regione, o un comune da essa delegato, si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 o 14-bis della legge n. 241 del 1990 e decorso inutilmente il termine per la valutazione della suddetta compatibilità si applica il silenzio-assenso previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della citata legge. Qualora nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO**

Articolo 13 ***(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)***

L'articolo, composto da un unico comma, modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. 99/2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. La lettera a) prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS *Academy* con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La lettera b) elimina l'attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS *Academy* e non anche per interventi su

quelle già esistenti. La lettera c) introduce due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS *Academy*. La seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS *Academy*. A tal fine, sono apportate modifiche ed integrazioni all'articolo 4, comma 10 (lettera a); all'articolo 11, comma 2, lettera a) (lettera b); all'articolo 14 (lettera c) della legge richiamata.

La RT rileva che l'articolo in esame introduce misure di semplificazione volte a garantire il raggiungimento dei target europei previsti per la riforma 1.2 della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” componente 1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università*” del PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito.

In particolare, sottolinea che alla lettera a) si rende coerente con la normativa vigente il contenuto del decreto di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 99 del 2022.

Alla lettera b) si chiarisce quanto già previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a) della legge, in relazione agli obiettivi prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Si elimina, infatti, il vincolo secondo il quale il Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare anche interventi sulle sedi.

Con la lettera c), con l'introduzione del comma 5-*bis* all'articolo 14 della legge n. 99/2022, si rende facoltativo, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento regionale previsto all'articolo 11, comma 8 della legge 99/2022, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui alla misura 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS” che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS *Academy*. La disposizione, pertanto, non incide in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Con l'introduzione del comma 5-*ter* all'articolo 14 della legge n. 99/2022, si prevede che il Fondo possa finanziare anche le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni, che non possono essere poste a carico del PNRR. La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente: a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2.

A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*; b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione; d) le borse di studio; e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge n. 99/2022.

La destinazione prevista dall'articolo 11, lettera a) della legge n. 99/2022 si pone in linea con l'obiettivo dell'investimento 1.5 M4C1 del PNRR, vale a dire "consentire al sistema degli ITS, con la legge di riforma, di poter raddoppiare il numero delle professionalità formate, potenziando le infrastrutture laboratoriali con il loro adeguamento ai nuovi fabbisogni formativi richiesti dalla transizione verde(Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e dalla transizione digitale (Impresa 4.0), incrementando l'offerta formativa e i percorsi professionalizzanti, creando una piattaforma nazionale di tutti gli Istituti e i corsi attivi, che permetta agli studenti di conoscere le offerte di lavoro per coloro che ottengono una qualifica professionale.”.

D'altronde, rileva che la proposta normativa inserisce solo una ulteriore possibile finalità per utilizzare le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore poiché si limita a chiarire che le risorse, una volta ripartite, possono essere utilizzate anche per eventuali spese di gestione. Il riparto delle risorse del Fondo costituisce comunque un limite di spese e, pertanto, non si determina un incremento del livello di spesa e gli ITS potranno definire, in base alle loro esigenze, a quale delle finalità previste dare priorità di copertura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che le norme in esame ampliano le possibili finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, che opera nel limite delle disponibilità, lasciandone invariata la dotazione, e considerato altresì che esse rendono facoltativo anziché obbligatorio il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS *Academy*, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni modificative, non ci sono osservazioni.

Articolo 14, commi 1-10

(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 –Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

Il comma 1 aggiorna alcune disposizioni del d.lgs. n. 59/2017 (*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione*).

In particolare, alla lettera a), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. Alla lettera b) si prevede che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. Alla lettera c) si dispone, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di

uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR. La lettera *c-bis*), inserita in prima lettura³⁷, prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate per assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione.

Il comma 2, alle lettere a) e b), abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. La lettera *b-bis*) inserita in prima lettura³⁸, abroga la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021 che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione.

Il comma 3 specifica che – in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l'altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale - alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.

Il comma 4 rende annuale – da biennale – la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti..

Il comma 5 dispone al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, demandando a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento.

Il comma 6 prevede che in coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il comma 7 consente una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente

³⁷ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 Aprile 2024, pagina 72.

³⁸ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 Aprile 2024, pagina 72.

di ulteriori 5 unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026.

Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici.

Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.

La RT evidenzia sui commi 1 e 2 che l'articolo in esame introduce misure urgenti per l'attuazione delle riforme relative alla riorganizzazione del sistema scolastico, al sistema di orientamento, al sistema di reclutamento dei docenti, nonché agli investimenti *“Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico”* e *“Nuove competenze e nuovi linguaggi”* della Missione 4 *“Istruzione e ricerca”* - Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università”* del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il comma 1 apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, necessarie a seguito della revisione del PNRR e volte a garantire il raggiungimento dei target previsti dal Piano, per quanto attiene alle riforme R. 2.1 e 2.2. della Missione 4 – C1.

Nello specifico, la lettera a) integra l'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017, al fine di realizzare il raccordo con l'articolo 4, comma 10, della legge 15 luglio 2022, n. 99. In particolare, si prevede che i diplomi di V livello EQF e di VI livello EQF conseguiti all'esito dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, rientrano tra i requisiti di partecipazione al concorso per i soli posti di insegnante tecnico-pratico e, conseguentemente, siano requisito di accesso ai percorsi di formazione iniziale, in virtù del richiamo che il decreto Presidente del Consiglio dei ministri sui percorsi abilitanti opera nei confronti del richiamato articolo 5. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) semplifica l'*iter* procedurale del decreto previsto dall'articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevedendo che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua, prevedendo per le verifiche intermedie e finali criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. Anche tale disposizione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c) inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 18 del d.lgs. n. 59 del 2017 volto a stabilire che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone l'abrogazione espressa del comma 7, dell'articolo 1, [del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](#), ai sensi del quale è stata bandita con D.D. n. 497 del 2020 la procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, in quanto, tale procedura di abilitazione non risulta compatibile con la Riforma del sistema di reclutamento prevista dal PNRR, caratterizzata dall'introduzione di un nuovo modello di formazione iniziale, mediante i percorsi universitari e accademici di cui all'art. 2-*bis* del medesimo d.lgs. n. 59 del 2017. Conseguentemente, per esigenze di coordinamento, dispone altresì l'abrogazione delle parole "*a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7*" di cui alla lettera d) del comma 9 del predetto decreto-legge n. 126 del 2019.

Assicura sul comma 3 che ivi si adegua la vigente normativa in tema di requisiti di accesso ai percorsi di specializzazione al sostegno, al sistema introdotto dalla riforma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, disponendo a tal fine il possesso dei titoli di studio previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non il possesso congiunto dell'abilitazione. In tal modo, si pongono le condizioni per poter rendere più efficaci i corsi di specializzazione, ampliando la platea dei partecipanti alla selezione per l'accesso agli stessi. La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 4, in attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, interviene per assicurare il funzionamento degli Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti, prevedendo che l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente degli istituti per non vedenti e sordomuti sia consentito a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso annuale, e non più biennale, teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito. La previsione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva sul comma 5 che la disposizione è volta a dare piena attuazione alla "Riforma del sistema di orientamento" 1.4 della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. La disposizione nasce dall'esigenza di chiarire la fonte normativa del consiglio di orientamento e fornire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento normativo,

rinviano ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 6 evidenzia che esso è finalizzato a adeguare i contenuti dell'articolo 21 del Dlgs. n. 62 del 2017 alla riforma 1.4 del sistema di orientamento prevista dalla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR e al mutamento di denominazione delle attività di alternanza scuola-lavoro in percorsi trasversali per le competenze e per l'orientamento (PCTO) determinato dalla legge n. 145/2018.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 7 conferma che la disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 possa essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, ai soli fini di poter bandire i concorsi PNRR per assicurare il *target* finale del PNRR di assunzione di 70.000 docenti, fermo restando che le assunzioni potranno avvenire nell'annualità di competenza. Infatti, vista l'impossibilità di determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, si rende necessario prevedere un meccanismo flessibile che possa consentire di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive.

Resta fermo che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente anche negli anni successivi.

Con riferimento al raggiungimento del *target* PNRR specifica che la rimodulazione del PNRR, approvata con CID dell'8 dicembre 2023, ha determinato anche una modifica nel *target* della Riforma del reclutamento dei docenti (M4C1R2.1).

In particolare, il *target* complessivo finale è rimasto invariato (70.000 assunzioni) ma lo stesso è stato suddiviso in 3 diversi obiettivi temporali:

- entro 31 dicembre 2024: 20.000 nuove assunzioni;
- entro il 30 settembre 2025: 20.000 nuove assunzioni;
- entro il 30 giugno 2026: 30.000 nuove assunzioni con accesso al concorso con 60 CFU.

Con riferimento ai concorsi, si riporta di seguito la relativa tempistica:

1) dicembre 2023: indizione concorsi per scuola infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado per circa 44.000 posti (Bando di concorso – DDG 6.12.2023, n. 2576) – con immissione in ruolo a settembre 2024;

2) settembre/ottobre 2024: eventuale secondo concorso in base alle facoltà assunzionali disponibili;

3) luglio/agosto 2025: concorso con approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei vincitori del concorso entro giugno 2026, anche anticipando a favore del MIM le facoltà assunzionali del 2026 sul concorso del 2025, per garantire il raggiungimento del *target* finale PNRR

Per quanto attiene ai requisiti di accesso ai concorsi, per i primi 2 concorsi, banditi entro dicembre 2024, possono partecipare anche i candidati con 24 CFU e 3 anni di servizio. Per l'ultimo concorso è necessario garantire l'accesso a coloro che abbiano maturato i 60 CFU.

Si specifica, inoltre, che il decreto di individuazione del fabbisogno per l'anno accademico 2024/2025, necessario per l'avvio dei percorsi abilitanti è in via di adozione. Nel dettaglio, si prevede che l'offerta formativa per detto anno accademico sia pari a oltre 47.000 posti. Ne discende che, vista la probabile indizione del concorso a settembre/ottobre 2024, i percorsi termineranno in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura concorsuale.

Con specifico riguardo al *target* dei 30.000 docenti reclutati, si precisa che al concorso non solo potranno partecipare i docenti che avranno, nel frattempo, conseguito l'abilitazione, ma anche i partecipanti ai percorsi abilitanti previsti nell'anno accademico 2025/2026. Nelle interlocuzioni con la Commissione europea è stato chiarito, infatti, che saranno ricompresi nel *target* dei 70.000 docenti reclutati con il nuovo sistema tutti i candidati inseriti nella graduatoria concorsuale acquisita entro il termine previsto dal PNRR, vale a dire 30 giugno 2026.

Con riferimento alle modalità di calcolo delle facoltà assunzionali, si riporta il prospetto utilizzato^[1]:

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Primo concorso

- *Disponibilità:* 44.654 posti vacanti dell'organico a.s.2023/2024
- *Avvio:* dicembre 2023
- *Partecipanti:* aspiranti con 24 CFU/CFA (completano con 36 CFU/CFA)
aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
aspiranti già abilitati vecchio regime
- *Nomine:* a settembre 2024 a tempo determinato (se non già abilitati); a settembre 2025 in ruolo
- *Possibile scenario:* è prevedibile che una parte dei posti messi a concorso non venga coperto o che in sede di immissioni in ruolo non venga assegnato. Si potrebbe trattare di almeno 10.000 posti che risultano utili per il secondo concorso

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Secondo concorso

- *Disponibilità:* 24.694 posti (10.000 non assegnati del primo concorso +25.277 nuove disponibilità dell'a.s. 2024/2025 dovute ai pensionamenti -10.583 nomine da vecchi concorsi e GAE)
- *Avvio:* ottobre 2024

- *Partecipanti:* aspiranti con 24 CFU/CFA (completano con 36 CFU/CFA)
aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
aspiranti con 30 CFU/CFA (completano con 30 CFU/CFA)
aspiranti con 60 CFU/CFA
- *Nomine:* a settembre 2025 a tempo determinato (se non già abilitati); a settembre 2026 in ruolo
- *Possibile scenario:* il concorso potrebbe avere una buona copertura stante l'ampia gamma di partecipanti

Terzo concorso

- *Disponibilità:* 18.538 (27.291 nuove disponibilità dell'a.s. 2025/2026 dovute ai pensionamenti - 8.753 da vecchi concorsi e GAE)
- *Avvio:* luglio/agosto 2025
- *Partecipanti:* aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
aspiranti con 60 CFU/CFA
- *Nomine:* da settembre 2026 a tempo determinato per la prima categoria; in ruolo per la seconda

¹¹ Il dato dei pensionamenti e delle nomine in ruolo residue da effettuare dai vecchi concorsi e dalle GAE è frutto di elaborazioni previsionali del sistema informativo

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 8 evidenzia che la disposizione prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, per svolgere attività di supporto alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni sulla digitalizzazione del PNRR. I relativi oneri sono stimati in euro 110.622 per l'anno 2024, in euro 158.031 per l'anno 2025 ed in euro 94.819,00 per l'anno 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

La quantificazione degli oneri per supplenze per un numero complessivo di 5 tra docenti e assistenti amministrativi è stata effettuata tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, considerando i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, e più alto rispetto a quello degli assistenti amministrativi, incrementato con gli ultimi

adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.160,62.

In questo modo, per l'anno 2024, trattandosi di 7 mensilità (1° aprile-30 giugno 2024 e 1° settembre-31 dicembre 2024) a tempo pieno in comando risulta $3.160,62 * 5 * 7 = 110.621,70$.

Per l'anno 2025 il calcolo è di $3.160,62 * 5 * 10 = 158.031,00$.

Per l'anno 2026, trattandosi di 6 mensilità fino al 30 giugno 2026, il calcolo è $3.160,62 * 5 * 6 = 94.818,60$ (da arrotondare a 94.819,00).

Sul comma 9 riferisce che la disposizione prevede che le risorse per la realizzazione delle scuole di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 possono essere utilizzate anche per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR».

La disposizione contiene espressa clausola di neutralità finanziaria, pertanto all'ulteriore finalità prevista dalla norma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 10, la RT conferma che ivi si dispone che i risparmi accertati ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono iscritti nel Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal MEF, previo parere della Conferenza unificata salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
8	Individuazione, da parte dell'Unità di missione per il PNRR operante presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di ulteriori 5 unità di personale (docenti e assistenti amministrativi) da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale	Supplenze	S	C	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
		Supplenze - effetti riflessi	E	TC				0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015 (attuazione attività istituzioni scolastiche)		S	C	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1

Al riguardo, con riferimento all'anticipazione delle facoltà assunzionali (comma 7), la norma specifica comunque che le assunzioni dei vincitori potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente anche negli anni successivi. Non si formulano pertanto osservazioni in proposito, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma da parte del Governo, che l'anticipazione dei concorsi non comporti un conseguente spostamento degli oneri per lo svolgimento degli stessi da un esercizio finanziario all'altro.

Sul comma 8, valutato che si è proceduto a una stima prendendo in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, e più alto rispetto a quello degli assistenti amministrativi, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.160,62 rapportando il calcolo dell'onere alle mensilità dell'anno 2024, dell'anno 2025 e dell'anno 2026, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, posto che si provvede a carico della dotazione del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, andrebbe confermata la riducibilità di tale dotazione senza pregiudizio per le finalità previste dalla legislazione vigente.

Inoltre, in merito al calcolo degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.³⁹.

Sul comma 9 non vi sono osservazioni, trattandosi di destinazione eventuale nei limiti delle risorse disponibili.

³⁹ Paragrafo 5.

Articolo 14, commi 10-bis e 10-ter
(Disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema scolastico)

I commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 14 - introdotti nel corso dell'esame in prima lettura - incrementano di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che l'attivazione dell'esonero e del semi esonero al fine di consentire l'attribuzione dell'incarico di vice preside o vice direttore a docenti di istituti scolastici determina di per sé un fabbisogno aggiuntivo di spesa, correlato alla attribuzione di incarichi di supplenza. Si rende pertanto necessaria una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse previste per il 2024 e a decorrere dal 2025, fornendo indicazioni puntuali circa la platea interessata.

Articolo 14, commi 11 e 12
(Disposizioni inerenti la definizione in tema di organici del personale A.T.A. per l'attuazione del PNRR)

Il comma 11, reca disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale ATA, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, alla lettera a), che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico.

La lettera b) introduce i commi da 1-bis a 1-quinquies all'articolo 20-bis del D.L. n. 145 del 2023.

Il comma 1-bis dell'articolo 20-bis dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, delle risorse relative alla Missione n. 4, Componente n. 1 del PNRR (concernente "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"). Tali risorse sono volte ad incrementare (anche mediante riassegnazioni di spesa) gli stanziamenti allocati sui capitoli destinati alla corresponsione delle retribuzioni del personale scolastico a tempo determinato di cui al comma 1 dell'art. 20-bis, fino al termine delle attività didattiche. A tal fine si tiene conto, specifica la norma in esame, dei dati contrattuali inseriti nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.

Il comma 1-ter demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il monitoraggio, da effettuare entro il 1° aprile 2024, dei contratti a tempo determinato in oggetto stipulati nell'esercizio 2024. Il medesimo Ministero comunica le risultanze del predetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze

entro il 15 aprile 2024 al fine del versamento delle risorse all'entrata del bilancio. Si procede al versamento degli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per i contratti suddetti.

Il comma 1-*quater* prevede che siano accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) pari alle somme versate all'entrata del bilancio ai sensi del comma 1-*bis*. Tale accantonamento è previsto nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico. All'esito di tale rendicontazione (comma 1-*quinquies*) il Ministero dell'istruzione e del merito richiede il disaccantonamento entro il 30 novembre 2025 per la quota corrispondente alle effettive risultanze della medesima rendicontazione.

Il comma 12, analogamente a quanto previsto dalla lettera a) del comma 11, prevede che, relativamente agli incarichi di personale amministrativo e tecnico, gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato possano essere attivati, ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis.1* del decreto-legge n. 75/2025, nel caso di rinuncia all'incarico, anche attingendo le istituzioni scolastiche alle graduatorie di istituto.

La RT evidenzia sulla lettera a) del comma 11, che la disposizione interviene al fine di chiarire le conseguenze della rinuncia all'incarico temporaneo del personale amministrativo di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 145/2023 prevedendo la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere, in caso di rinuncia, alle graduatorie di istituto. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera a) prevede che per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti relativi agli incarichi temporanei sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024. La disposizione presenta carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva invece che la lettera b) inserisce i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*.

Con il comma 1-*bis*, si prevede che al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche e assicurare il tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.

Con il comma 1-*ter* si prevede che, entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettui un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al

comma 1-*bis*, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

Il comma 1-*quater* prevede che, nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-*bis*.

Il comma 1-*quinqes* prevede che in esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-*quater* per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.

La predetta lettera c) interviene al fine di garantire il pagamento celere degli incarichi di cui all'articolo 20-*bis* del D.L. n. 145/2023. Detta previsione, unitamente all'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del D.L. n. 75/2023 consente alle istituzioni scolastiche di ricorrere al supporto tecnico e operativo nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021 in base al quale *“al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (...) le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”* e della circolare MEF n. 4 del 2022 secondo la quale *“le attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea” sono rappresentate, altresì, da “altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.”*

I relativi oneri sono a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. La disposizione in argomento interviene al fine di provvedere al pagamento di detti incarichi nelle more dell'approvazione della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR.

La disposizione, pertanto, consente di versare all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, le risorse le risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle

attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 1° aprile 2024, effettuerà un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è accantonata e resa indisponibile, per un ammontare pari alle predette somme versate all'entrata.

Sul comma 12 ribadisce che la norma esplicita le conseguenze della rinuncia all'incarico di cui all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75/2023, prevedendo la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

L'unico comma prevede modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144:

- alla lettera a) modifica il comma 2, recante i criteri cui il Governo deve attenersi nella adozione dei regolamenti di riforma degli istituti tecnici.

- alla lettera b) modifica il comma 3, che consente agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica di acquisire certificazioni attestanti le competenze in uscita corrispondenti ai diversi livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. La modificazione apportata con la disposizione in commento introduce una disciplina più flessibile, ai sensi della quale sono gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica a poter richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo sopra citato, per poter mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato

La RT evidenzia che l'articolo in esame intende agevolare il processo di riforma dell'istruzione tecnica, avviata con il decreto-legge n. 144/2022 che prevede l'adozione, entro il 31.12.2023, di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n.400/1988, previo parere della Conferenza Stato regioni (che costituisce target specifico per il definitivo conseguimento della milestone europea).

Nello specifico, la disposizione in esame specifica meglio alcuni criteri previsti dal citato decreto-legge per l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo, in modo da ridurre l'eccessiva ampiezza di talune previsioni e consentire un'adozione puntuale dei regolamenti, nonché garantire la tempestiva adozione dei provvedimenti

attuativi e, quindi, l'implementazione della riforma secondo quanto previsto dal cronoprogramma del PNRR, eliminando l'adozione di alcuni decreti attuativi, previsti dal testo vigente del decreto-legge n. 144/2022.

Le lettere a) e b) hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, dal momento che le norme in esame apportano alcune modifiche di carattere ordinamentale ai criteri cui l'esecutivo deve attenersi per l'emanazione dei decreti regolamentari, i quali devono essere adottati nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, non ci sono osservazioni.

Articolo 15-bis
(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁰, prevede che al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato, nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

La **RT** allegata all'emendamento afferma che la misura, seppur derogatoria per l'arco temporale indicato dei tetti di spesa in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali e per il ricorso ai contratti di lavoro flessibile, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto consente e limita tale deroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione.

Al riguardo, occorre evidenziare che la disposizione si pone in espressa deroga sino al tutto il 2027 ai limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010, stabilendo un incremento del 40 per cento della spesa per il personale scolastico,

⁴⁰ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni, 11 aprile 2024, pagina 71.

educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sul punto, si ricorda che in relazione alla norma derogata, nella sua formulazione iniziale, erano stati a suo tempo quantificati effetti finanziari, in conto minori spese, solo relativamente al comparto delle Amministrazioni centrali⁴¹ e che in relazione anche alla deroga di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 66/2014 per i comuni della regione Sardegna, la RT assicurava la neutralità della deroga⁴². Invece, in relazione alla deroga disposta dal comma 2 dell'articolo 9-*decies* del decreto-legge n. 78/2015 per gli enti del Servizio sanitario della regione Lazio, la RT stimava maggiori oneri⁴³ pur non considerandone l'impatto in termini di correzione dei saldi, dal momento che alla norma derogata non erano stati associati risparmi di spesa formalmente riferibili al comparto delle Amministrazioni territoriali, da ritenersi pertanto già scontati ai sensi della legislazione vigente.

Alla luce di tali elementi, andrebbe solo confermato che non sono ipotizzabili effetti correttivi dei saldi tendenziali.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

L'articolo è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto ed il regime della dotazione organica ad essa assegnata. L'istituzione della Scuola costituisce specifica attuazione della Riforma 2.2 della missione 4, Componente 1, del PNRR.

In particolare, il comma 1 reca modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 agli articoli 16-*bis* e 16-*ter*. In particolare le novelle prevedono alla lettera a): al numero 1) la modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 16-*bis*, prevedendo che la Scuola di alta formazione dell'istruzione è istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro; al numero 2) si modifica il comma 2 dell'articolo 16-*bis*, sopprimendo le parole che attribuiscono alla Scuola di alta formazione dell'istruzione "autonomia amministrativa e contabile"; inoltre prevede che le convenzioni con le università, le istituzioni AFAM e gli altri soggetti pubblici e privati fornitori di servizi certificati di formazione, finora stipulabili direttamente dalla Scuola, siano ora stipulate dal Ministero; al numero 3) si modifica il comma 3 dell'articolo 16-*bis*, eliminando il riferimento che qualifica il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale della Scuola come "organi" di quest'ultima; secondo la novella operata, la Scuola è ora "composta" da tali soggetti; al

⁴¹ Cfr. XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagina 96.

⁴² Cfr. XVI Legislatura, RT annessa all'A.S.1465, che assicurava che "la disposizione, che esclude dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, C. 78/2010 le assunzioni previste dai progetti speciali "cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" della Regione Sardegna, opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", pagina 21.

⁴³ Cfr. XVII Legislatura, RT di "passaggio" annessa all'A.C. 3262, pagina 44.

numero 4) si modifica il comma 4 dell'articolo 16-*bis*, sopprimendo le parole che conferiscono al Presidente la rappresentanza legale della Scuola e quelle che prevedono che l'elaborazione, da parte del Presidente, delle strategie di sviluppo dell'attività di formazione richiedano l'intesa con il direttore generale della Scuola (su cui si veda infra, al successivo numero 6)); al numero 5) si modifica il comma 5 dell'articolo 16-*bis*, dedicato alle funzioni del Comitato di indirizzo: tra tali funzioni, vengono soppressi i riferimenti all'esecuzione degli atti, alla predisposizione delle convenzioni e allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Tali compiti vengono sostituiti con un più generico riferimento alla "predisposizione degli atti di competenza della Scuola". Inoltre, il riferimento al direttore generale, che costituiva il soggetto operativo tramite cui le funzioni sopra citate venivano espletate, è sostituito da un riferimento alla segreteria tecnica (di cui si veda subito infra); al numero 6) si modifica, in diversi punti, il comma 6 dell'articolo 16-*bis*, sostituendo la Direzione generale della Scuola con una segreteria tecnica di supporto, operante in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito, e coordinata da un direttore generale. Rispetto al testo previgente, il direttore generale resta nominato, con mandato di tre anni rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, tra i dirigenti del Ministero o di altre amministrazioni, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. Nel caso dei dirigenti ministeriali, tuttavia, è soppresso il riferimento alla necessità che essi siano collocati fuori ruolo, in coerenza con la nuova collocazione, interna al Ministero, della Scuola; al numero 7) si sostituisce integralmente il comma 8 dell'articolo 16-*bis*, dedicato a definire la dotazione organica della Scuola e le relative procedure di reclutamento. Il nuovo comma 8 conferma quanto previsto dal testo previgente in ordine all'ammontare dell'organico complessivo della Scuola, che sarà composto da un dirigente di prima fascia, da un dirigente di seconda fascia e da dodici unità di personale. Tuttavia, si specifica che tale personale non sarà reclutato dalla Scuola, ma dal Ministero, e sarà utilizzato al fine garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola. Per quanto riguarda il personale amministrativo si conferma il ricorso, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, alle graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. Per quanto riguarda l'incarico del dirigente di seconda fascia, anche qui in coerenza con la nuova collocazione della Scuola, si prevede che esso sia conferito secondo le ordinarie procedure previste per i Ministeri dall'articolo 19 del decreto testo unico sul lavoro pubblico di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e non più, come nel testo previgente, che sia conferito dalla Scuola a dirigenti collocati fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti; Al numero 8) si modifica il comma 9 dell'articolo 16-*bis*, concernente gli oneri finanziari connessi all'istituzione della Scuola e la relativa copertura. Esso riformula al ribasso la previsione di spesa, riducendola dai 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 sinora previsti a 1.553.190 euro per il 2024 e 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per quanto riguarda la copertura essa è garantita, per il triennio 2024-2026, non più tramite i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ma tramite corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Resta invece confermato, per gli esercizi finanziari a decorrere dal 2027, il ricorso alle risorse destinate al finanziamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui ai commi da 121 a 123 della legge sulla "Buona scuola

Alla lettera b), si modifica l'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n. 59 del 2017, rubricato "Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti", al numero 1) si modifica l'alinea del comma 2 dell'articolo 16-*ter*, specificando che la Scuola, nel coordinare la struttura dei percorsi triennali nei quali si articola il sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti, deve farlo in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito; al numero 2) si modifica la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16-*ter*, specificando che la Scuola si occupa della definizione delle linee guida per l'accREDITAMENTO delle istituzioni deputate ad erogare la formazione, e non dell'accREDITAMENTO,

come previsto dal testo previgente. Come si è detto sopra, dell'accreditamento si occuperà direttamente il Ministero.

Alla lettera c) si dispone l'abrogazione dell'allegato A del decreto legislativo n. 59 del 2017, che conteneva la dotazione organica della Scuola.

Il comma 2 conferma gli atti già adottati e, fino alla naturale scadenza del mandato, gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-*bis* previgente, specificando che il direttore generale in carica subentra nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola.

Il comma 3 conferisce al Governo il compito di apportare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le necessarie modifiche, conseguenti alle novelle di cui si è dato conto sopra, al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che ha definito l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della Scuola (si tratta del decreto ministeriale n. 255 del 27 settembre 2022).

La RT evidenzia che l'articolo in esame è volto a conferire maggiore organicità ed efficacia all'azione della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, come introdotto dall'articolo 44, lettera i) del decreto-legge n. 36 del 2022. A seguito della concreta istituzione della Scuola, l'originaria previsione di spesa si è rivelata non idonea per far fronte a tutti gli adempimenti gestionali e amministrativi propri di un ente autonomo, come definito dal citato art. 16-*bis*. La presente disposizione intende riportare la Scuola di alta formazione nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito. In questo modo, non solo si garantisce la razionalizzazione della gestione e delle spese a cui provvederà il Ministero, ma si consente alla Scuola di operare in modo più efficiente.

Il comma 1, lettera a), nn. 1), 2) 3) 4) 5) e 6), interviene sull'articolo 16-*bis* del Dlgs. n. 59 del 2017 per precisare che la Scuola di alta formazione è istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito e opera alle dirette dipendenze dello stesso e in raccordo con il competente dipartimento. Conseguentemente, vengono eliminati i riferimenti all'autonomia amministrativa e contabile della Scuola e agli organi della stessa. Viene, inoltre, prevista, a supporto della Scuola, una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, che opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1, lettera a) n. 7 sostituisce il comma 8 del citato articolo 16-*bis* con cui si prevede, per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale CCNL Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo.

La norma determina una razionalizzazione degli oneri previsti, poiché la collocazione della Scuola nell'alveo del Ministero elimina le spese di funzionamento necessarie per la locazione della sede e le relative utenze.

Ai fini della determinazione degli oneri di spesa, specifica quanto segue.

Come già previsto dal citato articolo 16-*bis* del Dlgs. n. 59 del 2017 e dalla relazione tecnica a corredo, il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una

sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento che, in via prudenziale, è stato quantificato in misura pari allo stipendio di un dirigente di prima fascia del Ministero dell'istruzione e del merito. Se non dipendente pubblico, il Presidente svolgerà l'incarico a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

La segreteria tecnica a supporto del comitato d'indirizzo è coordinata da un direttore generale. Come stabilito dal citato articolo 16-*bis* del Dlgs. n. 59 del 2017 e dalla relazione tecnica a corredo, il Direttore generale resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE UNITARIO – importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	60.102,87	23.067,48	83.170,35	
Retrib. Posizione fissa	39.803,20	15.276,47	55.079,67	
Retrib. Posizione variabile (media)	64.028,38	24.574,09	88.602,47	
Retrib. Risultato medio	33.474,91	10.946,30	44.421,21	
SUB TOTALE L.S.			271.273,70	286.953,32

Con riguardo al dirigente di II fascia, si riportano di seguito i relativi emolumenti:

DIRIGENTE II FASCIA – importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	47.015,77	18.044,65	65.060,42	
Retrib. Posizione fissa	13.345,11	5.121,85	18.466,96	
Retrib. Posizione variabile (media)	16.803,81	6.449,30	23.253,11	
Retrib. Risultato medio	17.884,41	5.848,20	23.732,61	
SUB TOTALE L.S.			130.513,11	138.056,77

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'Area III, F1 si stimano i seguenti importi:

FUNZIONARIO ex A3/F1 UNITARIO– importo unitario per 13 mens.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri a carico Amm.ne	Totale lordo Stato	Onere unitario adeguato con l'aumento del 5,78% previsto per il CCNL 2022-2024
Stipendio	25.241,43	9.687,66	34.929,09	
Diff.le art 52 CCNL 2019-2021	219,05	84,07	303,12	
Ind. di amm.ne	4.529,52	1.738,43	6.267,95	
Retrib. produttività media	5.254,71	1.718,29	6.973,00	
SUB TOTALE L.S.			48.473,16	51.274,91

Al totale delle spese di personale vanno aggiunti le spese per il funzionamento, nonché i rimborsi ai membri esterni del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico internazionale.

Con riferimento alle SPESE DI FUNZIONAMENTO, si stimano gli oneri di seguito riportati, coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023.

SPESE DI FUNZIONAMENTO		
ANNO 2024	A REGIME DALL'ANNO 2025	
140.911,68	9.392,88	
	2024	2025 A DECORRERE
CARTA	318,52 €	318,52 €
CANCELLERIA	14.236,75 €	136,75 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	14.000,00 €	0,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	454,70 €	454,70 €
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	818,23 €	818,23 €
NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI	45,58 €	45,58 €
beni mobili per ufficio	48.545,87 €	0,00 €
NOLEGGIO E LEASING MEZZI DI TRASPORTO	113,68 €	113,68 €
TELEFONIA FISSA	1.227,35 €	1.227,35 €
ENERGIA ELETTRICA	2.568,38 €	2.568,38 €
ACQUA	622,85 €	622,85 €
GAS	1.227,35 €	1.227,35 €
TRASPORTI TRASLOCHI FACCHINAGGIO	29.581,99 €	0,00 €
PULIZIA E LAVANDERIA	12.682,05 €	682,05 €
ALTRI SERVIZI AUSILIARI	13.522,79 €	231,85 €
nettezza urbana	636,47 €	636,47 €
ONERI POSTALI	309,12 €	309,12 €
	140.911,68 €	9.392,88

Pertanto, l'onere complessivo risulta pari a:

Costi	Importo annuo lordo Stato	
Presidente	286.953,32	
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	286.953,32	
n. 1 Dirigente di seconda fascia	138.056,77	
n. 12 funzionari area III F1	615.298,93	
Rimborsi spese per il Comitato d'indirizzo e scientifico internazionale	80.000,00	
Spese di funzionamento	Per il 2024: 140.911,68	A decorrere dal 2025: 9.392,88
TOTALE PER L'ANNO 2024	1.548.174,02 euro	
TOTALE A DECORRERE DALL'ANNO 2025	1.416.655,22 euro	

Il comma 1, lettera a), n. 8 modifica la norma di copertura delle spese per la Scuola di alta formazione di cui alla riforma 2.2 del PNRR. In particolare, si specifica che i relativi oneri sono a valere su fondi nazionali, nel rispetto delle regole europee del PNRR, le quali escludono la copertura di spese per il funzionamento con fondi PNRR.

Le spese predette sono quantificate secondo i seguenti importi: 2 milioni di euro per l'anno 2023, 1.553.190 euro per l'anno 2024 e 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La copertura delle stesse è garantita mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Si precisa poi che, a decorrere dall'anno 2027, le spese predette sono finanziate mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il comma 1, lettera b) apporta modifiche di solo coordinamento normativo all'articolo 16-ter del Dlgs. n. 59/2017, al fine di allinearne il testo al nuovo assetto conferito alla Scuola.

La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c) dispone l'abrogazione dell'Allegato A di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che indica la dotazione organica della Scuola di alta formazione, in conseguenza del nuovo assetto della stessa.

La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2 riferisce che per garantire la continuità dell'azione amministrativa, conferma tutti gli atti della Scuola già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, che si intendono confermati fino alla naturale

scadenza, ovvero quello del Presidente e dei componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Con riferimento al ruolo di coordinatore della segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017 si prevede il subentro nell'incarico del Direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, la relativa quantificazione rimane inalterata rispetto a quanto già previsto nella relazione tecnica dell'articolo 44, comma 1, lett. i) del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022 che ha modificato l'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, al netto degli adeguamenti contrattuali intercorsi.

Sul comma 3, evidenzia che la norma dispone il necessario aggiornamento del decreto, già adottato, afferente all'organizzazione della Direzione generale della Scuola di alta formazione. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Letta	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	a)	personale	S	C	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
		effetti riflessi	E	TC				0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
		Riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell'istruzione all'interno del Ministero dell'istruzione e del merito	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		spese di funzionamento	S	C	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
		Riduzione Tabella A - MIM	S	C	-1,6	-1,4	-1,4	-1,6	-1,4	-1,4	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4
		Azzeramento delle risorse attualmente destinate alle spese di funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione	S	C										
		Adeguamento della copertura finanziaria di cui all'art. 16-bis, c. 9, del D.Lgs. 59/2017 ai minori oneri derivanti dalla riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell'istruzione	S	C										

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che il comma 1, lettera a), n. 7, provvede all'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di n.1 dirigente di prima fascia, di n.1 dirigente di seconda fascia e di n.12 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo.

La RT assicura che le norme determinano una razionalizzazione degli oneri previsti, poiché la collocazione della Scuola nell'alveo del Ministero elimina le spese di funzionamento necessarie per la locazione della sede e le relative utenze, prevedendo, altresì, che ai membri del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale spettino esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

In merito alla segreteria tecnica, si prevede che essa sia d'ora innanzi coordinata da un direttore generale, di cui la RT fornisce il quadro di sintesi degli emolumenti spettanti ai sensi della legislazione vigente, così come riguardo alla posizione dirigenziale di II fascia e al personale della III Area (n. 12 unità), di cui sono riportati i valori della retribuzione annua lorda. A tale proposito, verificata la sostanziale congruità e prudenzialità dei parametri retributivi considerati nella stima della retribuzione annua lorda per ciascuno dei profili professionali indicati⁴⁴, non ci sono particolari osservazioni.

Venendo alle spese per il funzionamento, e per i rimborsi ai membri esterni del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico internazionale, per le quali la RT fornisce un prospetto di sintesi delle voci di spesa previste ai fini del calcolo degli oneri attesi per il 2024 e dal 2025, andrebbero forniti chiarimenti in merito al previsto onere a decorrere dal 2025 che risulta sensibilmente inferiore a quello previsto per il corrente anno.

In merito al comma 1, lettera a), n. 8), si rileva che la RT non fornisce i criteri e parametri adottati nella stima.

La relativa copertura è garantita mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. In proposito, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si rileva che il prospetto riepilogativo, riferito al triennio 2024-2026, espone due righe senza l'indicazione di valori (per l'azzeramento delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Scuola e per l'adeguamento della copertura finanziaria ai minori oneri derivanti dalla riorganizzazione della Scuola): in proposito non si

⁴⁴ I dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S relativamente al costo medio annuo unitario del personale dell'istruzione sono i seguenti: per i dirigenti di I fascia, la retribuzione media indicata è di 186.037 euro di cui 66.335 euro di componenti "fondamentali" e 119.701 euro di componenti "accessorie" (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato); per i dirigenti di II fascia la retribuzione media annua indicata è di 94.134 euro, di cui 48.034 euro di componenti "fondamentali" e 46.099 euro di componenti "accessorie" (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e di risultato); per i funzionari di III area la retribuzione media annua indicata è di 29.230 euro, di cui 22.906 euro di componenti "fondamentali" e 6.324 euro di componenti "accessorie" (straordinario, altre indennità). I dati su esposti andrebbero integrati con la contribuzione a carico del dipendente (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

formulano osservazioni considerato che i relativi effetti troveranno manifestazione a decorrere dal 2027.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 17

(Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

Il comma 1 reca interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti” (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come *target* finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

Le norme modificano la legge n. 338 del 2000 al fine di semplificare l’attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia.

In particolare, si introducono, tra l’altro, le seguenti novità:

- la soppressione all’articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000 dell’indicazione delle risorse (660 milioni di euro) nell’ambito della dotazione complessiva della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, specificamente destinate all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;
- la modifica dei potenziali soggetti destinatari (imprese, operatori economici e soggetti privati) delle risorse da destinare all’acquisizione di disponibilità di nuovi posti letto.
- la possibilità di erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell’immobile, in un’unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;
- l’estensione ai proprietari degli immobili (ove non coincidenti con i soggetti aggiudicatari), della possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d’imposta, per una quota massima pari all’importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo;
- la modifica del regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria;
- semplificazioni procedurali relative ai cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie. In particolare, il comma 6 del nuovo articolo 1-*quater* dispone che, qualora a seguito del mutamento della destinazione d’uso, il valore della rendita catastale dell’immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché sulle imposte ipotecarie e catastali;
- la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell’università e della ricerca al finanziamento delle attività in esame. Tali somme non possono essere oggetto di accantonamento. Inoltre, si dispone che gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla stessa legge n. 338 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d’ufficio.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, introduce il comma 3-*quater* all'art. 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, in materia anch'esso di edilizia universitaria, prevedendo che, al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'art. 1, comma 4-*ter* della legge n. 338 del 2000, sono svolte con il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al precedente periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili al conseguimento dell'obiettivo (target) M4C1-30 (della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza). I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui medesimi fondi di cui al comma 1 dello stesso art. 11, per ciascun anno dal 2024 al 2041.

Il comma 2 modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, che disciplina il "Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR".

Si prevede, in particolare, che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, possa, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 106, della citata legge n. 145 del 2018, nei seguenti casi:

- accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari;
- supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca.

Si riduce inoltre la tipologia degli interventi per i quali le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici possono avvalersi della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito all'estensione ai proprietari degli immobili (ove non coincidenti con i soggetti aggiudicatari), della possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d'imposta, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la concessione di tale beneficio avviene nei limiti della copertura individuata dall'articolo 1-*bis*, comma 11, della legge n. 338 del 2000.

Con riferimento all'agevolazione fiscale relativa alla mancata applicazione ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché sulle imposte ipotecarie e catastali in caso di incremento della rendita catastale dell'immobile, la RT evidenzia che, sulla base delle simulazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca, l'impatto atteso in termini finanziari dall'introduzione dell'agevolazione è del tutto trascurabile dal momento che il mutamento della destinazione d'uso determinerebbe l'attribuzione della categoria catastale A3 (tra le più basse tra quelle esistenti) in relazione alla quasi totalità delle situazioni prese in considerazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'estensione dei soggetti beneficiari del credito di imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), considerato che l'agevolazione fiscale è concessa nell'ambito del limite di spesa già previsto a legislazione vigente (5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, come disposto dal comma 11 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2020), non si hanno osservazioni da formulare.

In merito all'agevolazione fiscale relativa alla mancata applicazione ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali in caso di incremento della rendita catastale dell'immobile, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che la norma sembra configurarsi come rinuncia a maggior gettito, trattandosi di incrementi di rendita non previsti a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

In riferimento al comma 1-*bis*, atteso che le attività cui è chiamata a svolgere Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 dell'art. 11, per ciascun anno dal 2024 al 2041, andrebbero fornite maggiori informazioni, circa le disponibilità a valere sui predetti fondi da poter utilizzare per remunerare CdP Spa senza compromettere le altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente sulle medesime risorse. Inoltre, andrebbe assicurato che l'eventuale accelerazione delle procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, così come previsto dalla norma, non determini una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica rispetto a quella prevista a legislazione vigente, in particolare, in termini di fabbisogno di cassa.

Infine, relativamente alla possibilità per la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di svolgere, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi nonché di provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che la norma prevede una facoltà cui si potrà dare attuazione solo in caso di effettiva disponibilità delle risorse (autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 145 del 2018).

Articolo 18

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

Il comma 1 reca talune modificazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, ed in particolare all'articolo 14 di tale legge, in materia di disciplina del riconoscimento dei crediti formativi:

- alla lettera a) prevede che il decreto con cui il Ministro dell'università della ricerca disciplina la materia del riconoscimento dei crediti formativi non debba più essere di natura regolamentare, e dunque emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, e "sentiti i ministri competenti", ma debba invece essere un semplice decreto ministeriale, da adottare di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

- alla lettera b) reca una norma di coordinamento, volta a chiarire che, a seguito dell'istituzione degli ITS Academy, recentemente operata dalla legge n. 99 del 2022, i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori non sono più adottati con il medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui si è appena dato conto in commento alla lettera a) del comma in esame, ma sono adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge istitutiva degli ITS, e quindi con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il comma 2 è volto a modificare il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare l'articolo 14 di tale decreto, in materia di università e ricerca.

In particolare: si amplia la platea degli studiosi nei confronti dei quali è possibile esperire le chiamate e le assunzioni di cui all'articolo 14, includendovi gli studiosi che hanno ottenuto il citato Sigillo di Eccellenza anche nell'ambito di bandi successivi al 2022 (lettera a)); in riferimento alla copertura degli oneri, individuata nelle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, si sopprime il riferimento specifico alla cifra di 600 milioni di euro, che costituivano l'ammontare di risorse complessivamente stanziato per tale investimento nella versione originaria del PNRR; si consente l'esperibilità dell'istituto della chiamata diretta anche nei confronti di coloro che hanno partecipato e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento, e a coloro che sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA) (lettera b)); si prevede che a tutti gli studiosi selezionati nelle procedure in parola siano altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base dell'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR (lettera c)).

Il comma 3 dispone che ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti dagli enti pubblici di ricerca tramite le procedure selettive previste per le chiamate dirette di professori universitari ordinari o associati in servizio da almeno cinque anni presso l'università, di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sia riconosciuto il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Analogamente e per analoghi fini, il medesimo comma dispone che ai professori di prima e di seconda fascia chiamati dalle università, entro il 31 dicembre 2026, tramite le procedure selettive previste per le chiamate di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università, o di dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio da almeno cinque anni presso gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, rispettivamente commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia assicurato il periodo di servizio maturato presso l'ente di provenienza, ai fini dell'inquadramento, cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

La RT rileva che l'articolo introduce semplificazioni procedurali volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 è volta a semplificare l'iter di adozione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 30 novembre 2010, n. 240 e a coordinare la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo con

l'entrata in vigore della legge n. 99 del 2022 di adozione della riforma PNRR degli istituti tecnologici superiori.

Evidenzia che la disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Sul comma 2 riferisce che la norma si inserisce nell'ottica di semplificare, nel periodo di attuazione del PNRR, le procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi contemplati nell'ambito del PNRR. In particolare, il comma 2, lettera b) interviene sull'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, inserendo il comma 1-*bis*, finalizzato ad ampliare l'ambito dei soggetti che possono partecipare alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato; l'indicazione di tali soggetti è stata preventivamente concertata con la Commissione europea in sede di riprogrammazione del PNRR ed esplicitamente riportata nella documentazione trasmessa alla Commissione nell'ambito del relativo negoziato. La Commissione nel suo *assessment* alle norme, ha rappresentato che la modifica proposta è in linea con gli obiettivi del PNRR. Dal punto di vista finanziario, la disposizione riveste mero carattere ordinamentale. Il comma 2, lettera c) inserisce, poi, all'art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 il comma 2-*bis*, con cui si assegnano fondi ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2, per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 del PNRR e dai relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 3 evidenzia che al fine di incentivare ulteriormente meccanismi virtuosi di mobilità e di scambio tra università ed enti pubblici di ricerca e di migliorare i processi di reclutamento, come da ultimo disciplinati tra università ed enti pubblici di ricerca, disciplinato dall'art. 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la predetta tipologia di mobilità nell'ambito della Missione 4, Componente 2 – Riforma 1.1 “*Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità*”, viene riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Parimenti, ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

Segnala che le previsioni in discorso, di conseguenza, sono finalizzate a completare il quadro normativo già introdotto dal decreto-legge n. 152 del 2021, per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, nell'ambito della M4C2 – R.1.1 del PNRR. Peraltro, in attuazione del citato articolo 26 del decreto-legge n. 152/2021, è stato adottato il decreto ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, che ha stabilito le

“Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca”.

Assicura infine che la disposizione non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo gli oneri relativi alle procedure di chiamata o di assunzione integralmente a carico dei bilanci degli EPR (primo periodo) e delle università (secondo periodo) interessati.

Inoltre, fa presente che il passaggio dall'università a un ente pubblico di ricerca, che verrebbe a configurarsi, di fatto, come una nuova assunzione di una nuova unità di personale, non determinerebbe alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato, andando ad impattare sulle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del piano triennale approvato dal Ministero dell'università e della ricerca e rientrando nel budget destinato alle spese per l'assunzione di personale.

Oltretutto, si rappresenta che tali chiamate o assunzioni intervengono ad esito di procedure valutative, all'interno delle quali gli stessi soggetti sono chiamati a valutare la rispondenza alle proprie esigenze di didattica, ricerca o terza missione, anche alla luce delle risorse disponibili.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la RT assicura che il passaggio dall'università a un ente pubblico di ricerca, che verrebbe a configurarsi, di fatto, come una nuova assunzione di una nuova unità di personale, non determinerebbe alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato, andando ad impattare sulle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del piano triennale approvato dal Ministero dell'università e della ricerca e rientrando nel budget destinato alle spese per l'assunzione di personale, non ci sono osservazioni.

Il comma 3-*bis* inserito nel corso dell'esame in prima lettura, consente a talune categorie di candidati stranieri che abbiano sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione.

Il comma 3-*ter* posticipa il termine per la pubblicazione del bando per le prove di ammissione a trenta giorni prima della loro effettuazione, in luogo dei sessanta previsti dalla normativa vigente.

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del tenore meramente ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

CAPO IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 19

(Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)

Il comma 1, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 7-bis, lettera e), del decreto-legge n. 50 del 2022 e di cui all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge n. 197 del 2022⁴⁵.

Il comma 2, per le medesime finalità, autorizza il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur rilevando che gli utilizzi previsti dalla norma avvengono nell'ambito e nel limite di risorse già destinate a spesa a legislazione previgente, andrebbe chiarito se la riprogrammazione delle risorse afferenti alla misura del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per nuove finalizzazioni, avvenga nell'ambito di quanto già scontato a legislazione vigente e non determini impatti differenti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁵ L'articolo 26, comma 7-bis, lettera e), del decreto-legge n. 50 del 2022 demanda al DPCM attuativo della disciplina del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, e la determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

L'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge n. 197 del 2022 prevede che con decreto ministeriale siano definite le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

CAPO V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 20
(Modifiche al codice dell'amministrazione digitale)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005:

la lettera a), integrando l'articolo 17, comma 1-*septies*, fa salva la facoltà da parte delle pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società *in house* per quanto attiene alle funzioni digitali;

la lettera b), modificando l'articolo 50-*ter*, comma 7, prevede che le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possano continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità "già attivi" (anziché "già previsti dalla legislazione vigente");

la lettera c), modificando l'articolo 62, prescrive l'allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane. Inoltre prescrive alle amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici di integrare con il codice identificativo unico i propri archivi informatizzati, che in tal modo possono essere utilizzati anche senza diretto avvalimento della citata Anagrafe;

la lettera d) sostituisce l'articolo 64-*ter* (*Piattaforma di gestione deleghe*) e reca una nuova disciplina di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica. La nuova disciplina, che sostituisce la precedente basata sul Sistema di gestione delle deleghe (SGD), prevede l'istituzione di una piattaforma di gestione deleghe realizzata e gestita dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato attraverso la quale un cittadino iscritto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l'accesso ai servizi in rete. Le caratteristiche della piattaforma e le procedure per assicurare il rispetto della protezione dei dati personali sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio. Provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 e a 3.070.216 euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

la lettera e) del comma 1 del presente articolo 20 inserisce l'articolo 64-*quater* (*Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet*) e istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet). Individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche, da maggiormente definire mediante linee guida (approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica). La società PagoPA e la società IPZS provvedono, nel rispetto delle linee guida, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società IPZS sono affidate la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio, nonché la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

- quanto a 69 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR;
- quanto a 33 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge n. 34 del 2020.

Il nuovo articolo 64-*quater* prevede, inoltre, che nell'attesa della piena funzionalità di tale sistema, siano rese disponibili (a richiesta) attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (app IO), le versioni digitali di: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia; patente di guida mobile; Carta europea della disabilità.

Il comma 2 dell'articolo 20 in esame, ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-*quinquies* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, dispone che il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2003.

Il comma 3, ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, della valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), nonché della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, attribuisce rispettivamente all'IPZS S.p.A., in misura non inferiore al 51%, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 3-*bis* preclude, in caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, al fornitore del servizio universale (attualmente Poste italiane spa) la stipula di patti parasociali di cui all'articolo 2341-*bis*, lettera *c*), del codice civile (che abbiano cioè il fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, avendo per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante). Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990 (normativa *antitrust*), in materia di operazioni di concentrazione.

Il comma 3-*ter* prevede che la società PagoPA S.p.A. adegui il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

- a) l'amministratore unico o l'organo delegato è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;
- b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (per i pagamenti elettronici alle PP.AA., ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico), e all'articolo 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019 (per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e

comunicazioni della P.A.), nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.

Il comma 3-*quater*, al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, dispone che la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito *internet*.

Il comma 4, novellando l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018, pone il raccordo normativo tra questa disposizione, che faceva riferimento ad una società interamente partecipata dallo Stato, e la nuova disciplina dettata con il presente decreto-legge, nella quale non è prevista, da parte dello Stato, una integrale partecipazione, bensì un "indiretto controllo", mediante società partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato.

Il comma 5, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", integrando l'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 126 del 2019, estende alla Società PagoPA la non applicabilità – innanzi riservata ad università statali, enti pubblici di ricerca ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – di talune disposizioni di legge, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione (espressione con cui si intende l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso l'interazione delle università con società civile e imprese). Sono le disposizioni che prescrivono, per l'acquisto di beni e servizi, l'utilizzo delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni nonché della rete telematica delle transazioni (cfr. articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge n. 296 del 2006). E sono le disposizioni che prescrivono, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. (cfr. articolo 1, commi da 512 a 516, della legge n. 208 del 2015).

Il comma 5-*bis*, al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano «Italia a 1 Giga», inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)», del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, dispone che i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, per

assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano «Italia a 1 Giga». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ricorda che la **lettera a) del comma 1**, contiene espressa clausola di neutralità finanziaria. Assicura poi che la **lettera b) del comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Afferma inoltre che la **lettera c) del comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste dalla novella sono già finanziate con le risorse relative all'investimento PNRR M1C1 1.4.4, essendo già ricomprese nell'ambito dell'evoluzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Con la **lettera d) del comma 1**, viene introdotto l'**articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe)**, al fine di sostituire integralmente la precedente formulazione dell'articolo 64-ter del CAD, che istituiva il Sistema di gestione delle deleghe (SGD), affidandolo alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Dopo aver illustrato il contenuto del nuovo articolo, la RT si sofferma sulla clausola di copertura, sottolineando che gli oneri riguardano esclusivamente i costi di investimento relativi allo sviluppo della piattaforma e vengono quantificati in complessivi 4.660.000 euro, di cui 1.589.784 euro per l'anno 2024 e 3.070.216 euro per l'anno 2025, sulla base dei costi di sviluppo, messa in esercizio e *on boarding*, mentre i costi a regime per il funzionamento e la manutenzione ordinaria della Piattaforma sono a carico dell'IPZS spa. La RT conferma che la realizzazione del presente intervento non pregiudica la realizzazione degli altri 9 interventi di digitalizzazione della PA finanziati con le risorse del suindicato programma del PNC.

La **lettera e) del comma 1** inserisce l'**articolo 64-quater del CAD** che prevede la realizzazione del Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet). La realizzazione del Sistema IT-Wallet prevede una prima fase di sviluppo delle componenti tecnologiche costituenti il sistema medesimo, che interesserà il triennio 2024-2026 ed una seconda fase di conduzione del Sistema IT-Wallet, con decorrenza dal 1° gennaio 2027. La norma in esame individua l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ("IPZS") e la società PagoPA S.p.A. ("PagoPA") quali soggetti deputati a realizzare e gestire l'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet. Nello specifico, nell'ambito del progetto, PagoPA svolgerà il ruolo di Wallet Provider e sarà pertanto deputata a fornire ai cittadini/utenti l'applicazione abilitante per la gestione completa e autonoma della propria identità digitale e delle proprie attestazioni elettroniche.

I costi da sostenere nella prima fase di realizzazione del Sistema IT-Wallet, per le attività della società, sono stati valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, per un totale di 19 milioni di euro nel triennio considerato. L'impegno economico complessivo così stimato include spese di investimento, valutate in 6 milioni di euro, per le attività di sviluppo del

software e di manutenzione evolutiva, e spese di gestione, valutate in 13 milioni di euro, che includono gli oneri per l'erogazione dei servizi *cloud-based* e per le attività di *cybersecurity*, assistenza e manutenzione correttiva.

Di seguito, si riporta la tabella con il riepilogo dei costi, di investimento e di gestione, previsti per le attività a carico di PagoPA per ciascun anno del triennio 2024 - 2026:

Tipologia di 2024 spesa		2025	2026	TOTALE
Investimenti	3 mln €	2 mln €	1 mln €	6 mln €
Costi di gestione	4 mln €	4 mln €	5 mln €	13 mln €
Totale	7 mln €	6 mln €	6 mln €	19 mln €

Nell'ambito del progetto in esame, IPZS svolgerà il ruolo di fornitore del servizio di emissione delle attestazioni elettroniche di identità e degli attributi da rendere disponibili nel *wallet*, occupandosi della progettazione, sviluppo e gestione della infrastruttura hardware e software a tal fine necessaria. I costi per lo svolgimento delle attività riconducibili al ruolo che la norma attribuisce a IPZS sono stati valutati in 29 milioni di euro per l'anno 2024, 32 milioni di euro per l'anno 2025 e 22 milioni di euro per l'anno 2026, per un totale di 83 milioni di euro nel triennio considerato. L'impegno economico complessivo così stimato include innanzitutto spese di investimento, valutate in 60 milioni di euro, per la realizzazione dell'infrastruttura *hardware* e *software* e i connessi sviluppi applicativi, per gli adeguamenti del *data center* primario, per l'implementazione dei necessari sistemi di *networking* e di sicurezza nonché per l'ideazione di soluzioni di *business continuity* e *disaster recovery*. Prevede, inoltre, spese di gestione, valutate in 23 milioni di euro, che includono le spese per le attività di conduzione operativa dei sistemi, di assistenza e supporto tecnico-specialistico, di manutenzione correttiva, di connettività, di sviluppo del software e di manutenzione evolutiva, nonché le spese per l'implementazione dei necessari servizi di sicurezza fisica e logica.

Di seguito, si riporta la tabella con il riepilogo dei costi, di investimento e di gestione, per le attività a carico di IPZS, previsti per ciascun anno del triennio 2024-2026:

Tipologia di 2024 spesa		2025	2026	Totale
Investimenti	25 mln €	25 mln €	13 mln €	63 mln €
Costi di gestione	4 mln €	7 mln €	9 mln €	20 mln €
Totale	29 mln €	32 mln €	22 mln €	83 mln €

Alla luce di quanto innanzi dettagliato, l'impegno economico complessivo relativo alle attività di progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, comprensivo delle spese di investimento e delle spese di gestione sopra definite, per gli anni 2024, 2025 e 2026, risulta pari a 102 milioni di euro.

La realizzazione del progetto, quanto alle spese di investimento pari a 69 milioni di euro, sarà finanziata a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e

interoperabilità", della Missione 1, Componente I del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in considerazione del ruolo che la norma in esame attribuisce al Sistema IT-Wallet quale leva per promuovere l'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione. Al riguardo, si precisa che la Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal DM 23 febbraio 2023, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, la titolarità dell'investimento predetto.

Quanto alle spese di gestione, pari a 33 milioni di euro, si prevede che siano finanziate a valere sulle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Infine, con riguardo alla conduzione a regime del Sistema IT-Wallet, dal 1° gennaio 2027 si stima un impegno economico annuo a carico del Bilancio dello Stato di 20 milioni di euro.

Si tratta di stima conservativa, effettuata considerando le spese di gestione stimate per il 2026 (pari a 14 milioni di euro) e assumendo un incremento graduale, imputabile all'aumento del numero di utenti, del numero di transazioni, nonché del numero di servizi e attestazioni elettroniche che saranno rese disponibili mediante il sistema IT-Wallet. Tale stima non considera, sempre a fini conservativi, eventuali ulteriori entrate a favore del bilancio dello Stato.

L'attuazione delle previsioni di cui al comma 7 concernente l'utilizzo delle versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità, nelle more della piena funzionalità del sistema IT Wallet, non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di iniziative e attività progettuali in corso coperte da finanziamenti in essere.

Dopo aver ribadito il contenuto del **comma 2**, la RT segnala che il **comma 3** ha la finalità di procedere ad un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato e al contempo alla riduzione del debito pubblico senza ulteriori oneri per la finanza pubblica attraverso la concessione del diritto di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato della società PagoPA S.p.A., in favore rispettivamente di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ("IPZS" a controllo totalitario da parte del MEF), in misura non inferiore al 51%, e di Poste Italiane S.p.A. (a controllo pubblico maggioritario - CDP 35%, MEF 29,26%, investitori istituzionali 23,08%, investitori individuali 11,85%, azioni proprie 0,82%) per la restante quota di partecipazione.

Il diritto di opzione di cui trattasi è quello disciplinato dall'articolo 1331 c.c., che consiste nel diritto riconosciuto a qualunque soggetto di accettare, con atto unilaterale, la dichiarazione che il concedente è obbligato a tenere ferma, con gli effetti di una proposta irrevocabile. Nel caso di specie il diritto è attribuito a IPZS e Poste S.p.A. non già mediante contratto ma da disposizione di legge, che autorizza lo Stato a cedere la propria partecipazione azionaria obbligatoriamente alle due società.

L'operazione comporterà l'integrazione sotto il punto di vista industriale delle attività attualmente svolte da PagoPA, IPZS e Poste Italiane S.p.A. con la finalità di

rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale.

Il corrispettivo della cessione delle quote è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse e che tutti gli atti connessi alle operazioni sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Pertanto, si presume che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, gli effetti finanziari derivanti dal corrispettivo incassato dal Ministero dell'economia e delle finanze non saranno inferiori al patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

Le somme oggetto del corrispettivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

In relazione ai **commi 3-bis, 3-ter e 3-quater**, aggiunti dalla Camera dei deputati, la RT afferma che essi non alterano i profili finanziari del comma 3 e, avendo natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla viene aggiunto sui **commi 4 e 5**.

La RT, in relazione al **comma 5-bis**, fa presente che, in esito alle procedure indette da INFRATEL Italia S.p.A. per l'affidamento dei lavori relativi al Piano Italia 1 Giga - Missione 1 - Componente 2- Investimento 3 "Reti ultraveloci" del PNRR, suddiviso in 15 lotti sono stati individuati quali aggiudicatari le società TIM (lotti 1, 3, 4, 5, 11, 14, 15) e Open Fiber (lotti 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13). La disciplina del bando di gara, trasfusa nelle convenzioni che regolano l'esecuzione dei lavori, ha stabilito che a seguito dell'aggiudicazione i beneficiari debbano elaborare un piano delle realizzazioni finalizzato al raggiungimento di tassative e predefinite *milestones*. Le disposizioni in esame sono finalizzate a consentire l'immediato superamento di criticità rilevabili all'esito dei sopralluoghi tecnici nelle aree oggetto di intervento e prodromiche all'esecuzione dell'intervento, garantendo il rispetto delle tempistiche oltreché degli obiettivi finali (circa 3,4 milioni di civici da collegare entro il 30 giugno 2026 relativamente ai 15 lotti del Piano Italia a 1 Giga). In particolare, nell'ottica di realizzare una copertura di aree omogenee in ciascun lotto, si prevede che i beneficiari dei contributi pubblici possano adempiere agli obblighi previsti dalle Convenzioni in essere con INFRATEL Italia S.p.A. anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare in base alle predette convenzioni individuati all'esito delle suddette verifiche in loco, posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, comprensivo del numero di case sparse così come indicato dal PNRR (ovvero: garantire la connessione ad almeno 1 Gbps di un minimo di 3.400.000 civici aggiuntivi - di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in zone isolate - attraverso fibra FTTH/B, FWA), e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. I civici così collegati verranno computati ai fini della verifica dell'avvenuto collegamento del numero di civici come individuato

nelle convenzioni stipulate con INFRATEL. A tal fine si prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, si debba procedere all'aggiornamento (mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi) delle convenzioni in essere, per definire le modalità di individuazione, d'intesa tra le parti, dei civici aventi le caratteristiche indicate nel primo periodo della proposta emendativa, nonché le relative tempistiche di individuazione concreta dei predetti civici mediante il c.d. *walk-in*. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi del PNRR, si prevede, inoltre, che il termine per l'individuazione effettiva dei cosiddetti civici di prossimità non debba essere superiore a trenta giorni dalla data di sottoscrizione degli atti aggiuntivi e che, in caso di mancata individuazione degli stessi entro il termine convenzionalmente stabilito, la Cabina di regia per il PNRR, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, proponga (in coerenza che le funzioni istituzionalmente ad essa attribuite dall'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 77 del 2021) l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga. Dal punto di vista finanziario, l'impianto della proposta normativa non modifica l'investimento complessivo previsto all'esito delle procedure di gara sul Piano Italia a 1 Giga esperite nell'anno 2022. Conseguentemente, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sul comma 1, lettere a), b) e c).

Per quanto attiene agli oneri di cui alla lettera d), correlati alla piattaforma di gestione deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle PP.AA., si rileva che la RT non fornisce i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione prospettata. Appare, dunque, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi in proposito. Quanto poi al fatto che i costi a regime per il funzionamento e la manutenzione ordinaria della Piattaforma siano posti a carico dell'IPZS spa, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che tale ente non rientra nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che, nell'ambito delle risorse nazionali afferenti al richiamato Piano nazionale per gli investimenti complementari, negli anni indicati dalla disposizione in esame, sono state assegnate agli interventi concernenti i servizi digitali e la cittadinanza digitale 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025⁴⁶. Al riguardo, nel prendere atto che la RT espressamente evidenzia come la disposizione in esame non pregiudichi la realizzazione degli altri nove interventi di

⁴⁶ Si veda l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 59 del 2021 che ha istituito il Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR. Nel complesso la medesima disposizione ha disposto lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

digitalizzazione della pubblica amministrazione finanziati con le risorse del citato programma del PN, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 1, lettera e) (Istituzione del “Sistema di portafoglio digitale italiano”) si osserva che il comma 6 del nuovo articolo 64-*quater* non specifica la ripartizione dell’onere nelle tre diverse annualità e non consente quindi di verificare per ciascuna di esse quanta parte dei 33 milioni di euro debba essere imputata al Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione⁴⁷. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire elementi informativi dal Governo e precisare l’imputazione alle singole annualità. Nel rilevare che la legge di bilancio per il 2024 ha disposto uno stanziamento di 69 milioni per il 2024, 48,7 milioni per il 2025 e 48,25 milioni per il 2026 (pertanto quasi 166 milioni complessivi, a fronte di necessità per le norme in esame pari a 33 milioni di euro), ribadita l’esigenza di suddividere l’onere fra le varie annualità, andrebbe confermato che l’utilizzo delle somme indicate non pregiudichi la realizzazione di altri interventi previsti a valere sulla medesima linea di finanziamento.

Per quanto riguarda la copertura per 69 milioni di euro sull’Investimento 1.3 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, si osserva che ad esso sono assegnati 646 milioni di euro complessivi⁴⁸. In proposito, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo e la possibilità di impiegarle senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi oggetto degli obiettivi del PNRR. Appare opportuno, inoltre, che, per quanto attiene al profilo temporale delle spese da erogare, il Governo garantisca che l’andamento degli utilizzi abbia luogo nel rispetto delle disponibilità definite, con riferimento alla suddetta linea di intervento, dal PNRR per il periodo 2024-2026.

Si rileva, altresì, che la RT afferma che la conduzione a regime del Sistema IT-Wallet, dal 1° gennaio 2027, dovrebbe comportare, secondo una stima prudenziale, un impegno economico annuo a carico del bilancio dello Stato pari a 20 milioni di euro: le norme tuttavia non recano, in proposito, alcuna autorizzazione di spesa mentre la RT si limita ad affermare che gli oneri saranno appunto “a carico del bilancio dello Stato”. Tale ricostruzione suggerisce la necessità di un chiarimento, al fine di escludere la sussistenza di maggiori oneri privi di copertura conforme alla vigente normativa contabile.

Si rileva poi che il comma 7 del nuovo articolo 64-*quater* del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che, nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, le versioni digitali della Tessera sanitaria, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. Le norme specificano che i dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall’INPS, mentre nulla è

⁴⁷ Si ricorda che l’articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che le risorse allocate sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 7032), siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 899) per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

⁴⁸ Si vede, da ultimo, la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XIII, n. 2) aggiornata al secondo semestre 2023.

specificato per quanto concerne la tessera sanitaria: circa tale aspetto andrebbero acquisiti chiarimenti.

In merito al comma 2 dell'articolo 20 in esame (*Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore*) si osserva che lo svolgimento dell'attività ivi prevista appare di apprezzabile entità, per cui è necessario che il Governo chiarisca sulla base di quale ipotesi si ritiene che lo svolgimento di tali compiti possa essere effettuato in assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alle operazioni di vendita della società Pago PA (commi 3 e 4), con ricavato destinato all'ammortamento di titoli di Stato, non si hanno rilievi da formulare. Analogamente, non si hanno osservazioni circa l'esenzione da imposizione fiscale e da tasse delle predette operazioni, in quanto la disposizione è configurabile come rinuncia a un maggior gettito, nonché in merito ai commi aggiuntivi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, attesa la loro natura ordinamentale.

Per quanto riguarda invece il comma 5, considerato che Pago PA rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche e che gli strumenti Consip (convenzioni-quadro e strumenti di acquisto e negoziazione) - il cui utilizzo cessa di essere obbligatorio per detta società per effetto del comma in esame - sono stati introdotti per ridurre le spese delle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma che la deroga all'utilizzo obbligatorio delle convenzioni-quadro e degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip non sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla da osservare sul comma 5-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Articolo 20-*bis*

(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, prevede che le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscano l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica.

Il sistema è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della norma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto che la norma prevede che le Autorità di sistema portuale realizzino un sistema digitale per lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti a legislazione vigente idonee a realizzare le finalità indicate dalla presente disposizione.

Articolo 21

(Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 e al regolamento (UE) 2021/241, autorizza le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 (che prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016), del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A (IPZS).

Il comma 2 dispone che, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021 (afferenti al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinate ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale) e, nell'ambito del programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale", del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'IPZS per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.

Il comma 3, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, autorizza l'IPZS ad avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso di qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

La RT premette che l'articolo in esame persegue la finalità di rendere più efficace e celere il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni.

La dematerializzazione dei documenti delle PA, principio incardinato nell'articolo 42 del CAD, richiede che siano affrontati processi di trasformazione digitale innovativi attraverso l'utilizzo di avanzati strumenti tecnologici, in quanto essa consiste non solo nella sostituzione del cartaceo con il digitale, ma in un complesso processo di

incorporazione di specifici documenti all'interno di contesti digitali, mirato a semplificare l'organizzazione e gestione della documentazione.

L'intervento normativo ha lo scopo di consentire di raggiungere in minor tempo e più efficacemente gli obiettivi di digitalizzazione e dematerializzazione, anche in prospettiva degli obiettivi imposti dal PNRR, rafforzando l'attuale complesso di risorse tecnologiche e strumentali grazie all'intervento di un soggetto altamente qualificato come l'IPZS.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, precisa poi che le risorse del programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano Nazionale per gli investimenti complementari sono pertanto destinate a sostenere spese di investimento finalizzate alla digitalizzazione del patrimonio informativo. Resta fermo il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti dal cronoprogramma procedurale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1, non si formulano osservazioni dal momento che la norma conferisce una mera facoltà alle PP.AA., che potrà essere esercitata evidentemente solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio e che l'affidamento diretto all'IPZS, consentito dalla norma, è configurabile come affidamento a società *in house*, ai fini del rispetto della disciplina eurounionale sui contratti pubblici.

Per quanto riguarda il comma 2, atteso che le risorse oggetto di impiego vengono destinate a sostenere spese di investimento finalizzate alla digitalizzazione del patrimonio informativo, ossia alle finalità per cui erano state stanziare - come precisato anche dalla RT -, non si hanno rilievi da formulare, atteso che viene prevista un'ulteriore - per quanto analoga - finalizzazione di risorse comunque già destinate alla spesa e nel limite delle disponibilità esistenti.

Si rileva, infine, che anche la previsione di cui al comma 3 riveste carattere facoltativo, risultando quindi realizzabile dall'IPZS nel rispetto delle dotazioni di bilancio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 22

(Disposizioni urgenti in materia di personale)

Il comma 1, lett. a), modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento di addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, altresì, che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

Il comma 1, lett. b), prevede che per il reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, possa attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura. Si prevede, inoltre, che nei confronti del medesimo

personale assunto a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026.

Il comma 1, lettera c), reca disposizioni per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per cui a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13 del decreto-legge 80/2021, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2024 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Il comma 2 proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 prevede che per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 - 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, è destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Il comma 5 interviene sull'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, in materia di Albo dei periti presso il tribunale. In primo luogo, alla lettera a), si prevede che nell'ambito dell'albo dei periti istituito in ogni tribunale sia prevista la categoria di esperti in trascrizione; la lettera b) inserisce il comma 5-bis nel citato art. 67 disp. att. c.p.p. prevedendo che le ulteriori categorie dell'albo e i settori di

specializzazione di ciascuna categoria siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare in concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 6 prevede che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.

Il comma 7 prevede l'aggiornamento, a cura del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei periti presso il tribunale per i procedimenti penali (come all'albo dei consulenti tecnici per il processo civile), nonché per la loro tenuta, secondo quanto stabilito dall'art. 16-*novies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 2012, al fine di consentire la piena operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale.

La RT evidenzia che l'articolo apporta, in primo luogo, modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, ed è volto ad introdurre disposizioni dirette ad implementare gli organici dell'Amministrazione giudiziaria.

In tale contesto, il comma 1, lettera a), n. 1, interviene sul comma 2 dell'articolo 11 al fine di consentire l'assunzione degli addetti agli Uffici per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 anche a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non abbiano ancora conseguito i titoli di studio previsti dalla disposizione, purché li conseguano entro sessanta giorni e alla suddetta data abbiano superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il comma 1, lettera a), n. 2 si interviene sul comma 4 dell'articolo 11 prevedendo che il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato per due anni consecutivi costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario e inoltre che lo stesso servizio costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito nei concorsi indetti nelle amministrazioni dello Stato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al medesimo comma 1, lettera a), n. 2, mediante la previsione di una nuova lettera *d-bis*), viene previsto, inoltre, che lo stesso servizio costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito nei concorsi indetti nelle amministrazioni dello Stato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), n. 1), si stabilisce che le procedure di scorrimento delle graduatorie degli idonei previste dal comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, relative all'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo presso la giustizia ordinaria, possano essere presentate per una o più sedi dei distretti oggetto della procedura di scorrimento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 35, comma 5-*ter*, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la

finanza pubblica, in quanto è una misura organizzativa tesa ad efficientare le procedure di selezione del personale senza indire nuove procedure concorsuali.

Al comma 1, lettera b), n. 2), si introduce inoltre il comma *12-quater* all'articolo 14, con il quale si prevede la possibilità per il lavoratore assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, vincitore di concorso a tempo indeterminato alle dipendenze di altra amministrazione, di differire la data di immissione in ruolo fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 1, lettera c) modifica il DL 80/2021 introducendo l'articolo *16-bis*, commi 1 e 2, e in particolare:

- il comma 1 prevede l'autorizzazione in favore del Ministero della giustizia per stabilizzare nei propri ruoli a decorrere dal 1° luglio 2026 il personale in servizio alla data del 30 giugno 2026 (in possesso della prevista anzianità di servizio e previa selezione comparativa) assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13 del suddetto decreto legge. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stabilizzazione del personale di cui trattasi avviene, oltre che nell'ambito dei posti disponibili in organico, nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione giudiziaria maturate e disponibili a legislazione vigente;
- il comma 2 del citato art. *16-bis* autorizza il Segretariato generale della Giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli, a decorrere dal 1° luglio 2026, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del citato DL 80/2021 che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto comma 2, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2024 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo

6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CDS	Stipendio CCNL 2019-2021	Differenziale stipendiale (exAree III-F1)	Assegno personale	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITELORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	TOTALE RATEO 2026 (LUGLIO-DICEMBRE 2026)	TOTALE ONERE ANNO 2027
FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	23.501,88	202,44	1.467,95	2.097,69	5.097,60	32.367,56	12.422,67	44.790,23	7.590,25	52.380,48	3.027,59	55.408,07	80	2.216.322,80	4.432.645,60
ASSISTENTI INFORMATICI	19.351,92	1.477,44	1.187,98	1.834,78	3.635,76	27.487,88	10.549,85	38.037,73	7.590,25	45.627,98	2.637,30	48.265,27	10	241.326,35	482.652,70
TOTALE														2.457.649,15	4.915.298,30

Sul comma 2 rileva che al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica del Ministero della giustizia. Il completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione, già autorizzata, del personale dirigenziale rappresenta un elemento che concorre alla piena realizzazione degli obiettivi PNRR munendo gli uffici giudiziari del personale mancante e quindi garantendo una loro maggiore efficienza.

Per l'espletamento delle procedure concorsuali nel corso del 2024, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024.

La quantificazione delle spese relative all'espletamento delle predette procedure concorsuali è indicata in via prudenziale nel seguente prospetto riepilogativo:

DESCRIZIONE SPESA	2024
Locazione locali	560.000
Commissioni e vigilanza	93.800
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	140.000
Cancelleria e stampati	11.200
Assistenza in aula	130.200
Totale	935.200

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112.

Sul comma 3 evidenzia che la norma contiene una disposizione transitoria volta a prevedere che le modifiche al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, introdotte dal comma 1, si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivarne la permanenza fino al termine del rapporto. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che il comma 4 autorizza l'utilizzo di una quota pari ad euro 2.350.000, delle risorse non utilizzate per l'attività di formazione di cui all'articolo 16 del decreto-legge 80/2021 per incrementare le risorse residue (pari a circa 1.650.000 euro) destinate all'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge per il reclutamento di addetti UPP.

Si prevede infatti una spesa complessiva di circa 4 milioni di euro per l'espletamento delle nuove procedure concorsuali organizzate da Formez PA da svolgersi entro il primo semestre dell'anno in corso.

In particolare, si evidenzia che sulla base del rendiconto a saldo della precedente procedura concorsuale per il reclutamento di addetti UPP recentemente presentato da Formez PA, la spesa totale finale in capo a questa Amministrazione è stata pari a 1.975.534,66 euro; la stima, alla data odierna, delle risorse residue dei fondi stanziati all'art. 16 del DL 80/2021 è pari a 1.647.286,34 euro.

Alla luce di quanto esposto, si prevede che le risorse residue disponibili non saranno sufficienti a garantire la copertura finanziaria della procedura di reclutamento di circa n. 4.000 addetti UPP; ciò in quanto la spesa principale è connessa al numero dei partecipanti e al costo per l'allestimento della procedura, notevolmente aumentato, quest'ultimo, rispetto a quello sostenuto per la prima procedura, come comunicato recentemente da Formez PA (il costo del *global service* attualmente è di 39,60€ a postazione in caso di sede unica e di 49,50€ in caso di multi-sede).

Allo stato attuale, segnala che si stima un piano dei costi della nuova Convenzione pari a circa 4.000.000,00 e con un fabbisogno incrementale di risorse all'incirca di 2.350.000,00 euro, maggiore rispetto alla proposta presentata nel CID; tale stima si basa sull'ipotesi di un costo per servizi relativi alle prove selettive così quantificato: nr. partecipanti 60.000; costo per postazione con procedura multi-sede 49,50€ + IVA 22%; spese per personale interno ed esterno Formez PA 215.000,00 euro.

Di seguito il piano dei costi stimato per la nuova Convenzione:

VOCI DI SPESA	STIMA piano dei costi Convenzione n. 4.000 AUPP
A) Progettazione dell'intervento	€ 2.700,00
B) Servizi per la ricezione delle domande e acquisizione di test	€ 80.000,00
C) Servizi per le prove Selettive per n. 4.000 AUPP	€ 3.838.400,00
D) Attività e servizi trasversali	€ 30.000,00
TOTALE COSTI SELEZIONE	€ 3.951.100,00
COSTI GENERALI	€ 45.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.996.100,00

Evidenzia, altresì, che la partecipazione alla procedura concorsuale prevede il pagamento di un contributo di euro 10 per ciascun candidato, in relazione al quale è

possibile determinare in circa 600.000 euro il gettito complessivo, che può essere utilizzato a parziale copertura delle spese del concorso in applicazione delle vigenti disposizioni normative.

Evidenzia sul comma 5 che la norma è finalizzata a garantire la piena ed immediata informatizzazione dell'albo dei periti, nell'ottica del completamento della digitalizzazione del processo penale prevista come obiettivo del PNRR, con l'introduzione di modifiche all'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. 271/1989), in tema di «*Albo dei periti presso il tribunale*». In particolare, si prevede che, tra le categorie professionali obbligatoriamente previste nell'albo costituito presso ciascun tribunale, debba rientrare anche quella degli esperti in trascrizione. Mediante l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 67, inoltre, si prevede che le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Sul comma 6, riferisce che la norma prevede che nelle more dell'adozione del decreto predetto, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A («*Categorie dell'albo e settori di specializzazione*») e B («*Categoria medico-chirurgica - Tabella di equipollenza*») al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante «*Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale*», ove compatibili.

In merito al comma 7 ribadisce che le norme dettano le indispensabili disposizioni tecniche rispetto all'integrazione di disciplina apportata nei commi 5 e 6 a quella, vigente, del medesimo articolo 67, prevedendo l'aggiornamento delle specifiche tecniche necessarie per la completa operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale, al pari di quanto già avvenuto per il processo civile.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le previsioni contenute nei commi 5, 6 e 7 essendo finalizzate ad introdurre norme relative alle categorie di esperti degli albi dei periti presso i tribunali, da regolamentare mediante emanazione di un decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nonché a disciplinare la materia nelle more dell'emanazione del decreto stesso, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta altresì che il portale per l'iscrizione e la gestione con modalità telematiche, dell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è già pienamente operativo e funzionante.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti maggiori entrate tributarie correnti e minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Co	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	c)	Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Segretariato generale della Giustizia amministrativa	personale	S	C						2,5			2,5
			effetti riflessi	E	TC							1,2		
		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K								-1,3		
2		Svolgimento prove concorsuali per le assunzioni previste dall'art. 13, c. 2, del D.L. 75/2023 (settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale presso il Ministero della Giustizia)	S	C	0,9			0,9				0,9		
		Riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di cui all'art. 16, c. 3, del D.L. 75/2023	S	C	-0,9			-0,9				-0,9		

Al riguardo, non ci sono osservazioni sul comma 1, lettere a) e b), ritenuto il tenore ordinamentale delle norme.

Sulla lettera c) del comma 1, verificata la congruità e prudenzialità dei criteri e parametri considerati nella stima degli oneri retributivi per entrambe i contingenti di personale direttivo e di concetto della Giustizia Amministrativa con i quelli previsti dal CCNL vigente, “Funzioni centrali”⁴⁹, non vi sono particolari osservazioni.

Poiché la copertura delle autorizzazioni assunzionali a carico della dotazione prevista in bilancio ai sensi della legislazione vigente sembrerebbe configurare la copertura di un nuovo e maggiore onere a carico della legislazione vigente che, a rigore, non sarebbe consentito dall'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero fornite rassicurazioni sulla possibilità di rimodulare la dotazione prevista per la giustizia amministrativa ai

⁴⁹ I dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S, aggiornati al 2022, relativamente al costo medio annuo unitario del personale della Giustizia Amministrativa sono i seguenti: per i funzionari di III area la retribuzione media annua indicata è di 43.273 euro, di cui 26.221 euro di componenti “fondamentali” e 17.052 euro di componenti “accessorie” (es. straordinario, altre indennità; per gli impiegati di II area la retribuzione media annua indicata è di 41.191 euro, di cui 23.277 euro di componenti “fondamentali” e 17.913 euro di componenti “accessorie” (es. straordinario, altre indennità. I dati su esposti andrebbero integrati con la contribuzione a carico del dipendente (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

sensi della legislazione vigente al fine di consentire la copertura dei reclutamenti in questione.

Inoltre, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo delle medesime risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.265.690 euro per l'anno 2026 e a 2.531.379 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008⁵⁰, si rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, considerando anche che se ne prevede la riduzione in via permanente a decorrere dall'anno 2026, assicurando altresì che la riduzione prevista dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità a cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente.

Sul comma 2, relativamente alla quantificazione degli oneri di funzionamento inerenti l'espletamento delle procedure concorsuali per il dicastero della giustizia, andrebbero forniti i criteri e parametri considerati dalla RT, atteso che quest'ultima si limita ad evidenziare gli oneri delle singole voci nel loro valore assoluto senza fornire elementi che ne attestino l'effettiva congruità.

Per i profili di copertura finanziaria, considerato che si provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, pari a 935.200 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, che presenta una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026⁵¹, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, nulla da osservare.

Per i profili di quantificazione inerenti al comma 4, pur non avendo osservazioni alla luce dei dati forniti dalla RT, andrebbe acquisita conferma che le attività di formazione del personale dell'Ufficio del processo che verrà assunto nel quadro degli interventi attuativi dell'obiettivo PNRR cui fa riferimento l'investimento MIC1-1.8 potranno essere svolte nei limiti delle relative risorse.

Sui commi da 5 a 7, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, confermata anche dalla RT, si prende atto di quanto riferito in merito alla piena operatività e funzionalità del portale telematico dell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il tribunale, previsto dall'articolo 16-*novies* del decreto-legge n. 179 del 2012. Pertanto, nulla da osservare.

⁵⁰ Tale Fondo, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l'anno 2024, a 267.994.460 euro per l'anno 2025 e a 342.240.668 per l'anno 2026

⁵¹ Il suddetto Fondo è iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 23

(Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo prevede incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti.

In particolare, il comma 1 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di rilevare, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

Il comma 2 stabilisce che per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1-1.8 del PNRR, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Il comma 3 dispone che le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 4 stabilisce che la quota parte di risorse individuate dal Ministero della Giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

La RT evidenzia che l'articolo introduce incentivi destinati agli Uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Più in particolare, al comma 1 è previsto che il Ministero della giustizia, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR rileva, per ciascun ufficio giudiziario, il grado di conseguimento degli obiettivi fissati in tema di riduzione delle pendenze civili e procede all'assegnazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

Il comma 2 dispone che per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1-1.8 del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Sul comma 3 riferisce che la norma dispone che le risorse di cui al comma 2, sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e, comunque, sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce, inoltre, che l'eventuale quota di risorse che non è attribuibile al personale di cui ai commi precedenti è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In merito al comma 4 rileva che la norma evidenzia che la norma stabilisce, infine, che le risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalità di cui al comma 2,

sono versate, con riferimento a ciascun anno, 2024 e 2025 dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si limita a riconoscere al Ministero della giustizia l'opportunità di destinare quota parte delle risorse già stanziata a valere sulla Misura PNRR M1C1- 1.8, al personale amministrativo del Ministero medesimo sotto forma di incentivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT che la norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, limitandosi a riconoscere al Ministero della giustizia l'opportunità di destinare quota parte delle risorse già stanziata a valere sulla Misura PNRR M1C1- 1.8 per le finalità di potenziamento del Capitale umano e dell'Ufficio per il Processo, relativamente al personale amministrativo del Ministero medesimo, sotto forma di "incentivo", nulla da osservare.

Articolo 23-bis

(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵².

Il comma 1 stabilisce che in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. E' previsto che, a tal fine, il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macro materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un numero massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpellato.

Il comma 2 prevede che gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni siano individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

Il comma 3 dispone l'ammissione a partecipare all'interpellato previsto dal comma 1 per i magistrati che, congiuntamente: a) prestino servizio negli uffici in cui il numero e il tempo "medio" prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento; b) svolgano funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

⁵² Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 aprile 2024, pagina 70.

Il comma 4 stabilisce che l'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.

Il comma 5 dispone che entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

Il comma 6 prevede che i magistrati applicati siano destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

Il comma 7 prevede che deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 (Rimessione al collegio) e 281-*sexies* (Decisione a seguito di trattazione orale) del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

Il comma 8 prevede che il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

Il comma 9 stabilisce che il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel disciplinare l'indennità in caso di trasferimento d'ufficio, prevede che al magistrato trasferito d'ufficio è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. È stabilito che l'effettivo servizio non includa i periodi di congedo "straordinario", di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Il comma 10 dispone che per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi» del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti elementi documentativi e dati idonei a comprovare il grado di adeguatezza del contingente numerico massimo di 60 unità del personale di magistratura indicato dal comma 1, che

potrà essere applicato ai procedimenti d'interesse per l'attuazione del PNRR sino al 2026.

Venendo ai commi 7 e 8, che prevedono ulteriori adempimenti sia a carico del C.S.M., relativamente alla predisposizione del “piano straordinario” da elaborare ai fini in esame, che degli uffici di cancelleria degli uffici giudiziari in concreto interessati dall'applicazione dei n.60 magistrati ai procedimenti inerenti il PNRR, andrebbe fornita conferma che tali organi/uffici possano provvedere agli adempimenti previsti a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Quanto al comma 9, che stabilisce che al magistrato applicato agli incarichi in esame debba essere riconosciuta l'indennità, per il periodo di effettivo servizio in applicazione, di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, già prevista in caso di trasferimento d'ufficio⁵³, si rende necessaria l'acquisizione di una RT recante l'illustrazione dei dati e parametri considerati nella stima dell'annuo lordo per il biennio 2025/2026 e relativamente alle residue mensilità del 2024, alla luce delle ipotesi di effettivo servizio indicate dalla norma.

Andrebbero anche richiesti i dati inerenti il calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁵⁴

Venendo ai profili di copertura, dal momento che per l'attuazione del comma 9 si provvede a carico della riduzione di una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «*Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi*» del PNRR, nel limite massimo di una spesa prevista 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, le cui risorse sono versate, nei corrispondenti anni, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia, andrebbero fornite conferme in merito ai margini di riducibilità di tali risorse, a fronte degli obiettivi di intervento già definiti con l'UE in sede di revisione del PNRR.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

L'articolo reca la disciplina della procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Si definiscono i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati.

A tal fine, si introducono i commi 10-*bis* -10-*quater* all'articolo 1 della legge 130/2022.

Il comma 10-*bis* prevede una procedura concorsuale semplificata per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022. Tale procedura, per la quale non si applica la riserva di posti di cui all'articolo

⁵³ La disposizione richiamata commisura l'indennità mensile “pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità”.

⁵⁴ Paragrafo 5.

1, comma 3, della legge 130 del 2022, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale.

Il comma 10-*ter* stabilisce la disciplina delle prove scritte.

Il comma 10-*quater*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵⁵, esonera dallo svolgimento del tirocinio formativo i magistrati tributari vincitori del concorso che sono giudici tributari presenti nel ruolo unico o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio.

Il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze deve bandire il concorso di cui ai precedenti commi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2-*bis* inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵⁶, reca modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di magistrati tributari. In particolare: alla lettera a), reca modifiche all'articolo 4-*quinquies*, in materia di nomina e tirocinio dei magistrati tributari; alla lettera b) reca disposizioni in tema di formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate; alla lettera c), interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992 in tema di formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; alla lettera d) apportano modifiche all'articolo 24 che disciplina le competenze del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. La disposizione in commento, attribuisce al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria anche il compito di stabilire annualmente i carichi esigibili distintamente per i magistrati tributari e i giudici tributari (nuova lett. g-*bis*) e prevede che il Consiglio di Presidenza dispone, in caso di necessità, l'applicazione dei magistrati e dei giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno (lett. m-*bis*).

La RT rileva che il comma 1 introduce il nuovo comma 10-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 130/2022, al fine di disciplinare una procedura concorsuale funzionale alla riduzione dei tempi di assunzione dei magistrati tributari, nell'ambito delle facoltà assunzionali previste nel comma 10 della stessa disposizione per l'anno 2024 e in deroga alla disciplina ordinaria del concorso per il reclutamento dei magistrati tributari di cui agli articoli 4 e seguenti del D.lgs. n. 545/1992.

In particolare, il comma 10-*bis* prevede, per il 2024, un concorso destinato a soggetti esterni per il reclutamento di n. 68 unità di magistrati, aumentate del numero delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, del citato art. 1 della legge n. 130/2022.

In ordine agli oneri stipendiali derivanti dall'assunzione delle suddette unità di magistrati, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, atteso che il numero delle unità da reclutare è determinato nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate per l'anno 2024.

Con riferimento alla stima degli oneri di spesa da sostenere per lo svolgimento delle prove concorsuali – che sono rappresentate da una prova preselettiva, attivata in forma di quesiti a risposta multipla, da una prova scritta consistente nello svolgimento di due elaborati, e da una prova orale – si rappresenta quanto segue.

⁵⁵ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 aprile 2024, pagina 34

⁵⁶ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 aprile 2024, pagina 34.

La Commissione esaminatrice, composta da 29 unità, è nominata ai sensi dell'articolo 4-*quater* del D.lgs. n. 545/92. Ai commissari è necessario corrispondere i rimborsi delle trasferte che gli stessi devono sostenere per raggiungere la sede di Roma di svolgimento delle prove, oltre ai compensi da liquidare ai sensi del DPCM 24 aprile 2020.

La norma, inoltre, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi, per lo svolgimento della prova preselettiva, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane, ai fini della predisposizione e formulazione dei quesiti nonché per l'organizzazione della prova preselettiva stessa.

La proiezione dei costi è stata determinata prendendo in considerazione gli analoghi costi sostenuti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per lo svolgimento, nell'anno 2022, della prova preselettiva concernente il reclutamento di personale dirigenziale, alla quale hanno partecipato oltre 21.000 candidati.

Nella tabella successiva sono riportati i costi stimati per lo svolgimento delle prove previste dalla procedura di cui al comma 10-*bis*, considerando la partecipazione di circa 20.000 candidati alla prova preselettiva e, prudenzialmente, di circa 800-1.000 candidati alle due prove scritte e alla prova orale.

Con particolare riguardo alle spese connesse ai componenti della Commissione esaminatrice pari a 1.051.150 euro, si ritiene che le spese di missione siano stimabili in 594.150 euro mentre i compensi ad essi spettanti siano pari a 457.000.

In ordine ai rimborsi di trasferta da liquidare ai 29 componenti della Commissione esaminatrice, si ipotizza una partecipazione effettiva media alle sedute di 17 unità, con la conseguenza che la stima prevista è pari a 594.150 euro per sei mesi di lavoro svolto in modo continuativo nell'anno 2024.

In ordine alle spese di missione, sono stati stimati:

- 17 unità medie ipotizzate una presenza settimanale costante per sei mesi dell'anno 2024;
- un costo medio settimanale per ciascun commissario pari a 1.165,00 euro, che tiene conto dei costi di pernottamento pari a 560 euro (4 notti), viaggi a/r di 300 euro e pasti pari a 305 euro (61 euro * 5 gg).
- il costo complessivo di 594.150 euro, determinato dal suddetto costo medio settimanale pro-capite di 1.165 euro moltiplicato per 17 unità per circa 30 settimane di lavoro della Commissione nell'anno 2024.

È necessario considerare, altresì, l'importo dei compensi da liquidare ai medesimi commissari, ai sensi del DPCM 24 aprile 2020, stimabili in complessivi 457.000 euro, tenuto conto degli importi massimi previsti dall'art. 4 del medesimo decreto che prevede una diversa remunerazione in funzione del ruolo svolto nella commissione, della tipologia di personale selezionato e del numero dei candidati e degli oneri di legge a carico dell'amministrazione. Tale importo ricomprende anche le indennità corrisposte a 6 unità di segreteria di supporto alla Commissione di esame e alle relative sottocommissioni di cui all'articolo 4-*quater* del D.lgs. n. 545/92. Pertanto, tenuto conto che:

- il compenso previsto per il Presidente è pari a 11.000 euro (10.000 euro aumentato del 10%);
- il compenso previsto per i commissari è pari a 10.000 euro;
- il compenso per i segretari è pari a 8.000 euro (10.000 euro ridotti del 20%),

si ritiene che il costo complessivo sia pari a 11.000 euro (1 presidente) + 280.000 euro (10.000*28 unità di commissari) + 48.000 euro (8.000*6unità di segretari), ossia 339.000 euro a cui vanno aggiunti 5.000 euro per i membri della commissione aggiunti per lo svolgimento della prova orale in lingua straniera, per un totale di 344.000 euro. A tale importo vanno sommati gli oneri a carico dell'amministrazione riguardanti l'Irap 8,5% e gli oneri previdenziali, che in via prudenziale sono stati previsti nella misura massima del 24,2%, per un totale di circa 457.000 euro complessivi.

Con riguardo ai costi riferiti alla vigilanza svolta dal personale amministrativo, si ipotizza la presenza nelle tre giornate di svolgimento della prova preselettiva e delle due prove scritte di n. 100 unità per ciascuna prova; ne consegue che il costo stimato è pari a 15.000 euro (100 unità*3 giornate*50 euro) ai quali è necessario sommare gli oneri a carico del datore di lavoro.

	Competenza	Cassa 2024	Cassa 2025
Servizi organizzativi prova preselettiva	970.000,00	970.000,00	
Locazione locali prove scritte	90.000,00	90.000,00	
Carta, stampati, cancelleria	10.000,00	10.000,00	
Facchinaggio	15.000,00	15.000,00	
Sorveglianza e schermatura radioelettrica	30.000,00	30.000,00	
Commissione esaminatrice (trasferte e compensi)	1.051.150,00	594.150,00	457.000,00
Personale amministrativo per sorveglianza	20.000,00	20.000,00	
Totale oneri procedura di cui al comma 10-bis	2.186.150,00	1.729.150,00	457.000,00

Al riguardo, precisa che, al fine di favorire il contenimento dei costi, l'importo della spesa relativa ai servizi organizzativi della prova preselettiva è stato calcolato sull'ipotesi di svolgimento della prova stessa in due distinte sessioni nell'arco della stessa giornata, una al mattino e una nel pomeriggio; ciò consente, infatti, di prevedere la configurazione di un numero di postazioni informatiche per lo svolgimento della prova di cui trattasi pari alla metà dei candidati, anziché di un numero pari a quello di tutti i candidati che svolgono la prova in contemporanea.

Per quanto riguarda le prove scritte, è stato stimato il costo della locazione di un locale idoneo ad ospitare circa 1.000 candidati per tre giornate, una per la consegna/controllo dei codici e due per l'effettivo svolgimento delle prove stesse; a tale costo è necessario sommare le correlate spese di facchinaggio, schermatura e cancelleria.

Per la prova orale, invece, non vi sono costi organizzativi e di logistica da sostenere, atteso che la sede di svolgimento della prova stessa potrà essere agevolmente individuata nell'ambito delle sedi risultanti già nella disponibilità dell'amministrazione.

È da considerare, inoltre, che ogni candidato è tenuto alla corresponsione dell'importo di euro 50,00 al momento della presentazione della domanda, a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento del concorso; per tale motivo, l'ammontare

complessivo delle relative entrate è stimabile in 1 milione di euro (20.000 candidati x 50 euro).

Per quanto sopra rappresentato, la spesa complessiva da sostenere per la procedura concorsuale di cui al comma 10-*bis* è pari a 2.186.150 euro, di cui 1.729.150 nell'anno 2024 e 457.000 nell'anno 2025.

Ciò premesso, in considerazione della richiamata previsione di entrata, per l'anno 2024, pari a 1 milione di euro in relazione al contributo per la partecipazione al concorso versato dai candidati, nonché dello stanziamento di bilancio previsto a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa dell'anno 2024, pari a 891.000 euro, si ritiene che dall'applicazione della presente disposizione:

- per l'anno 2024, non sono previsti maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, tenuto conto che le entrate previste nel medesimo anno pari a 1.891.000 euro (1.000.000 euro di entrate + 891.000 euro di stanziamento di bilancio) risultano superiori al flusso di cassa dei costi stimati, pari a 1.729.150,00 euro, come individuato nella tabella;

per l'anno 2025, non sono previsti maggiori oneri di spesa a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il relativo flusso di cassa dei costi stimati, pari a 457.000 euro, risulta coperto dall'importo già stanziato in bilancio nel medesimo anno, pari a 891.000 euro. Resta fermo che le somme residue pari a 434.000 euro saranno utilizzate per lo svolgimento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di magistrati tributari per l'anno 2026, così come previsto dalla legge n. 130/2022.

Le integrazioni apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Procedura concorsuale in deroga a quella ordinaria, finalizzata al reclutamento 68 unità di magistrati tributari	S	C	0,8			0,8			0,8		
	Somme versate dai candidati a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento del concorso	E	EXT	1,0			1,0			1,0		

Al riguardo, la norma in esame disciplina una procedura concorsuale *ad hoc* volta alla riduzione dei tempi di assunzione dei magistrati tributari, nell'ambito delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2024 e in deroga alla disciplina ordinaria del concorso per il reclutamento dei magistrati tributari.

In relazione agli oneri da sostenersi per le procedure di reclutamento, la RT fornisce informazioni dettagliate in merito ai criteri considerati nella stima degli oneri di spesa da sostenere.

In proposito, andrebbero fornite conferme in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate⁵⁷, a partire dalla platea di candidati stimata per la partecipazione alle prove preselettive e alle prove scritte, nonché riguardo alla congruità dei parametri utilizzati per il riconoscimento dei compensi previsti dalla normativa vigente per il presidente e per i n. 29 componenti della commissione.

Si segnala che la RT, circa i rimborsi di trasferta da liquidare ai 29 componenti della Commissione esaminatrice, ipotizza una partecipazione effettiva media alle sedute di n.17 unità, con la conseguenza che la stima prevista è pari a 594.150 euro per sei mesi di lavoro svolto in modo continuativo nell'anno 2024.

Quanto alle integrazioni approvate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, con l'inserimento al comma 1 (cpv 10 -*quater*), e delle modifiche aggiunte al comma 2-*bis*, lettere a) -d), ritenuto il carattere ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 25

(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)

L'articolo apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Il comma 1 lett. a), modificando l'articolo 546 c.p.c. sugli obblighi del terzo pignorato, introduce soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata.

Il comma 1 lett. b) introduce nel codice di rito l'art. 551-*bis*, inerente l'efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi, prevedendo tra l'altro che, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o si sia estinto o concluso il processo esecutivo, il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo.

Il comma 1 lettera c) modifica l'art. 553 c.p.c., prevedendo tra l'altro che in caso di crediti del terzo esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni, l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento, in conformità al nuovo art. 169-*septies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal presente articolo. Viene inoltre previsto che l'obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della predetta dichiarazione. Mediante l'aggiunta di tre nuovi commi all'art. 553 c.p.c., si dispone che se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, unitamente alla predetta dichiarazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo.

Il comma 1 lettera d), modificando l'art. 630 c.p.c., dispone che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui viene dichiarata l'estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini di legge, è comunicata dalla cancelleria alle parti se pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici registri o che abbiano eletto domicilio digitale speciale

Il comma 2 apporta modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

⁵⁷ Tali parametri appaiono coerenti con quelli impiegati dalla relazione tecnica allegata alla legge n. 130 del 2022, e a quelli riportati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 75 del 2023 che ha incrementato [articolo 18, comma 2, lettera c)] il numero dei componenti della Commissione di concorso (portandola a 29) previsto dal decreto legislativo n. 545 del 1992 (articolo 4-*quater*).

Il comma 3 prevede che il nuovo articolo 551-*bis* si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che il pignoramento presso terzi pendente da almeno otto anni alla data in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o quello intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio entro due anni dall'entrata in vigore del decreto in conversione (in coerenza con il nuovo art. 551-*bis* comma 2)..

Il comma 4 reca una disciplina transitoria, disponendo che i crediti già assegnati ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione non è notificata, unitamente alla dichiarazione di interesse, al terzo pignorato entro novanta giorni dalla medesima data, e che gli interessi stessi riprendono a maturare dalla notifica dell'ordinanza e della dichiarazione precitate.

Il comma 5 dispone che se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde la sua efficacia se non viene notificata entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, con conseguente liberazione del terzo dagli obblighi derivanti dall'art. 546 c.p.c.

La RT evidenzia che l'articolo in esame interviene nel settore dei pignoramenti di crediti verso terzi, al fine di ridurre la durata delle procedure in chiave di efficientamento.

Le disposizioni in esame sono dirette a sollecitare l'interesse dei creditori alla definizione dei contenziosi giudiziari già esecutivi, imponendo loro degli adempimenti procedurali per l'apprensione definitiva dei beni o la liberatoria dei medesimi dei vincoli anche a carico dei terzi, oltre che del debitore.

In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 546 c.p.c., introducendo soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata, al fine della determinazione dell'importo che il terzo è tenuto ad accantonare a seguito della notifica di un pignoramento. La norma, di carattere ordinamentale, non è idonea a diminuire la garanzia costituita dagli obblighi di maggiorazione del credito oggetto di pignoramento e pertanto la stessa non è idonea a determinare nocumento del recupero oneri a carico del creditore erariale.

Il comma 1, lettera b), introduce nel codice di rito l'articolo 551-*bis*, che disciplina *ex novo* la perdita di efficacia del pignoramento di crediti verso terzi a seguito del decorso di un decennio dalla notifica del pignoramento.

Il comma 1, lettera c) apporta modifiche all'articolo 553 c.p.c., che detta la disciplina dell'assegnazione dei crediti pignorati.

Il comma 1, lettera d), interviene sull'articolo 630 del codice di rito al fine di prevedere che la cancelleria comunichi l'ordinanza di estinzione, oltre che alle parti, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 2 interviene sulle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile:

- La lettera a) aggiunge un comma all'articolo 36, prevedendo che il terzo pignorato possa accedere al fascicolo della procedura esecutiva senza necessità di autorizzazione del giudice.
- La lettera b) introduce l'articolo 169-*septies* nelle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, al fine di specificare il contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice di rito, come modificato dal comma 1.

I commi da 3 a 5 contengono le disposizioni di coordinamento e transitorie conseguenti all'introduzione della nuova disciplina di cui ai commi precedenti.

Rileva che stante la natura procedurale dell'articolo in esame, le disposizioni sopra descritte non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica; agli adempimenti previsti a carico degli uffici giudiziari ed eventualmente in capo ai soggetti creditori pubblici, nei limitati casi in cui questi agiscano nell'ambito delle procedure di esecuzione ordinarie può provvedersi nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 25-bis

(Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵⁸ e consente la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati tramite invio postale generato con mezzi telematici.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza dei sistemi informatici degli uffici giudiziari⁵⁹.

⁵⁸ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 aprile 2024, pagina 65.

⁵⁹ Cfr. anche Nota di Lettura n. 137, pagina 51 e seguenti.

Articolo 26 ***(Disposizioni in materia di casellario giudiziale)***

L'articolo reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. n. 313 del 2002)

In particolare, il comma 1 prevede le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), interviene sulle definizioni recate dall'art. 2 del testo unico del casellario;
- alla lettera b), riformulata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁶⁰, modifica l'articolo 28 del testo unico del casellario in materia di certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi. Si prevede in particolare che il certificato generale debba essere rilasciato dall'ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l'istante non sia stato ancora accreditato alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND);
- alla lettera c) attraverso una modifica all'articolo 39 del testo unico casellario, prevede che anche la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati avvenga mediante accreditamento alla Piattaforma. Nelle more dell'accREDITAMENTO la consultazione continuerà ad avvenire previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime;
- alla lettera d) modifica l'articolo 42 del testo unico del casellario, prevedendo che: le regole tecniche di funzionamento del sistema vengano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;
- alla lettera e) dopo l'articolo 42, aggiunto l'articolo 42-bis (*Gestione del sistema informatico*) al fine di chiarire che la gestione del sistema informatico del casellario giudiziale è riservata alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA). La DGSIA, ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, è chiamata a: a) raccogliere e conservare i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; b) raccogliere e conservare i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; c) conservare i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi; d) conservare a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati; e) gestire le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici; f) adottare le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; g) assicurare l'accREDITAMENTO alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- alla lettera f), modifica l'articolo 43 con l'obiettivo di ribadire che la DGSIA è competente all'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame reca talune modifiche al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario

⁶⁰ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 aprile 2024, pagina 70.

giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

L'intervento normativo in esame rientra fra le attività di digitalizzazione del settore giustizia, in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Tanto premesso, al comma 1, lettera a) l'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 2 del citato Testo unico, modifiche che si sono rese necessarie in conseguenza dell'introduzione nel CAD del concetto di "base dati" e della "base dati di interesse nazionale", tra cui rientra espressamente il casellario giudiziale (art. 60, comma 3-*bis*, lett. d), CAD).

Le modifiche all'articolo 2 tengono poi conto della novità costituita dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Si è reso necessario, quindi, distinguere chiaramente le funzioni amministrative dell'ufficio del casellario centrale, incardinato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, da quelle tecniche che, all'interno del Dipartimento per la transazione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, sono riconosciute alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (art. 4, comma 4, del D.M. 13 agosto 2022).

Al comma 1, lettera b), in ragione dell'introduzione, quale modalità di consultazione del casellario da parte delle amministrazioni, della PDND, viene modificato l'articolo 28, comma 6, lettera b) del Testo unico, prevedendo, fra i casi in cui il certificato generale viene rilasciato dall'ufficio locale, anche quello in cui l'istante ancora non sia stato accreditato alla PDND.

Al comma 1, lettera c), si modifica l'articolo 39 del T.U., che è stato integralmente rivisto, alla luce della sopravvenuta normativa del CAD sulla PDND, che è strumento esclusivo per la consultazione delle basi dati tra le pubbliche amministrazioni. In attesa dell'accredimento sulla PDND, assume natura transitoria la vigente disciplina costituita dal sistema di consultazione CERPA, che è improntata alla stipula di singole convenzioni tra ciascuna pubblica amministrazione e il Ministero della giustizia. Resta ferma la disciplina attuale prevista dal comma 6 dell'articolo 42, con riguardo alla consultazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Al comma 1, lettera d), si modifica l'articolo 42 del Testo Unico, modifica che si è resa necessaria in conseguenza del ruolo tecnico riconosciuto oggi alla DGSIA (art. 4, comma 4, del D.M. 13 agosto 2022).

Il comma 1, lettera e) introduce, dopo l'articolo 42 del Testo Unico, l'articolo 42-*bis*, al fine di chiarire che la gestione informatica del sistema del casellario è riservata a DGSIA (ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 13 agosto 2022), ferme le competenze dell'ufficio centrale.

Da ultimo, il comma 1, lettera f) modifica l'articolo 43, con l'obiettivo di ribadire che la DGSIA è competente all'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.

Sotto il profilo finanziario, si precisa che l'intervento normativo in esame rientra fra le attività di digitalizzazione del settore giustizia in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La gestione tecnico-informatica del sistema del casellario viene infatti

affidata in via esclusiva alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, che la svolgerà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia a legislazione vigente, compresi eventuali ulteriori interventi di implementazione e aggiornamento che potranno essere garantiti attraverso le risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione del settore giustizia.

Sulla lettera b), come riformulata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, RT rileva che con il decreto legislativo n. 122/2018, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge n. 103 del 2017, sono state adottate disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, di cui al d.P.R. n. 313/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti).

Il d.lgs. n. 122/2018 ha previsto, tra l'altro, che non sono più iscritti nel casellario giudiziario una serie di provvedimenti giudiziari relativi a reati cosiddetti "minori" o per i quali è sopravvenuta la sospensione del procedimento penale per messa alla prova ovvero è stata dichiarata l'estinzione del reato per diverse ragioni (oblazione, positiva conclusione della messa alla prova, particolare tenuità del fatto).

Tale soluzione, ispirata in linea di principio a condivisibili ragioni di salvaguardia anche del diritto all'oblio degli interessati, ha determinato, in concreto, alcune significative criticità per la "rete" delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, che sono state private di elementi informativi strumentali all'accertamento o alla valutazione di taluni requisiti richiesti dalle normative che regolano specifici procedimenti amministrativi.

Ci si riferisce, in primo luogo, alle autorizzazioni di polizia in materia di armi, munizioni ed esplosivi, la cui concessione è subordinata dall'art. 11 del Regio decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS) anche alla ricognizione e alla valutazione da parte delle predette Autorità del requisito della "buona condotta", un concetto non più connotato di valutazioni di ordine morale, ma fondato su elementi di natura empirica, attuali e fattuali, sulla cui base fondare un giudizio obiettivo di "affidabilità" subiettiva al rilascio di una licenza di polizia in una materia delicata come quella degli armamenti.

A tal fine, sono suscettibili di acquisire rilievo, in termini di valutazione integrata e ponderata, anche quelle situazioni di cui non è più prevista, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 122/2018, l'iscrizione – e quindi la comunicazione alle Amministrazioni richiedenti - nel casellario giudiziale. Oltre a ciò, l'intervento effettuato con il ripetuto decreto delegato del 2018, ha riverberato alcuni effetti impeditivi anche sui procedimenti finalizzati al rilascio dei passaporti.

In questa fattispecie, nella quale il Questore opera su delega del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non è più possibile verificare, tramite

richiesta al sistema del casellario giudiziale, la situazione ostativa al rilascio del passaporto prevista dall'art. 3, primo comma, lett. d), della legge n. 1185/1967.

Evidenzia che la disposizione sopra richiamata, infatti, fa divieto di rilasciare il passaporto (o altro documento valido per l'espatrio) a soggetti che debbano ancora "soddisfare una multa o un'ammenda", situazione che può essere verificata solo accertando se l'interessato versi in taluna delle situazioni oggi non più iscritte nel casellario.

Per superare tali criticità operative, il numero 1) si riporta quanto già previsto del testo dell'articolo 26 del decreto-legge 19/2024.

Con il numero 2) viene inserita nel comma 7 dell'articolo 28 del DPR n. 313/2002, una clausola di esclusione concernente le richieste dei casellari nell'ambito dei procedimenti amministrativi indicati nel "nuovo" comma 7-*bis*, così da poter derogare al tenore tassativo dello stesso comma 7.

Con il successivo numero 3), quindi, viene inserito nel corpo del predetto articolo 28, il nuovo comma 7-*bis*, a mente del quale per i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, il casellario generale contiene, oltre alle iscrizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 28, anche quelle di cui al comma 7, limitatamente alle condanne alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda (comma 7-*bis*, primo periodo). Ciò in quanto, come anticipato, per i passaporti costituisce condizione ostativa per il rilascio il fatto di dover soddisfare una multa o un'ammenda.

Per le richieste relative a procedimenti amministrativi riguardanti le autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi, invece, il casellario generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese le condanne per oblazione, per positiva conclusione della messa alla prova e per particolare tenuità del fatto (comma 7-*bis*, secondo periodo), al fine di consentire lo svolgimento di quegli accertamenti di polizia necessari ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali di siffatti procedimenti.

Evidenzia che la proposta in commento non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La stessa, infatti, riveste carattere ordinamentale, atteso che le informazioni contenute nel certificato di cui al "nuovo" comma 7-*bis* dell'articolo 28 del d.P.R. n. 313/2002 sono già oggi custodite nella banca dati del Ministero della Giustizia e la loro comunicazione non necessita di alcun adeguamento *software* (cioè applicativo) o *hardware* (ossia strutturale).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT assicura che l'intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, occorre comunque formulare alcune osservazioni.

In particolare si segnala che nell'ultima relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia viene evidenziata la criticità del tema risorse, ai fini della completa digitalizzazione dell'attività giudiziaria, rilevandosi che “per l’attuazione della strategia (digitale) è necessario però disporre di un consistente programma di investimenti e leve finanziarie che allo stato non risultano adeguate. Sono infatti attualmente disponibili risorse nazionali consistenti nella dotazione del bilancio ordinario del ministero, ed i residui del Fondo istituito con Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), che riescono a coprire solo in parte le numerose esigenze di nuovi sistemi ed applicativi espresse dagli uffici e richiesti dalla nuova normativa. Il programma di investimenti trova esecuzione anche mediante l’utilizzo dei finanziamenti derivanti dai Fondi europei, che comprendono, in minima parte, le risorse del PNRR (M1C1 e M1C5)”⁶¹.

Con specifico riguardo al comma 1, lettera e), andrebbe data conferma che gli interventi di implementazione e aggiornamento citati dalla RT possano essere condotti dalla DGSIA avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 27

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa)

L'articolo dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) in materia di giustizia riparativa.

In particolare:

- alla lettera a) si differiscono al 31 dicembre 2023 i termini previsti dalle norme dell'articolo 92, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150. Si tratta nello specifico: del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, erogati a quella data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici; del termine iniziale per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione, sempre a cura delle Conferenze locali, dell'esperienza maturata dai soggetti in questione, nonché della coerenza delle prestazioni dagli stessi erogate con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93 del decreto legislativo; della data di consolidamento del curriculum degli operatori in servizio presso i soggetti suindicati, al fine, anche in tal caso, della verifica, a cura delle stesse Conferenze, della coerenza dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dai citati articoli 42, 64 e 93, per la finalità di redazione dell'elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63 del decreto legislativo..

- alla lettera b) si differisce alla medesima data anche il termine di cui all'articolo 93, comma 1, posto che la ricognizione e la verifica di congruità affidata alle Conferenze locali ha ad oggetto anche il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l'iscrizione all'elenco, ai fini del primo popolamento dello stesso.

La RT evidenzia che l'articolo reca modifiche agli articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 150 del 2022, introducendo un differimento delle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa.

⁶¹ Relazione sull'Amministrazione della Giustizia 2023, pagine 572-573.

Il differimento è reso necessario per dare effettiva applicazione alle disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022, stante l'esigenza di intervenire in modo organico per realizzare la nuova organizzazione dei servizi riguardanti la giustizia riparativa.

Assicura che le disposizioni contenute nell'articolo hanno natura ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stanti la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione e considerato che alle norme oggetto di differimento non sono stati ascritti effetti finanziari, nulla da osservare.

CAPO VII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 28

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

La norma prevede che, nelle more dell'aggiornamento sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C 1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma parte investimenti

La RT afferma che le disposizioni in esame mirano a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A.

Ai suddetti fini, si sintetizzano di seguito i cambiamenti concordati con la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione Europea, che la norma in esame mira a recepire:

M3C1 I.1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci
DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 3.853 MLN (- euro 787 MLN)

- Eliminazione di alcuni lotti della linea Napoli-Bari (Orsara-Bovino, Napoli-Cancello e Cancello-Frasso) e della Palermo-Catania (Bicocca-Catenanuova, Caltanissetta Xirbi-Lercara ed Enna-Caltanissetta Xirbi)

M3C1 I.1.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 8.730 MLN (+ euro 159,9 MLN)

- Eliminazione dell'intervento relativo alla Circonvallazione di Trento (- 930 milioni)
- Aumento della dotazione di risorse PNRR alla tratta Brescia Verona Vicenza (bivio) per 800 milioni di euro
- Aumento della dotazione di risorse PNRR alla tratta Terzo Valico dei Giovi per 290 milioni di euro

M3C1 I.1.3 Connessioni diagonali

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 888 MLN (- euro 692,2 MLN)

- Eliminazione della linea "Roma-Pescara"
- Gli interventi di velocizzazione delle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per 60 km sono confluiti in una nuova misura (M3C1-1.9)

M3C1 I.1.4 Sviluppo del sistema di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 2.466 MLN (- euro 504 MLN)

- Riduzione del target finale (da 3.400 km a 2.785 km). A tale modifica del target corrisponde una riduzione della dotazione finanziaria

M3C1 I.1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 2.970,4 MLN (invariata)

- Eliminazione dell'indicazione del numero dei singoli interventi da realizzare e al contempo è stata modificata la descrizione delle macro-tratte oggetto di potenziamento

M3C1 I.1.6 Potenziamento delle linee regionali – Miglioramento delle ferrovie regionali (Gestione RFI)

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 936 MLN (invariata)

- Riduzione del target finale (da 680 Km a 646 Km)

M3C1 I. 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 2.400 MLN (invariata)

- Modifiche con riferimento alla descrizione delle singole linee oggetto della misura.

M3C1 I.1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie del Sud

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 345 MLN (- euro 355 MLN)

- Riduzione delle risorse finanziarie a parità di target (a seguito di un aggiornamento del costo degli interventi presentato da RFI)

M3C1 I.1.9 Connessioni interregionali (NUOVO)

DOTAZIONE FINANZIARIA euro 203 MLN

Soggetto attuatore: RFI

- Inserimento di una nuova misura in cui sono confluiti gli interventi di velocizzazione presenti nelle misure relative all'alta velocità e alle connessioni diagonali (linee Milano-Genova, Palermo-Catania, Battipaglia-Potenza e Orte Falconara) con risorse pari euro 203 mln di euro;
- Inserimento di due target M3C1-23 e M3C1-24 relativi al completamento di 70 km al T4/2025 e di un totale di 221 km al T2/2026.

Secondo la RT, la norma, limitandosi a prevedere, da un lato, la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, e, dall'altro, alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del Piano per la ripresa e la resilienza per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel prendere atto che le disposizioni si limitano a prevedere la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari e, dall'altro, provvedono alla ricognizione delle risorse nazionali rese disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbero forniti maggiori chiarimenti in merito ai definanziamenti previsti e all'assenza di pregiudizi nei confronti di quegli interventi eventualmente già avviati a valere sulle predette risorse. Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa l'assenza di effetti di impatto sui saldi alla luce della rimodulazione delle risorse, anche se i relativi effetti sembrano complessivamente riduttivi delle spese e quindi in miglioramento dei saldi.

CAPO VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 29

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006:

la lettera a) modifica i requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, si prevede che tali benefici siano subordinati anche all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

la lettera b), inserendo il comma 1175-*bis*, conferma il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003:

la lettera a), inserendo il comma 1-*bis*, dispone che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto;

la lettera b), intervenendo dopo il secondo periodo del comma 2, dispone che tale comma (che prevede la responsabilità solidale, in base alla quale il committente imprenditore, l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori) si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-*bis* (ovvero da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti).

Il comma 3, sostituendo il numero 1), lettera d), dell'articolo 1, comma 445, della legge n. 145 del 2018, prevede un incremento di 10 punti percentuali dell'attuale importo della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 12 del 2002 per il caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Viene infatti elevata al 30 per cento la percentuale di incremento della suddetta sanzione già prevista nella misura del 20 per cento (cd. maxi-sanzione per lavoro nero) dall'articolo 1, c. 445, lettera d), n. 1, della legge n. 145 del 2018, oggetto della presente novella.

Il comma 4 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003:

la lettera a), modificando il comma 1, per l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, prevede per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di lavoro, la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (in luogo dell'attuale regime sanzionatorio, che prevede la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro) (num. 1); prevede poi per l'ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 600 a 3.000 euro (in luogo dell'attuale

regime sanzionatorio, che prevede la pena dell'ammenda da 500 a 2500 euro) (num. 2); dispone per l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 900 a 4.500 euro (in luogo dell'attuale quadro sanzionatorio che prevede la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro) (num. 3); infine stabilisce nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro, la pena dell'arresto fino a quarantacinque giorni e dell'ammenda da 300 a 1.500 euro (num. 4);

la lettera b), sostituendo il primo periodo del comma 2, dispone che nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) (quindi non autorizzati), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

la lettera c), sostituendo il primo periodo del comma 5-*bis*, stabilisce che nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi, in quanto privi dell'effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall'ordinamento, per l'utilizzatore ed il somministratore di personale si prevede la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in luogo dell'attuale pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione);

la lettera d) inserisce i seguenti commi nel citato articolo 18:

il comma 5-*ter* dispone che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione;

il comma 5-*quater* stabilisce che gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;

il comma 5-*quinquies* dispone che l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro;

il comma 5-*sexies* prevede infine che il 20% dell'importo delle somme (incrementate dalla presente novella dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003) versate in sede amministrativa ai fini della estinzione degli illeciti vengano destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato, fermo restando che le risorse che affluiscono a tale Fondo non possono superare il limite di 15 milioni di euro annui (ex art. 1, comma 445, lettera g), della legge n. 145/2018).

Il comma 5 abroga l'articolo 38-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2015, che recava la sanzione (l'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione) ora sostituita da quella prevista dal nuovo comma 5-*ter* dell'articolo 18.

Il comma 6, sostituendo il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, dispone che in caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344 (45 giorni annui per singolo lavoratore), il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma (lavoro occasionale in agricoltura), oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344⁶², si applica la sanzione amministrativa

⁶² Ovvero persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell'Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,

pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345 (le presenti modifiche implicano che la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro occasionale agricolo non comporta più l'applicazione della suddetta sanzione – ovvero la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato -, ma fa sì che il rapporto si consideri come subordinato a tempo determinato, ai sensi del comma 346 della medesima L. 197/2022). Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (effettuata dal personale ispettivo a seguito di riscontro di irregolarità in occasione di un accesso nel luogo di lavoro).

Il comma 7 dispone che, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

Il comma 8 stabilisce che i datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Il comma 9 prevede che, in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provveda alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Il comma 10 dispone che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Il comma 11 stabilisce che, negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il comma 12 prevede che, negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

Il comma 13 stabilisce che all'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà

Il comma 14 dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 15, al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, riconosce per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 16 impone che il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 posseda un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

Il comma 17 esclude che il beneficio spetti nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, terzo comma, secondo periodo, numeri da 1) a 5), del DPR n. 1403 del 1971⁶³.

Il comma 18 riconosce l'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

Il comma 19, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008:

la lettera a) sostituisce l'articolo 27. Il nuovo articolo 27 (*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*) è costituito dai seguenti commi 1-15:

Il comma 1 prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea

⁶³ Si tratta di: assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, che fruiscono dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia; assistenza dei mutilati ed invalidi civili che fruiscono di determinate provvidenze, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione; assistenza dei ciechi civili che fruiscono del particolare trattamento di pensione a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili, o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico; prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare

è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-*bis*, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 241 del 1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2 prevede che il possesso dei requisiti di cui al comma 1 sia autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

Il comma 4 prevede che la patente sia revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

Il comma 5 stabilisce che la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Il comma 6 dispone che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-*bis* annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-*bis*, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Il comma 7 qualifica provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, divenute definitive.

Il comma 8 stabilisce che, se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino al massimo di dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del presente decreto.

Il comma 9 prevede che i provvedimenti definitivi di cui al comma 6 siano comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Il comma 10 prevede che la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consenta alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Il comma 11 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-*bis* del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

Il comma 12 dispone che le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Il comma 13 stabilisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

Il comma 14 permette l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Il comma 15 prevede che non siano tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

La lettera b) del comma 19 del presente articolo 29, inserendo la lettera *b-bis*) nel comma 9 dell'articolo 90, dispone che il committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA; segue una norma di coordinamento;

la lettera c), sostituendo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 157, commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per i casi di violazione del suddetto obbligo di verifica o dell'obbligo di trasmissione dell'attestazione dell'avvenuta verifica;

la lettera *c-bis*) reca un coordinamento formale, in relazione alla novella di cui alla precedente lettera a).

Il comma 20 stabilisce che gli oneri derivanti dal comma 19, pari a 3.250.000 euro per il 2024 e a 2.500.000 euro a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT, in relazione al **comma 1**, segnala che i benefici ivi richiamati sono subordinati al possesso del DURC, il quale, ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, è rilasciato qualora il datore di lavoro regolarizzi la violazione (attraverso la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 o di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994), ovvero impugni i relativi provvedimenti. Solo a fronte di gravi violazioni definitivamente accertate di cui all'allegato A del medesimo D.M. (sentenze definitive o ordinanze ingiunzioni non impugnate) il DURC è sospeso per il periodo indicato nel citato allegato.

Quanto alla violazione delle altre norme di legge – che il provvedimento in questione ha inteso esplicitare come comprensive delle *“violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”* – la norma ha un effetto “restrittivo”. Già con la circolare n. 3/2017, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso chiarire che le violazioni che incidono sul godimento dei benefici sono *“sono principalmente legate al singolo rapporto di lavoro di cui si tratta e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti”*. In altri termini, a legislazione vigente, la violazione di *“altri obblighi di legge”* impedisce il godimento di benefici solo se questi sono riferiti alla singola posizione lavorativa per la quale si gode dei benefici stessi e sono definitive. La citata circolare n. 3/2017 stabilisce infatti che *“va pertanto chiarito che, mentre l'eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili”*.

La nuova formulazione, al contrario, lascia intendere che le violazioni di legge possono impedire il godimento dei benefici anche se non riferite alla singola posizione lavorativa – con possibili risparmi di spesa – e, in tal caso, ponendo il solo limite del *“doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”*.

La disposizione del comma 1 pertanto non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di determinare un aumento degli introiti di natura contributiva e assicurativa, che tuttavia allo stato non è possibile quantificare.

Le disposizioni previste dal **comma 2** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** è finalizzato a rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare inasprendo il regime sanzionatorio. La disposizione non comporta nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e risulta, invece, suscettibile di produrre nuove entrate in forza dell'aumento delle sanzioni per il contrasto al lavoro sommerso.

Anche il **comma 4** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e risulta, invece, suscettibile di produrre nuove entrate in forza dell'aumento delle sanzioni per il contrasto alla fattispecie illecite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il **comma 5** prevede l'abrogazione dell'articolo 38-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2015, che disciplina il reato di "somministrazione fraudolenta".

La RT assicura poi che all'attuazione dei **commi 6, 7, 8 e 9**, ivi compresa l'istituzione e la gestione della Lista di conformità INL da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili all'Ispettorato a legislazione vigente, utilizzando gli ordinari stanziamenti previsti per le spese di funzionamento.

La RT ribadisce poi il contenuto dei **commi 10, 11 e 12**, assicurando che essi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ma sono suscettibili di comportare eventuali nuovi introiti a titolo sanzionatorio che tuttavia, allo stato, non sono quantificabili.

Ribadisce poi la clausola di neutralità finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo (**comma 14**).

Per la quantificazione degli oneri correlati all'agevolazione di cui ai **commi 15, 16, 17 e 18** la RT precisa che sono state utilizzate alcune rilevazioni dagli archivi amministrativi dei lavoratori domestici predisposte per recenti valutazioni.

In primo luogo, sono stati estratti i rapporti di lavoro con qualifica di badante e data di inizio nel triennio 2020-2022 e contribuzione regolarmente accreditata. Il numero medio annuo è pari a 125.000 unità, di cui il 94% a tempo indeterminato. Da questi sono stati esclusi rapporti di lavoro le cui controparti hanno dato luogo ad un precedente rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti (dato rilevato = 3%);

Prudenzialmente non sono stati esclusi i rapporti di lavoro con parenti ed affini che rappresentano comunque una quota residuale (meno del 2%).

Inoltre, poiché la proposta è limitata ai rapporti di lavoro con mansioni di assistenza a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, bisogna tener conto che:

- i contratti per badanti comprendono sia le mansioni di assistenza alle persone autosufficienti che non autosufficienti;
- il datore di lavoro non sempre coincide con la persona a cui viene prestata assistenza, per cui i dati presenti in archivio non consentono di identificare con certezza il limite di età stabilito dalla norma.

Secondo le statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2022 (per i redditi 2021) la detrazione dall'IRPEF per gli addetti all'assistenza a persone non autosufficienti ha coinvolto circa 116.000 contribuenti, ovvero circa il 25% di tutti i rapporti di lavoro con badanti esistenti nel medesimo periodo. Tale percentuale ai fini della valutazione è stata prudenzialmente incrementata al 40%.

Per stimare la platea dei contratti rivolti a persone con età superiore ai 79 anni è stata utilizzata la distribuzione per età dei percettori di indennità agli invalidi civili. Dai più recenti dati sulle indennità agli invalidi civili risulta che circa il 50% supera i 79 anni. Tra questi la percentuale di coloro che presentano un ISEE inferiore a 6.000 euro è pari a circa il 5% (anno 2023). Resta da precisare che quest'ultima percentuale intercetta solamente i soggetti che presentano la dichiarazione; la nuova disposizione tende a favorire la presentazione di nuove domande e per tale motivo la percentuale ai fini della valutazione è prudenzialmente posta pari al 20%.

Per i 5.000 rapporti di lavoro (calcolati partendo da un numero medio di nuovi ingressi annui pari a 125.000 unità e applicando le esclusioni e le selezioni ipotizzate) è stato rilevato un orario medio settimanale pari a 35 ore e un contributo medio orario (quota a carico del datore di lavoro) di 1,16 €. Per considerare gli effetti virtuosi della norma in relazione all'emersione dei rapporti di lavoro in nero, il valore è stato incrementato del 100% nel 2024 e del 300% nel 2025. La motivazione del forte incremento ipotizzato del numero nell'anno 2025 risiede nel periodo previsto dalla norma di soli 6 mesi per evitare il fenomeno di sostituzione fittizia.

Per la quantificazione dell'onere sono state inoltre considerate le seguenti statistiche:

- distribuzione dei nuovi rapporti di lavoro annui per mese di inizio (colonna 1 tabella 1 - allegato 2). La rilevazione è stata effettuata sulla base dei rapporti di lavoro iniziati nell'anno 2022;
- distribuzione della durata in mesi dei nuovi rapporti di lavoro (colonna 1 tabella 2 - allegato 2). La rilevazione è stata effettuata sulla base dei rapporti di lavoro iniziati negli anni 2017-2018;

Si ritiene prudenziale ritenere che nel primo anno di applicazione l'incremento numerico causato dall'emersione si concentri nei mesi di aprile e maggio del 2024. Per tale motivo la distribuzione per mese di inizio utilizzata per l'anno 2024 è quella riportata nella colonna 2 della tabella 1.

Inoltre, per tener conto del presumibile incremento della durata contrattuale determinato dall'interesse del datore di lavoro a mantenere il lavoratore in forza e favorire così rapporti di lavoro stabili, è stata utilizzata una distribuzione che incrementa la durata media dei rapporti di lavoro.

La stima è stata infine ottenuta utilizzando le seguenti ipotesi:

- un tasso di inflazione pari al 2,4% nel 2024 e al 2% negli anni successivi;
- un numero annuo di nuovi rapporti di lavoro pari a 10.000 nell'anno 2024 e 20.000 nell'anno 2025;
- un numero medio di ore settimanali pari a 44;
- una retribuzione media pari a 1.200 € mensili per l'anno 2024;
- un contributo medio orario per l'anno 2024 a carico del datore di lavoro pari a 1,26 euro (IVS, Aspi, CUAFF, Maternità, Fondo garanzia TFR);

Considerando la frequenza trimestrale dei versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori domestici (I trimestre aprile, II trimestre luglio, III

trimestre ottobre, IV trimestre gennaio), si riportano nella tabella successiva gli oneri derivanti dalla proposta normativa, al lordo e al netto degli effetti fiscali:

Onere derivante dall'esonero contributivo al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro domestico

(importi in milioni di euro)

Anno	Esonero contributivo	
	Onere lordo fisco	Onere netto fisco
2024	10,0	10,0
2025	39,9	37,8
2026	58,8	50,3
2027	27,9	15,4
2028	0,6	-5,3

Effetto riduzione deducibilità contributi. Aliquota 25%. Limite deducibilità annua 1.549,37 € Tassazione IRPEF. Aliquota 25%

Tabella 1

Distribuzione percentuale contratti per mese di inizio

Mese di inizio	Stima su Dati 2022	Stima Utilizzata per l'anno 2024
Gen	9,06%	0,00%
Feb	6,64%	0,00%
Mar	9,41%	0,00%
Apr	7,63%	39,39%
Mag	7,98%	21,08%
Giu	8,99%	6,00%
Lug	12,05%	8,03%
Ago	9,56%	6,37%
Set	8,39%	5,59%
Ott	7,81%	5,20%
Nov	6,06%	4,04%
Dic	6,43%	4,28%

Tabella 2

Distribuzione della durata dei nuovi rapporti di lavoro

Durata	Stimata su anni 2017-2018	Utilizzata nella valutazione
1 mese	7,10%	3,55%
2 mesi	7,13%	3,56%
3 mesi	6,27%	3,13%
4 mesi	5,44%	2,72%
5 mesi	4,62%	2,31%
6 mesi	4,16%	2,08%
7 mesi	3,69%	1,84%
8 mesi	3,26%	1,63%
9 mesi	3,02%	1,51%
10 mesi	2,71%	1,35%
11 mesi	2,41%	1,20%
12 mesi	2,57%	1,29%
13 mesi	2,25%	1,12%
14 mesi	1,97%	0,98%
15 mesi	1,90%	0,95%
16 mesi	1,71%	0,86%
17 mesi	1,59%	0,80%
18 mesi	1,57%	0,78%
19 mesi	1,43%	0,71%
20 mesi	1,37%	0,69%
21 mesi	1,29%	0,64%
22 mesi	1,19%	0,59%
23 mesi	1,18%	0,59%
24 mesi	30,19%	65,09%

La RT ribadisce poi il contenuto della clausola di copertura.

Il **comma 19**, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introducendo il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

La norma disciplina la c.d. patente a crediti, ovverosia un titolo abilitante che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, è obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi affinché possano operare nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La RT illustra poi la relativa disciplina, riferendosi al testo iniziale del comma 19, che non risulta comunque modificato in modo rilevante per i profili finanziari di competenza. Dopo aver ribadito il contenuto della clausola di copertura di cui al **comma 20**, la RT precisa che la disposizione di cui al comma 19 comporta un investimento iniziale non superiore a 3.250.000 euro derivante dalla necessaria implementazione dei servizi e dei collegamenti informatici con il c.d. Portale del sommerso. In particolare, a tal fine, è necessario provvedere alla realizzazione:

- degli sviluppi applicativi per la gestione dei dati (stima dei costi da 850.000 a 1.000.000 di euro);

- degli sviluppi applicativi per la gestione della sicurezza degli accessi (stima dei costi da 250.000 a 500.000 euro);
- dei cruscotti per la rappresentazione dei dati (stima dei costi da 250.000 a 300.000 euro);
- dei servizi di cooperazione applicativa (stima dei costi da 500.000 a 700.000 euro);
- del potenziamento traffico dati (stima dei costi da 200.000 a 250.000 euro);
- degli adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (stima dei costi da 200.000 a 500.000 euro).

Per quanto riguarda la conduzione e il mantenimento della infrastruttura il costo annuale è preventivato in un massimo di 2.500.000 di euro come di seguito dettagliato:

- mantenimento della infrastruttura tecnologica, ivi compresi i costi relativi al monitoraggio e presidio della sicurezza informatica (stima dei costi da 100.000 a 200.000 euro);
- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (stima dei costi da 150.000 a 300.000 euro);
- interventi di manutenzione correttiva, modificativa e adeguativa (stima dei costi da 150.000 a 300.000 euro);
- conduzione applicativa (stima dei costi da 100.000 a 250.000 euro);
- conduzione sistemistica (stima dei costi da 100.000 a 250.000 euro);
- canoni relativi al traffico dati (stima dei costi da 100.000 a 200.000 euro);
- assistenza *help desk* di primo livello (stima dei costi da 500.000 a 1.000.000 di euro).

Ciò posto, al fine di consentire all'Ispettorato di sostenere le spese di manutenzione annuali nel rispetto delle vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica che pongono un tetto alla spesa per l'acquisto di beni e servizi, la norma stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, per il medesimo Ispettorato sono elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019 (appunto concernenti l'acquisto di beni e servizi), e che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
19	Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (aumento limiti di spesa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all'art. 1, c. 591 della L. 160/2019)	S	C					2,5	2,5		2,5	2,5
20	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K					-2,5	-2,5		-2,5	-2,5

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in linea generale sui commi 1-5, anche se si segnala che tra le modifiche apportate all'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si prevede l'introduzione di un limite massimo di importo per le sanzioni ivi previste pari a 50.000 euro. Sul punto, sarebbe utile acquisire chiarimenti se da tale previsione possano discendere effetti apprezzabili per la finanza pubblica.

Nulla da osservare sul comma 6 in materia di lavoro occasionale in agricoltura, le cui disposizioni non sembrano presentare riflessi sulla finanza pubblica.

In relazione ai commi da 7 a 9, inerenti all'istituzione di un apposito elenco informatico denominato "Lista di conformità INL" a cura dell'Ispettorato nazionale del lavoro volta al rilascio di un attestato per le aziende virtuose, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che l'istituzione e la gestione di tale elenco siano effettivamente sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Non si formulano poi osservazioni in merito ai commi da 10 a 13 - relativi alle procedure per il saldo finale negli appalti pubblici e privati, che ha luogo previa verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva -, dal momento che le sanzioni ivi previste appaiono suscettibili di comportare maggiori proventi, prudenzialmente non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'agevolazione contributiva di cui ai commi 15-18, si prende atto dei dati forniti e delle ipotesi formulate dalla RT ed utilizzati per la quantificazione, che nel complesso appaiono riscontrabili, prudenziali o perlomeno plausibili, con la rilevante eccezione dell'ipotizzata percentuale di soggetti con ISEE inferiore a 6.000 euro (20%) nel novero di quelli interessati dalla disposizione, atteso che, nella popolazione generale, la percentuale di ISEE fino a 6.000 euro raggiunge il 50% di quelli presentati⁶⁴. Inoltre, non appare chiaro l'utilizzo da parte della RT delle statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2022 (per i redditi 2021) da cui deduce che usufruiscono della detrazione circa il 25% dei rapporti di lavoro esistenti nel periodo (sia pur poi elevando

⁶⁴ V. Rapporto ISEE 2021, presentato nel febbraio 2023.

la percentuale ai fini della stima al 40%). Infatti, il dato delle dichiarazioni fiscali sembra inconferente dato che il beneficio in esame è di tipo contributivo e prescinde dall'esistenza di una capienza fiscale. Si rileva peraltro che i beneficiari delle norme in esame devono avere un ISEE inferiore a 6.000 euro per cui potrebbero ben non avere capienza fiscale e quindi non presentare le relative spese in dichiarazione non potendo usufruire della detrazione. Le ragioni della riduzione della platea al 40% del totale potenziale richiedono dunque un approfondimento motivazionale.

Va tuttavia segnalato che la stima sconta poi un significativo aumento finale dei nuovi contratti agevolati, che sono quantificati in 10.000 per il 2024 e in 20.000 per il 2025, attingendo quindi valori più accettabili, anche se non del tutto prudenziali.

Col rilevante *caveat* appena prospettato e segnalato che la distribuzione temporale delle assunzioni nel corso del 2024 risulta nel complesso credibile, la quantificazione conseguente sarebbe corretta.

Inoltre, si segnala che l'onere risulta configurato in termini di tetto di spesa. Tuttavia, andrebbe valutata la possibilità di dover esperire azioni di recupero di mancate entrate contributive in relazione a soggetti che abbiano omesso i versamenti sul presupposto erroneo di aver accesso al beneficio (negato per raggiungimento del limite di spesa o per assenza di requisiti), con conseguenti effetti di cassa e oneri di contenzioso.

In relazione alla copertura della misura, si ricorda che, secondo quanto risulta dai dati pubblicati sul sito dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), che fino al 1° marzo 2024 era titolare della gestione del suddetto programma Giovani, donne e lavoro 2021-2027⁶⁵, le risorse complessive ad esso spettanti ammontano a 5.088.668.334 euro e sono ripartite tra risorse nazionali, pari a 2.406.134.334 euro, e risorse europee, pari a 2.682.534.000 euro.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la copertura finanziaria indicata dalla norma sarà attivabile solo all'esito della modifica del citato programma nazionale. Tanto premesso, appare in ogni caso necessario che il Governo fornisca più precise indicazioni sulle risorse del programma nazionale che si intende utilizzare e sulla possibilità di modificare il medesimo programma senza incidere su interventi già avviati o programmati.

In relazione ai commi 19 e 20 si rileva che la RT fornisce dettagliatamente le voci di spesa che compongono il complessivo onere, in ordine alle quali non vi sono osservazioni da formulare.

Tuttavia, dal momento che le disposizioni prefigurano la possibilità di estendere il sistema della patente ad altri settori di attività, appare utile acquisire chiarimenti se un eventuale allargamento sia sostenibile nell'ambito degli interventi già previsti con le disposizioni in esame.

⁶⁵ Il citato Programma è stato approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione europea del 1° dicembre 2022 che approva il programma "PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo *Plus* nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia.

Quanto all'utilizzo come copertura delle risorse del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che non costituisce una modalità di copertura finanziaria in senso stretto e, pertanto, non è riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dei provvedimenti, si ricorda che il medesimo Ispettorato dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2015, e che, in base all'ultimo bilancio di previsione pubblicato, relativo all'anno 2024, le entrate e le spese in termini di competenza ammontano a circa 479,6 milioni di euro.

Appare quindi opportuno che il Governo assicuri che il medesimo bilancio rechi le disponibilità necessarie a far fronte all'onere complessivo derivante dalle disposizioni in esame, senza recare pregiudizio agli interventi previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse, atteso che in realtà nessuno stanziamento aggiuntivo è disposto a favore dell'Ispettorato (che viene semplicemente autorizzato ad aumentare le spese per acquisti di beni e servizi).

Per quanto attiene alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nel ricordare che tale Fondo, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l'anno 2024, a 267.994.460 euro per l'anno 2025 e a 342.240.668 per l'anno 2026, si rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, considerando anche che se ne prevede la riduzione in via permanente, e fornisca rassicurazioni in ordine al fatto che la riduzione prevista dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente, considerando anche gli altri utilizzi previsti dal provvedimento in esame.

Articolo 30

(Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo)

Il comma 1, al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del PNRR relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, apporta, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, le seguenti modificazioni:

la lettera a), intervenendo sulla lettera a), esclude l'applicazione della maggiorazione di 5,5 p.p. se il pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali è effettuato entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori;

la lettera b), sostituendo la lettera b), dispone, in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie (queste ultime non erano finora previste) omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo (il riferimento ai redditi prodotti, ai fatti e alle notizie rilevanti costituisce un'innovazione), il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria

è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, relative ai termini di rateizzazione. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;

la lettera c), inserendo la lettera b-bis), stabilisce che, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, è dovuto il versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, relative ai termini di rateizzazione. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b) (ovvero si perde il beneficio della riduzione della sanzione).

Il comma 2, con decorrenza dal 1° settembre 2024, sopprime la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall'ente impositore. La sanzione, oggetto di soppressione dalla suddetta data, corrisponde a un importo, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (con un limite massimo pari al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge). La novella prevede invece la sola corresponsione degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Il comma 3 modifica due delle fattispecie per le quali il consiglio di amministrazione dell'ente impositore, sulla base di apposite direttive ministeriali, definisce criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili in oggetto fino alla misura degli interessi legali (fermo restando l'obbligo di integrale pagamento dei contributi e dei premi alle gestioni previdenziali e assistenziali).

La novella di cui alla lettera b) del presente comma 3 ridefinisce l'ambito delle delibere del consiglio di amministrazione relative alle oggettive incertezze summenzionate, estendendolo ai casi in cui il mancato pagamento (rientrante nella fattispecie di incertezza) sia contraddistinto da forme di evasione basata su registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero.

La novella di cui alla lettera c) del comma 3 in esame concerne la fattispecie di crisi aziendale. In particolare:

- si pone in termini più generali il riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale; quest'ultima formulazione, secondo la citata relazione illustrativa, è idonea a ricomprendere anche i trattamenti suddetti erogati dai fondi di solidarietà bilaterali;

- si introduce, a integrazione della nozione già posta dalla norma in esame per i casi diversi dalla sussistenza dei suddetti trattamenti straordinari, il riferimento alla probabile condizione futura di insolvenza e si sopprime la condizione dell'accertamento dello stato di crisi aziendale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

- si sopprime il limite di durata dei periodi contributivi interessati dalla riduzione o esclusione delle sanzioni (limite corrispondente ai periodi massimi di integrazione salariale straordinaria contemplati dalla legislazione per le fattispecie sottostanti). La relazione illustrativa osserva che, in seguito a tale

soppressione, anche la determinazione dei limiti è rimessa al consiglio di amministrazione dell'ente impositore.

Il comma 4 fa salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Il comma 5, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, dispone che a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS metta a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Attribuisce facoltà al contribuente di segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

Il comma 6 stabilisce che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. Subordina l'entrata in vigore della deliberazione di cui al presente comma all'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.

Il comma 7 fa scaturire dalla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) in caso di omissione contributiva, la sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, senza che possa in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, la sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo di cui al punto a).

Il comma 8, in caso di pagamento in forma rateale, subordina l'applicazione della misura di cui al comma 7 al versamento della prima rata. Dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, e, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, come modificate dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 9, in caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, impone all'INPS di procedere alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, stabilendo che la sanzione civile non possa in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, stabilendo che la sanzione civile non possa in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Il comma 10 consente che, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, si

fondano su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Fa decorrere dal 1° settembre 2024 l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

Il comma 11, per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, consente agli uffici dell'INPS di:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

Il comma 12 dispone la trasmissione, in via prioritaria, tramite pista elettronica certificata degli inviti e delle richieste di cui al comma 11. Fa decorrere dalla data di notificazione il termine, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni, fissato dall'ufficio per l'adempimento.

Il comma 13, sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, autorizza l'INPS a formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Stabilisce che qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si applichi la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388 del 2000, introdotta dal comma 1 del presente articolo. Impone all'INPS di provvedere alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 14 dispone che, nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

Il comma 15 stabilisce che l'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 16 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (fondo per l'attuazione della delega fiscale).

La RT afferma che l'articolo in esame, nel prevedere misure di rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni degli obblighi contributivi, introduce, al **comma 1**, un sistema modulato della misura delle sanzioni disciplinate dall'articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388 del 2000, con l'obiettivo, attraverso la mitigazione del regime sanzionatorio ordinariamente applicabile, di

incentivare il processo di regolarizzazione del contribuente e l'emersione di basi imponibili.

In particolare, alla **lettera a)** viene prevista una riduzione delle sanzioni civili dovute in caso di omissione di pagamento, laddove il pagamento dei contributi o premi sia effettuato entro 120 giorni dalla scadenza legale, in un'unica soluzione, al fine di incentivare i pagamenti correnti e ridurre l'incidenza dei residui attivi.

Si rappresenta che il valore del tasso Ufficiale di Riferimento al 20/9/2023 ultimo disponibile è pari al 4,50% e che il tasso sanzionatorio previsto nella disposizione risulterebbe esattamente pari al T.U.R. nei primi 120 giorni in luogo del 10% (4,50% +5,50%) attualmente in vigore.

Per quantificare l'impatto economico-finanziario della disposizione in discorso si è preso a riferimento il capitolo di entrata 1E1310002 sanzioni civili, amministrative, multe e ammende per anno di insorgenza, che riporta accertamenti per il 2022 pari a 823 milioni di euro e riscossioni per 631 milioni di euro.

Per l'INAIL gli accertamenti e le riscossioni per sanzioni civili risultanti dalla voce di bilancio E.3.02.03.02.001 sono pari a 27,6 milioni di euro.

Dall'analisi degli accertamenti per contributi dichiarati dalle aziende nel triennio 2017-2019 e i conseguenti versamenti, si stima che la percentuale sul capitolo di entrata citato delle sole sanzioni ammonta a circa il 15% (circa 63 milioni di euro su 428 milioni di euro del capitolo 1E1310002 nel triennio in esame).

Partendo dai dati dell'anno 2022 con il conto che ha registrato un importo di 631 milioni di euro si stima un importo di sanzioni pari a circa 95 milioni di euro. Tenendo conto del valore del T.U.R. pari per l'anno in esame a 2,5%, si può determinare l'importo del mancato introito per sanzioni pari a 65 milioni di euro (rinuncia al 5,5%). Tenuto conto dell'effetto di stimolo della riduzione delle sanzioni in termini di maggiore adempimento spontaneo dei contribuenti nella regolarizzazione dei contributi dovuti si può assumere che gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati del 50%, giungendo ad una stima delle minori entrate da sanzioni, a regime, di 32,5 milioni di euro.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della proposta a settembre 2024, l'impatto finanziario per l'INPS risulterebbe pari a circa 10,8 milioni di euro nel primo anno di applicazione e 32,5 milioni di euro negli anni successivi, nell'ipotesi di invarianza delle somme accertate.

Per l'INAIL, sulla base delle medesime ipotesi, si avrebbe un impatto di circa 3,2 milioni di euro nel primo anno di applicazione e di 9,5 milioni di euro negli anni successivi.

Alla **lettera b)** del comma in esame, viene riformulata la lettera b) dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, prevedendo l'ampliamento del "ravvedimento operoso" per i contribuenti che fanno emergere spontaneamente gli imponibili contributivi entro un anno dalla scadenza legale del pagamento: in particolare, viene riconosciuta la possibilità di pagamento in forma dilazionata.

Nella **lettera c)** si prevede una riduzione del 50% delle sanzioni civili in caso di pagamento tempestivo (anche in modalità rateale) successivo ad attività di vigilanza documentale e ispettiva dell'ente previdenziale: tale norma ha una finalità deflattiva del contenzioso.

Per la stima dell'impatto finanziario delle previsioni di cui alle lettere b) e c) sono stati presi in considerazione gli accertamenti provenienti dall'attività di vigilanza sempre con riferimento al triennio 2017-2019. Dall'analisi emerge che i contributi accertati per attività di vigilanza sono pari a circa 400 milioni di euro, di cui 308 riscossi.

Per l'INAIL i premi accertati per attività di vigilanza nel triennio 2017/2019 sono pari a 212 milioni di euro di cui riscossi 165.

Il comma 1, lett. b), introduce la possibilità di pagare in forma dilazionata in caso di ravvedimento operoso. L'introduzione del pagamento dilazionato anche nelle ipotesi di ravvedimento operoso ha un effetto di incentivo al pagamento dei contributi evasi tale da compensare la dilazione del dovuto.

Quanto alla lettera c), limitatamente al solo valore delle sanzioni, se tutti pagassero tempestivamente e usufruissero dello sconto previsto si avrebbe una riduzione del relativo capitolo pari a circa 8,4 milioni di euro.

Per l'INAIL la riduzione del capitolo sarebbe pari a 2,5 milioni di euro.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della proposta a settembre 2024, l'impatto finanziario risulterebbe pari a circa 2,1 milioni nel primo anno di applicazione e 8,4 negli anni successivi nell'ipotesi di invarianza delle somme accertate e riscosse. Anche in questo caso, si stima che la potenzialità attrattiva della norma produca maggiori regolarizzazioni tali da abbattere l'effetto finanziario negativo del 50%, riducendolo a 4,2 milioni a regime. Per l'anno 2024 si stima un effetto negativo di 1,4 milioni di euro.

Per l'INAIL, applicando le medesime ipotesi, il valore a regime è valutabile in 1,2 milioni di euro, per l'anno 2024 si stima un effetto negativo di 0,4 milioni di euro.

Il **comma 2** della norma in esame modifica il comma 10, dell'articolo 116, della legge n. 388 del 2000, con l'obiettivo di rendere la misura coerente con quelle proposte alla lett. a) del comma 8 nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. A tal fine, viene previsto il pagamento esclusivamente degli interessi legali in caso di riduzione delle sanzioni civili per le ragioni tassativamente previste dalla normativa. La stima degli effetti in questo caso, nell'ipotesi che questa fattispecie costituisca il 10% delle sanzioni derivanti da attività di vigilanza, con l'applicazione del solo interesse legale, sarebbe pari a circa 1,1 milioni di euro di minori entrate nel 2024 e 4,6 milioni di euro a regime.

Anche in questo caso si stima che la norma possa contribuire ad aumentare i contributi denunciati e pagati spontaneamente e a seguito di accertamenti d'ufficio dell'ente previdenziale, oltre ad avere effetti deflattivi sul contenzioso conseguente ai recuperi da accertamento, per cui si può assumere che gli effetti finanziari negativi possano essere

decurtati di circa il 50% giungendo a una stima delle minori entrate a regime pari a 2,3 milioni di euro. Per il primo anno si stima un effetto di 0,8 milioni di euro.

Per l'INAIL si stima l'effetto finanziario pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,3 milioni annui dall'anno 2025.

Ai **commi 3 e 4** vengono introdotte modifiche di carattere ordinamentale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 5**, nell'ottica di stimolare la regolarizzazione contributiva, è previsto che l'INPS comunichi, a far data dal 1° settembre 2024, ai soggetti interessati, compresi gli intermediari, le informazioni in proprio possesso relative alla posizione del contribuente, affinché quest'ultimo possa segnalare all'Istituto eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti oppure provvedere alla correzione di eventuali anomalie derivanti da inadempimenti. Trattasi di una disposizione di natura programmatica che non comporta nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** rinvia alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS l'individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma precedente sono messi a disposizione del contribuente. Tale provvedimento dovrà anche indicare le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. Tale disposizione è priva di impatti finanziari per la finanza pubblica.

La RT illustra poi i **commi 7, 8 e 9**, affermando che per la stima del relativo impatto finanziario sono stati presi in considerazione gli accertamenti provenienti dall'attività di vigilanza con riferimento al triennio 2017-2019, in quanto sia il 2020 che il 2021 risultano alterati dalla sospensione dei pagamenti a causa del Covid.

Dall'analisi emerge che gli accertamenti per attività di vigilanza sono pari a circa 400 milioni di euro e costituiscono circa il 3% di tutti gli accertamenti, anche se tale percentuale è destinata ad aumentare grazie all'attività di controllo messa in atto dall'INPS.

Secondo le norme in esame, il contribuente che provvede alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione ed effettuati il versamento dei contributi dovuti entro i successivi 30 giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in ragione d'anno esclusivamente pari al tasso ufficiale di riferimento, in caso di omissione contributiva oppure al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 p.p., in caso di evasione contributiva.

Diversamente, in caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione, nelle ipotesi di omissione contributiva, della sanzione nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La disposizione prevede che la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, in caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione di una sanzione civile in misura, in ragione d'anno, pari al 30%. La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La stima degli effetti economici, nell'ipotesi che l'attività di *compliance* possa riguardare il 10% dell'accertato della vigilanza, sarebbe pari a circa 0,2 milioni di euro di mancate entrate nel 2024 e 0,77 milioni a regime. Anche in questo caso si stima che la potenzialità attrattiva della norma produca maggiori regolarizzazioni, per cui gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati di circa il 50% giungendo a una stima delle minori entrate a regime pari a 0,4 milioni di euro, e 0,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Le previsioni contenute nei **commi 10, 11, 12, 13 e 14** riguardano la disciplina del potere di accertamento documentale dell'INPS ovvero il potenziamento della sua capacità di verificare mediante l'analisi di dati, la correttezza e la correntezza contributiva dei soggetti obbligati nonché la congruità delle informazioni fornite dai beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, al fine di garantire un più efficace controllo di legalità sul sistema di sicurezza sociale. Le previsioni in parola consentono principalmente all'amministrazione di procedere, a decorrere dal 1° settembre 2024, ad accertamenti sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche amministrazioni alle quali l'INPS possa accedere tramite sistemi di interoperabilità già disponibili e dalla comparazione dei relativi dati senza la necessità di ricorrere all'accertamento ispettivo. Di conseguenza viene stabilita l'istruttoria amministrativa a garanzia del giusto procedimento, attraverso una serie di fasi in cui il contribuente deve poter avere la possibilità di esporre le proprie ragioni prima ancora che venga emesso un provvedimento.

Le predette disposizioni, essenzialmente di carattere procedurale, permettono una maggiore efficacia dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo con semplificazione degli atti amministrativi.

Dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica, le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti positivi per una più facile esigibilità del debito dovuta alla riduzione delle sanzioni e per una maggiore velocità di accertamento del debito con probabile anticipo nell'estinzione del debito.

In definitiva, non si stimano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, anche considerato che l'INPS, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel **comma 15**, provvede allo svolgimento delle attività ad esso demandate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto rientranti nelle sue attività istituzionali.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri per l'INPS

Effetti finanziari	2024	dal 2025
Comma 1 lett. a)	-10,8	-32,5
Comma 1 lett. c)	-1,4	-4,2
Comma 2	-0,8	-2,3
Commi 7,8,9	-0,1	-0,4
Totale	-13,1	-39,4

Per l'INAIL il prospetto riepilogativo è il seguente

Effetti finanziari	2024	dal 2025
Comma 1 lett. a)	-3,2	-9,5
Comma 1 lett. c)	-0,4	-1,2
Comma 2	-0,1	-0,3
Totale	-3,7	-11

Il totale degli effetti finanziari è sintetizzato nella seguente tabella.

Effetti finanziari	2024	dal 2025
Totale	-16,8	-50,4

La RT ribadisce infine il contenuto della clausola di copertura di cui al comma 16.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1, 2, 7-9	Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo - sanzioni	E	EXT				-16,8	-50,4	-50,4	-16,8	-50,4	-50,4
1, 2, 7-9	Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo - trasferimenti ad enti di previdenza	S	C	16,8	50,4	50,4						
16	Riduzione Tabella A - MLPS	S	C	-16,8			-16,8			-16,8		
16	Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023	S	C		-50,4	-50,4		-50,4	-50,4		-50,4	-50,4

Al riguardo, con riferimento al comma 1, lettera a) - che disapplica la maggiorazione della sanzione pari a 5,5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di riferimento nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, qualora detto pagamento sia effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori – la quantificazione appare

inizialmente verificabile in base ai dati forniti dalla RT⁶⁶. Tuttavia, la RT ipotizza poi un abbattimento del 50% a seguito dell'effetto di stimolo: detta ipotesi è poi applicata a tutte le quantificazioni riferite al medesimo articolo. In proposito, andrebbero specificate le assunzioni poste alla base della scelta di questo valore, ad esempio se esse derivino da evidenza di comportamenti pregressi in casi analoghi: ciò al fine di supportare l'attendibilità della previsione di minor gettito, che di per sé non sembra ispirata a caratteri di adeguata prudenzialità. Riguardo alla lettera b) del comma 1, che introduce la possibilità di pagare in forma dilazionata in caso di ravvedimento operoso, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'ipotesi di sostanziale invarianza di effetti contenuta nella RT a seguito di un effetto di incentivo al pagamento dei contributi evasi tale da compensare la dilazione di quanto dovuto. In merito alla quantificazione del comma 1, lettera c), e del comma 2, relativa alla riduzione delle sanzioni comminate per il recupero di contributi non versati a seguito di accertamento, appare necessario acquisire le modalità di calcolo alla base delle quantificazioni indicate.

Con riferimento ai commi 3 e 4, si prende atto che la RT considera tali disposizioni di carattere ordinamentale. Poiché detti commi sono assistiti dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 15, ne deriva che le riduzioni potranno essere disposte solo in condizioni di invarianza finanziaria complessiva. Circa tale ricostruzione andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo.

Per quanto attiene ai commi 5 e 6, andrebbero forniti elementi di dettaglio a supporto dell'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 15 in ordine, appunto, all'espletamento da parte dell'INPS delle attività previste nei commi in esame. Si evidenzia che l'INPS dovrà rendere disponibili a tutti i contribuenti gli elementi e le informazioni in suo possesso, per cui si tratta di una notevole quantità di dati e di destinatari che presumibilmente richiederà un'attività di adeguamento informatico particolarmente estesa. Andrebbero quindi fornite stime sui relativi costi e sulla presenza di adeguate risorse nel bilancio dell'ente per farvi fronte.

Con riferimento ai commi da 7 a 10 le disposizioni prevedono che la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi comporti l'applicazione, in ragione della violazione contestata, di specifiche sanzioni civili. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare circa le quantificazioni alla luce degli elementi forniti dalla RT.

Anche in merito ai commi 11-14 andrebbe assicurato che l'INPS possa effettivamente svolgere i compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto, pertanto, della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 15.

⁶⁶ Prendendo ad esempio i dati INPS, l'importo di sanzioni nel 2022 è pari a circa 95 milioni di euro. Applicando a tale importo il rapporto tra il tasso applicato secondo le norme in esame (2,5 per cento ovvero soltanto il tasso di riferimento) e quello secondo le norme previgenti (8 per cento, cioè il tasso di riferimento sommato alla sanzione del 5,5 per cento), si ottiene un gettito di circa 30 milioni [ossia: $95 : (5,5+2,5) \times 2,5$]. La differenza tra 95 e 30 corrisponde al minor importo segnalato nella RT, cui va ulteriormente applicato l'abbattimento del 50 per cento.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria a regime, si ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale - il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione iniziale di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione dell'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata - in alternativa all'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica - la copertura di quei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, successivamente alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è già stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale. Si segnalano, in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;

- l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Si rileva, altresì, che – al di fuori dell'attuazione della delega fiscale - l'articolo 13, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ne ha previsto la riduzione in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Nel prendere pertanto atto della sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, si rileva tuttavia l'opportunità che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che la prevista riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di incidere sul meccanismo di copertura finanziaria delineato dal citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 con riferimento all'attuazione della delega per la riforma fiscale, tuttora in corso.

Articolo 31, commi 1-4 **(Assunzioni all'INL)**

Le disposizioni ai commi 1 e 2 recano, con riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente la proroga al 31 dicembre 2025 di autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate e l'autorizzazione ad effettuare nel triennio 2024-2026 ulteriori assunzioni di 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali. Si dispone il corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

Il comma 3 autorizza per gli anni 2024-2026 il medesimo Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure. La norma specifica che i concorsi sono banditi su base regionale.

Il comma 4 provvede infine alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:

- a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;

- b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;

- c) quanto a 6.077.968 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT rileva che il comma 1, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali riconosciute all'Ispettorato nazionale del lavoro dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3

settembre 2019, n. 101, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, così ripartiti:

- procedura concorsuale: euro 325.000 per il 2024;
- oneri indiretti per l'assunzione di personale: euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026;
- oneri assunzionali: pari a euro 11.777.968 a decorrere dal 2025 quantificati sulla base della retribuzione pro capite illustrata nel dettaglio nel seguente prospetto:



Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi precedenti.



Per quanto riguarda le coperture, ribadisce il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
2		Assunzione a tempo indeterminato di 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari dell'Ispettorato nazionale del lavoro	personale	S	C		11,8	11,8		11,8	11,8		11,8	11,8
			effetti riflessi	E	TC					5,7	5,7		5,7	5,7
2-3		Oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali e altri oneri indiretti per l'assunzione di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro		S	C				0,3	2,5	1,5	0,3	2,5	1,5
4		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008		S	K				-0,3	-2,5	-1,5	-0,3	-2,5	-1,5
	a)	Utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'art. 13-ter, c. 2, del D.L. 124/2019 (Fondo Controesodo)		S	C		-1,7	-1,7		-1,7	-1,7		-1,7	-1,7
	b)	Utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'art. 39, c. da 1 a 12-ter e 14, del D.L. 162/2019, con riferimento ai mutui accollati allo Stato da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane		S	C		-4,0	-4,0		-4,0	-4,0		-4,0	-4,0
	c)	Riduzione Tabella A - MLPS		S	C		-6,1	-6,1		-6,1	-6,1		-6,1	-6,1

Al riguardo, con riferimento al comma 1, recante la proroga di autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato già disposte e non utilizzate all'Ispettorato nazionale del lavoro, nel presupposto che alla disposizione non siano da associare effetti inerenti il mantenimento di risorse in bilancio destinati ad andare in economia ai sensi della legislazione vigente, e dunque senza riflettersi in nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, che autorizza l'assunzione di ulteriori 250 funzionari, si conferma la congruità e prudenzialità dei criteri adottati nella stima degli oneri unitari, conforme alle indicazioni del CCNL⁶⁷. Si evidenzia comunque che le assunzioni in questione sono disposte in un numero fisso di unità (250), anziché entro un limite massimo, come invece richiederebbe il fatto che il correlato onere assunzionale è configurato come limite massimo di spesa.

Quanto alla stima degli oneri di funzionamento, indicati pari ad euro 325.000 per il 2024 in relazione ai fabbisogni per lo svolgimento delle procedure concorsuali, andrebbero forniti i dati e parametri adottati per la quantificazione al fine di valutarne il grado di prudenzialità.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la relativa compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente iscritto nello

⁶⁷ Al personale dell'INL si applica il CCNL del comparto Ministeri dell'area delle funzioni Centrali. I dati riportati dal Conto Annuale della RG.S, aggiornato al 2021, relativamente al costo medio annuo unitario del personale della III area dell' INL indicano una retribuzione media annua di 35.505 euro, di cui 27.939 euro di componenti "fondamentali" e 11.567 euro di componenti "accessorie" (straordinario, altre indennità). I dati esposti andrebbero integrati con la contribuzione a carico del dipendente (8,5%) e con l'incremento contrattuale previsto per il triennio 2022/2024 (5,78%).

stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse iscritte nel relativo capitolo a fronte dei fabbisogni previsti.

Per i profili di copertura, poiché agli oneri derivanti dalla assunzione del personale a decorrere dal 2025, pari ad euro 11.777.968 annui, si provvede a mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle abrogazioni disposte dall'articolo 45, non i sono osservazioni.

Del pari, nulla da osservare in merito alla riduzione delle disponibilità esistenti a valere sulla dotazione dei fondi speciali di parte corrente, con riferimento agli accantonamenti intestati al Ministero del lavoro.

Quanto all'utilizzo delle risorse del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che non costituisce una modalità di copertura finanziaria in senso stretto e, pertanto, non è riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, si ricorda che il medesimo Ispettorato dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e che, in base all'ultimo bilancio di previsione pubblicato, relativo all'anno 2024, le entrate e le spese in termini di competenza ammontano a circa 479,6 milioni di euro. Andrebbe assicurato pertanto che il medesimo bilancio rechi le disponibilità necessarie a far fronte all'onere complessivo delle disposizioni in esame, senza recare pregiudizio agli interventi previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 31, commi 5-9

(Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri – Comando tutela del Lavoro)

Il comma 5 con decorrenza dal 1° settembre 2024 prevede l'incremento di 50 unità di personale – mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri – del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

Il comma 6 modifica l'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010); tale novella eleva da 660 a 710 le unità complessive del medesimo Comando per la tutela del lavoro, disponendo l'incremento da 246 a 271 ispettori e da 229 a 254 appuntati e carabinieri.

Il comma 7 autorizza l'Arma dei carabinieri ad effettuare le assunzioni in oggetto, nel ruolo ispettori e in quello appuntati e carabinieri, a decorrere dalla medesima data del 1° settembre 2024.

Il comma 8 dispone circa la quantificazione e la copertura degli oneri per le suddette assunzioni di personale dell'Arma dei carabinieri. La norma quantifica gli oneri nei termini seguenti: 380.810 euro per l'anno 2024, 2.054.569 euro per l'anno 2025, 2.385.722 euro per l'anno 2026, 2.624.596 euro per l'anno 2027, 2.704.398 euro per l'anno 2028, 2.718.625 euro per l'anno 2029, 2.767.773 euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 2.798.175 euro annui a decorrere dal 2034. A tali oneri si provvede mediante la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento); la riduzione è pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025 e a 2.798.175 euro annui a decorrere dal 2026 (quest'ultimo importo corrisponde, per motivi tecnici, a quello più elevato nell'ambito degli oneri annui summenzionati, relativi al periodo decorrente dal 2026).

Il comma 9 autorizza la spesa di 111.667 euro per l'anno 2024, di 52.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 35.000 euro annui a decorrere dal 2027 per le spese di funzionamento (vestiario, armamento, formazione e vettovagliamento, come specificato dalla relazione tecnica annessa al disegno

di legge di conversione del presente decreto) connesse alle assunzioni in oggetto, comprese, specifica il comma in esame, le spese per mense e buoni pasto. Vi si provvede, analogamente a quanto previsto dal comma 8, mediante la riduzione del suddetto accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (anche in tal caso, per motivi tecnici, la riduzione operata per il 2027 si intende pari all'importo dell'onere previsto per il 2026).

La RT evidenzia sui commi da 5 a 7 che le norme ivi previste, a decorrere dal 1° settembre 2024, stabiliscono il potenziamento di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale (25 nel ruolo ispettori e 25 nel ruolo appuntati e carabinieri) del contingente di personale del Comando carabinieri per la Tutela del lavoro, organismo posto alle dipendenze funzionali del Ministro del lavoro ai sensi dell'articolo 826 del Codice dell'ordinamento militare. L'Arma dei carabinieri è pertanto autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali un corrispondente numero di unità di personale.

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso si chiarisce che si è tenuto conto dei miglioramenti economici assentiti con D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 nonché dell'incremento del 5,78% del trattamento economico fisso a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024. Per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto delle voci relative allo straordinario e al FESI desunti dal conto annuale 2022.

La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie tiene conto delle spese di vettovagliamento (mense e buoni pasto) pari a 700 euro annuali e del costo pro-capite annuo di euro 2.000 relativo al vestiario, armamento e formazione per il primo anno. La quota relativa agli oneri per la formazione, per un importo forfettario di 700 euro pro-capite, è stata conteggiata fino al terzo anno solo per i marescialli.

Di seguito, le tabelle di riepilogo degli oneri con proiezione decennale, dall'anno 2024 all'anno 2034, per l'assunzione straordinaria di n. 50 unità nell'Arma dei carabinieri nei due differenti ruoli

Arma dei Carabinieri

Assunzioni straordinarie, con incremento organico, del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro

	RUOLO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
A	25 Car.	€ 190.404,75	€ 1.049.235,92	€ 1.144.840,25	€ 1.144.840,25	€ 1.144.840,25	€ 1.169.414,25	€ 1.218.562,25	€ 1.218.562,25	€ 1.218.562,25	€ 1.218.562,25	€ 1.223.330,42
B	25 Mar.	€ 190.404,75	€ 1.005.332,38	€ 1.240.881,38	€ 1.479.755,75	€ 1.559.557,75	€ 1.549.210,75	€ 1.549.210,75	€ 1.549.210,75	€ 1.549.210,75	€ 1.549.210,75	€ 1.574.843,63
C=A+B	Totale Oneri T.E.	€ 380.809,50	€ 2.054.568,29	€ 2.385.721,63	€ 2.624.596,00	€ 2.704.398,00	€ 2.718.625,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.798.174,04
D	Oneri Funzionamento	€ 111.666,67	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
E=C+D	TOTALE MANOVRA	€ 492.476,17	€ 2.107.068,29	€ 2.438.221,63	€ 2.659.596,00	€ 2.739.398,00	€ 2.753.625,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.833.174,04

Assunzione straordinaria di n. 25 Allievi Marescialli e 25 Allievi Carabinieri nel 2024 per il Comando CC Tutela Lavoro																										
		onere annuo* (parametri aggiornati da riordino)				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034										
ENTITA'	qualifica stipendiale	base	straordinario	FESI	TOTALE	mesi onere complessivo																				
Marescialli	2024	25	ACAM	€ 22.848,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.848,57	4	€ 190.404,75	2	€ 95.202,38															
			CAM	€ 41.794,35	€ 0,00	€ 1.891,89	€ 43.686,24	10	€ 910.130,00	6	€ 546.078,00															
			Mar.	€ 51.976,05	€ 7.211,92	€ 3.608,22	€ 62.796,19			6	€ 694.803,38	12	€ 1.479.755,75	6	€ 784.952,38											
			Mar. Ord.	€ 54.318,06	€ 5.273,46	€ 2.376,91	€ 61.968,43				6	€ 774.605,38	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	6	€ 774.605,38		
			Mar. Ca.	€ 55.552,61	€ 6.193,59	€ 2.272,86	€ 64.019,06																6	€ 800.238,25		
		Totale oneri				4	€ 190.404,75	12	€ 1.005.332,38	12	€ 1.240.881,38	12	€ 1.479.755,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.549.210,75	12	€ 1.574.843,63			
Carabinieri	2024	25	Allievo Car.	€ 22.848,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.848,57	4	€ 190.404,75	2	€ 95.202,38															
			Carabiniere	€ 41.794,35	€ 2.107,37	€ 1.891,89	€ 45.793,61	10	€ 954.033,54	12	€ 1.144.840,25	12	€ 1.144.840,25	12	€ 1.144.840,25	8	€ 763.226,83									
			Car. Scelto	€ 43.385,29	€ 2.940,88	€ 2.416,32	€ 48.742,49								4	€ 406.187,42	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	8	€ 812.374,83
			Appuntato	€ 45.274,08	€ 2.265,82	€ 1.774,77	€ 49.314,67																	4	€ 410.955,58	
					Totale oneri				4	€ 190.404,75	12	€ 1.049.235,92	12	€ 1.144.840,25	12	€ 1.144.840,25	12	€ 1.144.840,25	12	€ 1.169.414,25	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25	12	€ 1.218.562,25
		Totale oneri trattamento economico					€ 380.809,50		€ 2.054.568,29		€ 2.385.721,63		€ 2.624.596,00		€ 2.704.398,00		€ 2.718.625,00		€ 2.767.773,00		€ 2.767.773,00		€ 2.767.773,00		€ 2.798.174,04	

* Per il calcolo dell'onere annuo si è tenuto conto dei miglioramenti economici assentiti con D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 nonché dell'incremento del 5,78% del trattamento economico fisso a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024,

Assunzione straordinaria di n. 25 Allievi Marescialli e 25 Allievi Carabinieri nel 2024 per il Comando CC Tutela Lavoro											
TIPOLOGIA ONERI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	onere complessivo										
Onere trattamento economico	€ 380.809,50	€ 2.054.568,29	€ 2.385.721,63	€ 2.624.596,00	€ 2.704.398,00	€ 2.718.625,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.767.773,00	€ 2.798.174,04
vestiario/armamento/formazione*	€ 100.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
vettovagliamento**	€ 11.666,67	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Totale oneri di funzionamento	€ 111.666,67	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Totale oneri annui	€ 492.476,17	€ 2.107.068,29	€ 2.438.221,63	€ 2.659.596,00	€ 2.739.398,00	€ 2.753.625,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.802.773,00	€ 2.833.174,04

* Importo medio pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento. Per i costi di formazione si tiene conto della durata dei rispettivi corsi (per i Marescialli il corso dura 3 anni).

Vestiario € 800,00 Armamento € 500,00 Formazione € 700,00

** Quota costante degli oneri di funzionamento (spese per mensa e/o buoni pasto) su base annua come da conto annuale 2022

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
5-7	Assunzione a tempo indeterminato di 25 unità nel ruolo ispettori e di 25 unità nel ruolo appuntati e carabinieri nell'Arma dei carabinieri	personale	S	C	0,4	2,1	2,4	0,4	2,1	2,4	0,4	2,1	2,4
		effetti riflessi	E	TC				0,2	1,0	1,2	0,2	1,0	1,2
8	Riduzione Tabella A - MLPS		S	C	-0,4	-2,1	-2,8	-0,4	-2,1	-2,8	-0,4	-2,1	-2,8
9	Assunzione a tempo indeterminato di 25 unità nel ruolo ispettori e di 25 unità nel ruolo appuntati e carabinieri nell'Arma dei carabinieri - spese di funzionamento		S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Riduzione Tabella A - MLPS		S	C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 8 e 9, premesso che in relazione all'evoluzione degli oneri assunzionali la RT fornisce la rappresentazione in modo pienamente conforme alle regole fissate dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità in presenza di oneri di personale in regime di diritto pubblico, andrebbero comunque forniti i criteri e parametri considerati per la stima degli oneri di funzionamento, di cui la relazione illustra comunque un dettaglio delle voci di spesa. In particolare, con riferimento agli oneri di vettovagliamento, stimati in 700 euro annuali *pro-capite*, andrebbe specificato il relativo procedimento di stima, posto che corrisponderebbe a circa 3 euro al giorno.

Per quanto riguarda la stima degli oneri assunzionali, verificata la congruità e prudenzialità per i profili professionali interessati dai reclutamenti (ispettori e carabinieri)⁶⁸, non ci sono osservazioni.

Si evidenzia, tuttavia, che le citate assunzioni sono disposte in un numero fisso di unità (50), anziché entro un limite massimo dato che il relativo onere assunzionale è configurato come limite massimo di spesa. Su tale aspetto sarebbe pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Quanto ai profili di copertura, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non si formulano osservazioni, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

⁶⁸ I dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S, aggiornato al 2021, relativamente al costo "medio" annuo unitario del personale dell'Arma del ruolo Ispettori specificamente alle dipendenze dell' INL indicano una retribuzione media annua di 83.628 euro annui, di cui 27.835 euro di componenti "fondamentali" e 55.793 euro di componenti "accessorie" (straordinario, altre indennità). I dati esposti andrebbero integrati con la contribuzione a carico del dipendente (8,5%) e con l'incremento contrattuale previsto per il triennio 2022/2024 (5,78%); i dati relativi al personale del ruolo Carabinieri (Appuntati) indicano una retribuzione media annua di 58.118 euro di cui 22.615 euro di componenti "fondamentali" e 35.035 di componenti accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

Articolo 31, commi 10 e 11 **(Misure di potenziamento dell'INL)**

Il comma 10 stabilisce che le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008 possono essere destinate, nel limite di 20 milioni di euro annui, a specifiche misure di efficientamento del medesimo Ispettorato. Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato, l'individuazione delle suddette misure.

L'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 dispone circa l'afflusso - sull'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL e sul bilancio dell'Ispettorato - delle somme che le medesime ASL e l'Ispettorato, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa per la violazione di norme contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 14, comma 13, del medesimo decreto legislativo, stabilisce che l'importo delle somme aggiuntive il cui pagamento è condizione per la revoca di provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in caso di lavoro irregolare o di altre irregolarità (queste ultime elencate nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo), integri, in funzione dell'amministrazione competente ad adottare il relativo provvedimento, il bilancio dell'INL o l'apposito capitolo regionale delle ASL. Tale importo è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL medesime.

L'articolo 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo dispone, infine, circa la rivalutazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 11 novella l'art. 14, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 145 del 2013 che disciplina la destinazione del trenta per cento dei proventi di sanzioni amministrative irrogate in caso di accertate situazioni di lavoro irregolare a specifiche finalità di spesa. Per effetto della novella recata dal comma in esame viene soppressa la possibilità che quota parte delle medesime somme siano riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione. Esse sono di conseguenza interamente riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di efficientamento delle funzioni ispettive sopra già menzionate. Il comma sopprime il limite di spesa pari a 13 milioni annui, applicabile, nel testo finora vigente, a tale riassegnazione delle risorse e specifica che, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, le somme possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.

La RT sul comma 10, dopo aver ripetuto il contenuto della norma, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che individua ulteriori finalità per l'impiego di somme già di spettanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi della normativa vigente.

Sul comma 11, dopo aver ripetuto il contenuto della norma, sottolinea che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le misure sono finanziate da introiti sanzionatori derivanti dall'attività ispettiva.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 10, considerato che, come confermato dalla RT, la disposizione ivi prevista non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro un ulteriore impiego di somme già di propria spettanza, non ci sono osservazioni.

Nulla da osservare, altresì, in merito al comma 11, preso atto di quanto riferito dalla RT circa la neutralità finanziaria della norma secondo la quale i proventi di sanzioni amministrative, nel quadro di una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al medesimo personale nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Articolo 31, comma 12 ***(Disposizioni in materia di personale di INPS e INAIL)***

La disposizione sopprime sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale, sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto. Il comma reca poi ulteriori novelle e disposizioni connesse al suddetto intervento.

In particolare, novella il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. A seguito delle abrogazioni delle disposizioni la norma in esame prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2 marzo 2024), l'incremento delle dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nei suddetti ruoli ad esaurimento. Ai sensi del medesimo comma, le risorse finanziarie corrispondenti alle cessazioni dal servizio del personale ispettivo intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL al fine della determinazione del budget assunzionale, previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Si prevede altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2 marzo 2024), l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INPS e dell'INAIL, in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate a valere sul citato budget assunzionale. Si applica in ogni caso il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Entro 90 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto in passato funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nei profili di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

La RT ribadisce che la norma, abrogando i commi 1 e 3 dell'articolo 7 e il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, intende abolire il ruolo ad esaurimento di INPS e INAIL, con conseguente incremento delle dotazioni organiche dei predetti istituti del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento. Ciò anche tenuto conto che l'attività ispettiva finora svolta da INPS e INAIL, sotto il coordinamento e

nell'ambito dell'attività di vigilanza finora svolta complessivamente da INL, ha natura essenzialmente specialistica, in quanto rivolta al recupero di contributi previdenziali e premi assicurativi evasi. Detta attività si differenzia rispetto alla vigilanza sul lavoro posta in essere dal corpo ispettivo INL, finalizzata principalmente alla verifica del rispetto della legislazione sociale in generale (lavoro nero, orario di lavoro, parità uomo donna, lavoro minorile, salute e sicurezza, libertà sindacale, ecc.).

Ciò ha escluso sostanzialmente la sovrapposizione delle attività di controllo dei corpi ispettivi sulla stessa materia (laddove ritenuto opportuno sono state organizzate prima dal Ministero del Lavoro e da ultimo dall'INL delle ispezioni congiunte con ispettori dei tre corpi ispettivi) e consentito agli Enti previdenziali di focalizzarsi nelle tecniche ispettive del recupero contributivo.

Il recupero contributivo e assicurativo ha però subito, così come il numero delle relative ispezioni, dalla istituzione del ruolo ad esaurimento una continua diminuzione legata essenzialmente alla contrazione del numero degli ispettori INPS ed INAIL, per effetto dei pensionamenti non reintegrati a causa dei vincoli derivanti dall'esistenza del predetto ruolo ad esaurimento.

L'eliminazione del ruolo ad esaurimento e del riconoscimento della titolarità della competenza sulla vigilanza in materia contributiva e assicurativa agli Enti nasce quindi dalla necessità di contrastare il predetto trend negativo sui controlli in materia previdenziale non ovviabile attraverso i risultati della vigilanza lavoro.

Infine, l'Istituzione dell'INL e con questa il forte potere di coordinamento dell'attività ispettiva ad esso riservato dalla legge per evitare le eventuali sovrapposizioni, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie (vedi ad esempio il portale del sommerso), non viene minimamente intaccato dalla eliminazione del ruolo ad esaurimento che ha essenzialmente una finalità di efficientamento del contrasto dell'evasione contributiva e assicurativa.

Pertanto, la norma non comporta oneri, tenuto conto che il budget assunzionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015 non è mai stato oggetto di trasferimento, in quanto non sono mai state concordate le relative modalità attuative tra l'INL e i predetti istituti e che, con riferimento alla rideterminazione dei Fondi risorse decentrate, resta fermo il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 175/2017.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la norma dispone la soppressione di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2015 che hanno attribuito in via esclusiva all'Ispettorato nazionale del lavoro funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale, disponendo conseguentemente l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento.

Tenuto conto di quanto risulta dalla RT circa la neutralità finanziaria della norma, ovvero che il suddetto budget assunzionale non è mai stato oggetto di trasferimento, in quanto non sono mai state concordate le relative modalità attuative tra l'INL da una parte e INPS e INAIL dall'altra, non ci sono osservazioni.

Articolo 31-bis
(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare» del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata sia consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO IX
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32, comma 1
(Contributi agli investimenti destinati ai comuni)

La norma reca modifiche ad alcuni dei commi che vanno da 134 a 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tali norme hanno ad oggetto contributi agli investimenti assegnati dalle Regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni nel periodo 2021-2034. I contributi sono destinati a finanziare interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e altri interventi infrastrutturali.

Le modifiche relative ai contributi erogati dal Ministero dell'interno, tra l'altro:

- fissano al 15 settembre 2025 il termine per la comunicazione delle richieste di contributo riferite al triennio 2026-2028 ed al 15 settembre 2028 le richieste per i contributi riferiti al biennio 2029-2030;
- stabiliscono che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, una volta conclusa l'opera, non restano nella disponibilità dell'ente bensì sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si prevede, inoltre, che per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- modificano i tempi di erogazione dei contributi. La norma previgente prevedeva che i contributi assegnati fossero erogati per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. La nuova formulazione prevede che i contributi assegnati siano erogati per il 20 per cento a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

- nel caso in cui i termini di impiego dei contributi non siano rispettati ed i contributi stessi siano recuperati, prevedono che questi siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato invece di essere assegnati ad altri richiedenti;
- confermano che le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Si prevede, però, che il conseguente onere, che resta invariato, come già previsto a legislazione previgente “nel limite massimo annuo di 500.000 euro”, non sia posto più a carico delle risorse destinate agli investimenti in commento bensì coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti⁶⁹.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che le stessa ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a eccezione della disposizione che cambia la fonte di copertura della spesa per le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti, ponendola a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel limite massimo annuo di 500.000 euro già previsto a legislazione previgente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

⁶⁹ Di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti									
Spese per attività di supporto connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno [lettera m)]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Minori spese in conto capitale									
Riduzione dei contributi erogati ai comuni ai sensi dell'art. 30, c. 14-bis, del D.L. 34/2019 [lettera m)]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Al riguardo, posto che la norma sembra determinare una accelerazione nell'impiego delle risorse andrebbe confermato che tale impiego non comporti variazioni, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica.

In merito alla copertura finanziaria degli oneri, nel limite massimo di 500.000 euro per attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019⁷⁰, andrebbe fornito un chiarimento in ordine al profilo temporale degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, in quanto le risorse di cui ora si prevede l'utilizzo hanno carattere permanente mentre la precedente copertura finanziaria⁷¹ recava un'autorizzazione di spesa fino all'anno 2033. Inoltre, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse

Infine, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la possibilità che la modalità di copertura finanziaria individuata possa determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si impiegano risorse in conto capitale per coprire spese correnti.

⁷⁰ Tale autorizzazione di spesa ha previsto l'avvio, a decorrere dall'anno 2021, di un programma pluriennale per la realizzazione da parte dei comuni di interventi di investimento per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le relative risorse sono iscritte sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che – sulla base del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – reca uno stanziamento di 118 milioni di euro per l'anno 2024, 116 milioni di euro per l'anno 2025 e 140 milioni di euro per l'anno 2026.

⁷¹ Articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

Articolo 32, comma 2
(Modifica alla legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria)

La norma reca modifiche alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, inerente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

In particolare, le modifiche stabiliscono che il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo. In relazione a tale modifica si ridetermina l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), della predetta legge: la nuova formulazione per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, autorizza la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa mentre le norme previgenti autorizzavano una spesa di 39,2 milioni. Il maggior onere è pertanto di 25,8 milioni.

A tale onere si provvede, quanto a 15,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Tale ultima norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023 per la realizzazione di un piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio.

Inoltre, attraverso la riformulazione dell'articolo 6, comma 4, della citata legge si eleva di 1.270.000 euro la spesa da sostenere per il 2024 per gli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo (concernente il personale italiano operante in Albania, sotto il profilo disciplinare ed economico) e a tal fine si prevede al successivo comma 5 di istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024. A tale onere si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT, oltre a descrivere la norma, fornisce informazioni circa la quantificazione della spesa da sostenere per la realizzazione delle opere e la fornitura e posa in opera delle strutture prefabbricate di cui si deve occupare il Ministero della difesa. L'onere quantificato è pari a 65 milioni per l'anno 2024 e deriva per l'importo di 39,2 milioni dall'autorizzazione di spesa prevista dalle norme previgenti che è stata incrementata di 25,8 milioni ai sensi della lettera b), punto 1.

(euro)

Modulo	Importo
Rilievi sui siti	25.000
Allacci idrico, elettrico, fognario e internet	7.800.000
Indagini geologiche, geotermiche, idrauliche	320.000
Progettazione esecutiva	1.650.000
Bonifica ordigni bellici	520.000
Cantierizzazione	630.000
Rete anti caduta massi	1.000.000
Movimentazione terra e demolizione manufatti	4.200.000
Smaltimento terre	2.050.000
Sottoservizi impianti tecnologici	1.200.000
Pacchetto pavimentazione	10.500.000
Fornitura e posa in opera prefabbricati	18.980.000
Fornitura e posa in opera strutture prefabbricate modulari	9.500.000
Realizzazione impianti e allacci	3.300.000
Opere di finitura complementari	1.100.000
Collaudi, coordinamento della sicurezza, assistenza alla direzione lavori	2.225.000
Totale	65.000.000

In apposite tabelle allegate alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, sono quantificate le spese di personale pari a 1.270.000 euro ai sensi della lettera *b*), numero 3. Per il pagamento di prestazioni straordinarie di lavoro si stima una spesa pari a 345.000 euro circa, il residuo dello stanziamento copre gli oneri di missione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento delle risorse di cui all'art. 6, c. 1, lett. a), della L. 14/2024 destinate all'attuazione del protocollo Italia-Albania [lettera b), punto 1)]	15,8			15,8			15,8		
Maggiori spese correnti									
Incremento risorse di cui all'art. 6, c. 4, della L. 14/2024 per all'attuazione del protocollo Italia-Albania - Trattamento di missione e straordinari del personale delle forze armate inviato in Albania [lettera b) punti 2) e 3)].	1,3			1,3			1,3		
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Incremento risorse di cui all'art. 6, c. 4, della L. 14/2024 per all'attuazione del protocollo Italia-Albania - Trattamento di missione e straordinari del personale delle forze armate inviato in Albania – effetti riflessi [lettera b) punti 2) e 3)].				0,6			0,6		
Minori spese correnti									
Riduzione Fei [lettera b) punto 4)].	15,8			15,8			15,8		
Riduzione Fei [lettera b) punto 5)].	1,3			1,3			1,3		

Al riguardo, in merito alla quantificazione dell'onere (pari a 65 milioni di euro), pur se lo stesso è limitato all'entità dello stanziamento, si osserva che tale quantificazione reca una differenza consistente (pari a 25,8 milioni di euro) rispetto alla medesima operata con la legge n. 14 del 2024 (pari a 39,2 milioni di euro) che si ricorda è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 22 febbraio 2024. Atteso che le due quantificazioni non sono confrontabili in quanto recano un dettaglio differente e dunque risulta difficoltoso individuare le singole voci di spesa che hanno subito un incremento nel periodo intercorrente tra i due citati provvedimenti, andrebbero indicate, per

ciascuno dei due provvedimenti, le voci di spesa che hanno subito un incremento degli oneri e i motivi di tali aumenti. Tale chiarimento appare opportuno al fine di valutare la congruità della spesa e assicurare l'esclusione di future manifestazioni onerose per la medesima tipologia di intervento.

In merito alla copertura finanziaria degli ulteriori oneri derivanti dalla norma, incrementati di 25,8 milioni di euro per l'anno 2024, per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse pari euro 10.000.000 a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023, si segnala che il citato articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, destinato alla realizzazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023. A tal fine, occorre rilevare che la norma non reca una copertura finanziaria in senso proprio. In proposito, si osserva che, essendo le risorse indicate riferite all'esercizio 2023, la norma sembra riferirsi all'utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla reiscrizione nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio precedente relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, secondo il disposto dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Su tale ricostruzione andrebbe acquisita la conferma da parte del Governo. Andrebbe altresì valutata la possibilità di precisare in norma l'utilizzo di risorse iscritte in corso residui.

In riferimento all'utilizzo di euro 15.800.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta accantonato sul relativo capitolo di spesa l'importo oggetto di copertura.

Analogamente, non si formulano osservazioni circa la copertura finanziaria di 1,27 milioni di euro per l'anno 2024 sempre a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 32-bis
(Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino)

La norma, inserita dalla Camera de deputati, proroga di 180 giorni il termine per la presentazione del cronoprogramma da parte del Commissario straordinario per la linea 2 della metropolitana di Torino. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il commissario straordinario presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione del progetto di linea 2 della metropolitana di Torino, onde consentirne una realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, viene autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023.

Ai relativi oneri, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2024-26 del MEF, Fondi di riserva e speciali, missione "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma consente al commissario di proporre la rimodulazione del progetto di linea 2 della metropolitana di Torino nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbe chiarito se la predetta rimodulazione interessi anche l'aspetto temporale di manifestazione degli oneri connessi alla realizzazione dell'opera con effetti differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Non si hanno osservazioni in merito alla quantificazione e copertura dell'onere di 150.000 euro per l'anno 2024.

Articolo 33

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»)

La norma modifica alcune disposizioni relative alla disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni, di cui alla legge n. 160 del 2019.

In particolare, le novelle:

- modificano il comma 29-*bis*, eliminando i riferimenti al PNRR e al comma 31-*ter* della medesima legge n. 160 del 2019, contestualmente soppresso, che imponeva ai comuni beneficiari dei contributi di rispettare le norme di attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura;
- sostituiscono il comma 31-*bis*, prevedendo che i comuni beneficiari dei contributi inseriscano all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024;
- sostituiscono il comma 32, prevedendo che il comune beneficiario del contributo sia tenuto entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento all'aggiudicazione dei lavori anziché ad iniziare la loro esecuzione. Viene quindi posto il termine unico della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2025. Infine, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione e, successivamente, utilizzabili per ulteriori investimenti a condizione che gli stessi siano impegnati entro 6 mesi;
- sostituiscono il comma 33, modificando la tempistica dell'erogazione dei contributi e delle modalità di monitoraggio, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, le somme già corrisposte sono recuperate. I comuni che ottemperano agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 della legge n. 160 del 2019 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute;
- sostituiscono il comma 34, modificando la tempistica dell'eventuale revoca dei finanziamenti, adeguandola alla normativa come sopra modificata. Riguardo all'utilizzo delle somme derivanti dalle revoche, le stesse sono versate all'entrata dello Stato, anziché erogate in favore di altri comuni;

- modificano il comma 35, prevedendo che il monitoraggio delle opere pubbliche sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, anziché attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- modificano il comma 36, escludendo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) dallo svolgimento di controlli a campione sulle piccole opere destinarie dei contributi, lasciato al solo Ministero dell'interno.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che tutte le modifiche introdotte sono di natura ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti sulla finanza pubblica ad eccezione del nuovo comma 34 che, in caso di revoca dei contributi riferiti alle annualità 2020-2024, comporta il versamento delle relative risorse ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, determinando conseguentemente maggiori entrate per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al versamento all'entrata dello Stato delle somme derivanti dalle revoche dei contributi già erogati in luogo dell'erogazione in favore di altri comuni come previsto dalla legislazione previgente, atteso che le predette entrate non sono state prudenzialmente scontate nei tendenziali di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al monitoraggio delle opere pubbliche da parte dei comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, anziché attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), andrebbe assicurato che l'adempimento possa essere effettuato nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente, senza il sostenimento di nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica per l'eventuale adeguamento della dotazione informatica in capo ai comuni e alla RGS.

Non si formulano, infine, osservazioni sulle restanti modifiche attese la natura ordinamentale delle stesse.

Articolo 33-bis

(Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati prevede che il centro logistico "Alessandria Smistamento" possa essere non solo progettato ma anche realizzato con le risorse da destinare all'aggiornamento del contratto di programma (parte investimenti) tra MIT e RFI 2022-2026, a valere sulle somme stanziata dalla legge di bilancio per il 2024.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di una finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 34 ***(Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)***

Il comma 1 modifica l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, rimodulando le risorse assegnate alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2». In particolare, l'importo complessivo delle risorse è ridotto di 1.593,79 milioni di euro (da 2.493,79 a 900 milioni), a seguito dei decrementi relativi agli esercizi 2024 (510 milioni, da 632,65 a 122,65 milioni), 2025 (530 milioni, da 855,12 a 325,12 milioni) e 2026 (553,79 milioni, da 754,52 a 200,73 milioni).

Il comma 2 prevede che le predette risorse, come sopra rimodulate, siano reintegrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.

Conseguentemente, l'Allegato 1 al decreto-legge n. 152 del 2021, che contiene il riparto delle risorse, complessivamente risultanti all'esito delle predette riduzioni e integrazioni, da effettuare sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 152 del 2021, viene sostituito con l'Allegato 3 al provvedimento in esame.

Si evidenzia pertanto che l'ammontare complessivo delle risorse oggetto di riparto nell'arco temporale considerato - per effetto delle riduzioni e integrazioni disposte - rimane inalterato, mentre viene modificata la ripartizione di tale ammontare tra i diversi esercizi.

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che le modifiche all'articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021, si rendono necessarie al fine di rimodulare le risorse e adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano.

In relazione al comma 2, la RT chiarisce che i maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.593,80 milioni di euro, trovano copertura nell'articolo 1, comma 5, lettera *d*), del provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito alla quantificazione dell'onere, trattandosi di una rimodulazione di un onere che complessivamente rimane inalterato nel suo importo, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 2 a valere sull'articolo 1, comma 5, lettera *d*) del presente provvedimento, si rinvia a quanto osservato in tale sede.

Articolo 35 ***(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)***

La norma modifica l'articolo 1, comma 42-*bis*, della legge n. 160 del 2019, intervenendo sul finanziamento degli interventi dei comuni per rigenerazione urbana previsti dal comma 42 del medesimo articolo che sono finanziati anche nell'ambito del PNRR.

In particolare, si specifica che le risorse del PNRR destinate a tali progetti (che prima non venivano indicate dalla norma) sono limitate, per il periodo 2021-2024, a 1,5 miliardi di euro. Ciò in attuazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Viene altresì modificato il comma 42-*quater*, disponendo che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-*bis*, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR.

La RT afferma che, a seguito della revisione del Piano da parte della Commissione europea, intervenuta con Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono stati oggetto di variazione gli importi assegnati alle singole Missioni del PNRR (cosiddetta revisione del *costing*). In particolare, il finanziamento per la Misura M5C2I2.1. - Rigenerazione Urbana a valere sul PNRR è stato ridotto da 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 milioni di euro di progetti in essere e 500 milioni di euro del FSC) a 2 miliardi di euro.

Pertanto, le modifiche introdotte al comma 42-*bis* si rendono necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell'8 dicembre 2023. Nello specifico, alla lettera *a*) è stata prevista la modifica al comma 42-*bis* a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo budget per il periodo 2021-2024, pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro.

Alla lettera *b*), si modifica il comma 42-*quater*, prevedendo che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-*bis*, unitamente ai comuni destinatari delle restanti risorse previste dal comma 42 per le annualità 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR.

Per la RT, la revisione normativa sopra descritta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la norma stabilisce uno specifico limite di spesa delle risorse per investimenti in progetti di rigenerazione urbana relative agli anni 2021-2026 confluite nel PNRR per un ammontare ridotto di 1,4 miliardi rispetto a quanto già disposto dal comma 42 della legge 160/2019. Per contro, si osserva che la RT fa riferimento soltanto agli anni dal 2021 al 2024 e cita una riduzione di 1,3 miliardi. Andrebbe quindi chiarito se è prevista una ulteriore riduzione di 100 milioni per gli anni successivi al 2024. Inoltre, andrebbe chiarito se la predetta riduzione non determini effetti differenti sui saldi di finanza pubblica così come scontati a legislazione vigente, garantendo altresì che non si determinino pregiudizi nei confronti dei progetti e programmi di spesa previsti a legislazione vigente e già avviati.

Articolo 36

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023)

Il comma 1 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 e dell'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali norme si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 (ossia interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico), indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (*Do No Significant Harm*).

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine previsto all'articolo 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020 che prevede per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possano fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2024 (ora 31 ottobre 2025), di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

Il comma 2 inserisce il comma 2-*ter* all'articolo 15-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina la procedura per gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. Tale novella contiene disposizioni acceleratorie delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA previste nell'ambito dei suddetti interventi.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, integra la disciplina relativa agli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale recata dal D.L. 189/2016, introducendo il comma 8-*bis* all'art. 35 di tale decreto-legge, che reca disposizioni per la tutela dei lavoratori. Il nuovo comma 8-*bis* dispone che il Commissario straordinario adotti specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Le misure sono adottate dal Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con apposite ordinanze commissariali. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura per la prevenzione antimafia e delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario.

Il comma 2-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate, rispettivamente, l'11 aprile 2023 e il 6 aprile 2023, con successiva estensione del 31 maggio 2023.

La succitata ricognizione dei fabbisogni:

- è effettuata dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- è svolta sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni previsti dalla disciplina relativa agli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale, recata dal D.L. 189/2016;
- è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Infine si stabilisce che all'attuazione del medesimo comma si provvede senza nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse disponibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, estende la facoltà concessa fino al 31 dicembre 2026, alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, di conferire incarichi ai soggetti collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario. Rimangono fermi i limiti ai trattamenti economici e di cumulabilità previsti dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

La RT, in merito al comma 1, afferma che le norme introducono una disposizione volta a fornire certezza agli operatori sulla disciplina applicabile ai nuovi interventi PNRR il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, la disposizione, in piena coerenza col percorso acceleratorio previsto per il PNRR precisa che ai predetti interventi continuano ad applicarsi, anche dopo la data del 1° luglio 2023, di efficacia del nuovo Codice appalti, le disposizioni derogatorie contenute negli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già positivizzate dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (“*Do No Significant Harm*”) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. Per la RT la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 2, la RT sottolinea che tale disposizione è volta a ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di autorizzazione ambientale degli interventi di rigenerazione viaria, cofinanziati dal PNC, mantenendo fermo il principio del controllo statale della valutazione ambientale. Questo al fine di garantire per gli interventi il rispetto delle milestone PNC ed il più veloce raggiungimento degli obiettivi di rilancio sociale ed economico del Programma.

In particolare, con i primi due periodi si attribuisce al soggetto attuatore la facoltà, già prevista per i Commissari Straordinari *ex* articolo 4 comma 2, del decreto-legge n.

32 del 2019, di chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di indicare la Regione quale autorità competente allo svolgimento delle procedure. Peraltro, gli interventi del programma sono essenzialmente interventi di messa in sicurezza e adeguamento in sede di viabilità secondarie. Nel terzo periodo, si prevede, alla luce di quanto disposto per gli interventi PNC (articolo 48, comma 5-*quinqes*, del decreto-legge n. 77 del 2021), lo svolgimento della verifica di ottemperanza alla valutazione ambientale contestualmente alla verifica del progetto, per tramite dello stesso soggetto, provvedendosi alla sua specifica regolazione.

La RT conclude affermando che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera i commi 1-*bis* e i commi da 2-*bis* a 2-*quater*.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale dei commi 1 e 2, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 1-*bis*, considerato che si tratta di norma facoltizzante che opera nel limite delle risorse assegnate, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, al fine di determinare il grado di attuabilità della norma, andrebbero forniti ragguagli circa l'entità e l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'ulteriore proroga disposta dalla norma in esame fino al 31 ottobre 2025⁷².

Relativamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter* che attribuiscono ai Commissari straordinari, rispettivamente, compiti per il controllo e la sicurezza nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori, e la ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, si osserva che entrambe le disposizioni recano una clausola di invarianza finanziaria. Al fine di circoscrivere i risvolti onerosi derivanti dalla norma ed escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e utilizzabili per le finalità indicate in norma.

In merito al comma 2-*quater*, posto che la norma estende la facoltà di conferire incarichi a personale in quiescenza anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016,

⁷² La proroga da ultimo intervenuta fino al 31 dicembre 2024 ha previsto che si provvedesse nel limite massimo delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 704, della legge n.178/2020 che ha istituito, a tale scopo, un apposito Fondo (con una dotazione originariamente indicata in 35 milioni di euro per il 2021) per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

nei limiti delle risorse disponibili a tal fine previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 36-bis

(Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, con una modifica al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, si prevede che le somme depositate sui conti correnti vincolati – su cui sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore di imprese agricole ed agroindustriali nelle suddette regioni – saranno utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori comunque entro la data del 31 dicembre 2025 (e non più entro il 31 dicembre 2024).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma estende il termine per la fruizione di finanziamenti già disposti e trasferiti sui conti correnti vincolati dei beneficiari.

Articolo 37

(Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)

La norma riformula il comma 3, lettera *b*), dell'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che disciplina le attività svolte dal Nucleo PNRR Stato-Regioni. La nuova formulazione conferma la disposizione che prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge una funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera» ma specifica, innovando la norma previgente, che tale supporto deve favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti.

La RT afferma che la disposizione è volta a chiarire la funzione di supporto del Nucleo, che ha natura tecnica ed è diretta anche ad agevolare il confronto con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR. Al fine di fugare talune incertezze manifestate in passato circa la *governance* dell'istituto, la disposizione ribadisce le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. La disposizione, diretta a precisare il ruolo di supporto svolto dal Nucleo PNRR-Stato Regioni nei confronti delle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano rispetto ai cosiddetti «Progetto bandiera», ha natura ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 37-bis

(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il comma 1, modificando l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, aumenta da 500.000 a 1.500.000 di euro la dotazione per il 2024 e il 2025 del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, istituito nello stato di previsione del medesimo ministero, e stanZIA 1.500.000 di euro per il 2026 per la medesima finalità.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 3, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dispone che fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali, non trova applicazione il limite di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ai sensi del quale i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità).

La RT allegata alla proposta emendativa afferma che la presente norma intende allineare l'operatività del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 11 citato all'orizzonte temporale delle misure PNRR e delle connesse attività di coordinamento dell'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, adeguandone al contempo la dotazione finanziaria originariamente prevista anche alle ulteriori attività derivanti dalla nuova adozione della Decisione di esecuzione del consiglio n. 16051/23 del 5 dicembre 2023, dal RepoweeEU e dal presente decreto-legge. L'incremento della dotazione finanziaria del Fondo (ad oggi pari a 500.000 euro per le annualità 2024 e 2025), con un importo ulteriore di euro 1.000.000, è disposto in ragione del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stati inseriti una serie di ulteriori adempimenti in capo all'Amministrazione, nonché del fatto che nel 2025 giungeranno a scadenza il maggior numero di *milestone e target* europei delle misure già presenti nel PNRR, con conseguente concentrazione di una parte rilevante delle attività relative alle nuove misure introdotte con la Decisione di esecuzione del Consiglio n. 16051/23 del 5 dicembre 2023. Inoltre si estende l'orizzonte temporale e la dotazione finanziaria del Fondo tenendo conto delle attività che verranno svolte nel corso del 2026, assegnando una disponibilità finanziaria di 1.500.000 di euro anche nel 2026, quando si concentreranno i controlli propedeutici alla chiusura dell'intero Programma. Difatti, se da un lato è presumibile che i controlli sugli obiettivi di performance, finalizzati

all'ultima rendicontazione prevista al T2 2026, saranno conclusi entro il primo semestre del 2026 (oltre alla fase di *assessment* e al completamento degli investimenti al 31/8/2026), dall'altro i controlli sulle spese si protrarranno anche oltre tale termine, potendo incidere anche sulle annualità successive; ne deriva la crucialità di disporre di adeguate dotazioni per le attività di controllo, rendicontazione e attuazione delle politiche antifrode per tutto l'anno 2026.

La RT illustra poi il comma 2 e sottolinea la natura ordinamentale del comma 3.

Al riguardo, nulla da osservare considerato che l'incremento del Fondo è configurato come tetto di spesa. In ogni caso si rileva che la RT non illustra compiutamente il metodo di quantificazione, facendo riferimento in modo generico ad ulteriori attività ed adempimenti di cui l'amministrazione è divenuta assegnataria che richiedono adeguate dotazioni per le attività di controllo, rendicontazione e attuazione delle politiche antifrode per tutto il 2026.

Nulla da osservare anche sulla copertura giacché l'accantonamento utilizzato presenta le occorrenti risorse.

Articolo 38 ***(Transizione 5.0)***

Il comma 1, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 - REPowerEU, istituisce il Piano Transizione 5.0.

Il comma 2 riconosce a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

Il comma 3 esclude il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2 alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267 del 1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti esclude dal predetto riconoscimento le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. Subordina comunque, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 4 riconosce agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al

3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo si comprende tra i beni di cui all'allegato B alla legge n. 232 del 2016, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

a) i *software*, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (*Energy Dashboarding*);

b) i *software* relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Il comma 5, nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, considera inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, considera ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 181 del 2023. Stabilisce che gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 e al 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023, considera agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12;

b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma, e in ogni caso sino al massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Il comma 6, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, esclude dal novero degli investimenti agevolabili quelli destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Esclude altresì gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 7 riconosce il credito d'imposta nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli

investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge n. 232 del 2016 utilizzati mediante soluzioni di *cloud computing*, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Il comma 8 aumenta la misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 rispettivamente:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

Il comma 9 calcola la riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, calcola il risparmio energetico conseguito rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

Il comma 10, per l'accesso al beneficio, dispone che le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Stabilisce che il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Dispone che ai fini dell'utilizzo del credito l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. Determina in base a tali comunicazioni l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Stabilisce che l'impresa comunica il completamento dell'investimento ed impone che tale comunicazione sia corredata, a pena di decadenza, della certificazione di cui al comma 11, lettera b). Stabilisce che il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 11 subordina il beneficio alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di cui al comma 17, che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

a) *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

Il comma 11-bis demanda al decreto di cui al comma 17 l'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Comprende tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, in ogni caso:

a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Il comma 11-ter attribuisce al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'esercizio, anche avvalendosi del GSE, della vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

Il comma 12, per le piccole e medie imprese, riconosce le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

Il comma 13 dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. Consente che l'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data sia riportato in avanti e sia utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Vieta che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione possa eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, trasferisce le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Esclude che il credito d'imposta possa formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Esclude, altresì, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000 euro annui), di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (2 milioni di euro), e di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che blocca la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali, qualora il contribuente abbia a proprio carico ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro). Stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986 (ovvero ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, e rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR)

Il comma 14 dispone che se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Stabilisce che il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. In quanto compatibili, estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205 del 2017, in materia di investimenti sostitutivi (esse mirano a evitare che il beneficio interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa avere l'esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. In tali casi, si prevede che la sostituzione non determini la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario).

Il comma 15, ai fini dei successivi controlli, impone ai soggetti che si avvalgono del credito d'imposta la conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, impone che le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contengano

l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. Stabilisce che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, demanda ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, il rilascio della certificazione. Nell'assunzione di tale incarico obbliga il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti ad osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, riconosce le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

Il comma 16, sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, attribuisce al GSE il compito di effettuare, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e *in situ* di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, impone al GSE di darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Stabilisce che nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Il comma 17 demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 1° aprile 2024, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;

e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni *ex ante* ed *ex post* di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.

Il comma 18 esclude la cumulabilità del credito d'imposta di cui al presente articolo, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Consente invece di cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo, conferma quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 (ai sensi del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo).

Il comma 19 affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di provvedere allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. Dispone che la piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 20 attribuisce al GSE il compito di provvedere, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni *ex post* di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con l'Agenzia delle entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.

Il comma 21 ascrive gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e gli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20 (riferiti allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica deputata alla gestione delle certificazioni, allo scambio dei dati e alle attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei crediti d'imposta anche ai fini del rispetto del limite di spesa), pari complessivamente a 63 milioni di euro per l'anno 2024, a carico della nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo *Next Generation EU-Italia*."

La RT premette che il Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023 ha approvato la proposta di decisione presentata dalla Commissione che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, introducendo un nuovo capitolo (Missione 7) dedicato al Piano REPowerEU lanciato dalla Commissione europea in risposta alla crisi energetica derivante dal conflitto russo-ucraino. In particolare, nella Missione 7 – REPowerEU, l'investimento 15 denominato "Transizione 5.0" è volto a sostenere la transizione verde e digitale delle imprese, enfatizzando l'importanza dei beni digitali, dell'autoproduzione energetica e della formazione del personale. Le risorse destinate all'attuazione di tale investimento

ammontano a complessivi 6,3 miliardi di euro, di cui 3.118.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare al riconoscimento di crediti d'imposta destinati a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici.

In attuazione di quanto previsto dall'Allegato alla decisione di esecuzione del consiglio in relazione alla misura M7I15-“Transizione 5.0”, la presente disposizione introduce un credito d'imposta riconosciuto a fronte di investimenti nei beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa compresi negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016, a condizione che concorrano a conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, a una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento (commi 1-4).

Dopo aver illustrato le restanti disposizioni, la RT chiarisce che l'importo complessivo degli oneri è pari a 6,3 miliardi di euro, coerentemente con quanto previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai predetti oneri si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo *Next Generation* EU-Italia.”.

L'istituzione del credito d'imposta determina effetti negativi corrispondenti ai limiti di spesa previsti normativamente, pari a 3.118,5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in termini di indebitamento netto.

Relativamente all'impatto sul SNF e sul fabbisogno, tenuto conto che la fruizione del credito per gli investimenti effettuati è prevista entro il 31/12/2025, ovvero, per la parte eccedente, in 5 rate di pari importo nei successivi 5 anni, si hanno i seguenti effetti, sulla base delle fruizioni riscontrate per i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 e, in particolare, per quelli relativi agli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico:

EFFETTI FINANZIARI SUL SNF E FB

(milioni di euro)

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-1.039,5	-3.118,5	-415,8	-415,8	-415,8	-415,8	-415,8	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si premette che gli oneri sono configurati in termini di limite di spesa e che è previsto un efficace meccanismo di monitoraggio volto a garantirne il rispetto, per cui non formulano osservazioni per i profili di quantificazione, anche se non vengono forniti dati a supporto della congruità dello stanziamento rispetto alla tipologia e all'entità degli incentivi previsti.

Con riferimento agli effetti in termini di fabbisogno e saldo netto da finanziare, preso atto di quanto affermato dalla RT circa l'andamento atteso sulla base delle fruizioni riscontrate per i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0, appare comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio sulle relative stime.

Con riferimento all'onere ascritto ai commi 16, 19 e 20 (63 milioni di euro per l'anno 2024), relativo allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica deputata alla gestione delle certificazioni, allo scambio dei dati e alle attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei crediti d'imposta, pur evidenziando che lo stesso è configurato come limite massimo di spesa, andrebbe invece chiarita la motivazione in base alla quale lo stesso sia previsto per il solo anno 2024 a fronte di spese che dovrebbero prodursi anche per tutto il 2025, almeno quelle relative alla gestione della piattaforma informatica e alle attività di controllo e monitoraggio dei crediti d'imposta.

Per quanto attiene alla copertura, rilevato che viene previsto l'integrale utilizzo delle risorse destinate al citato Investimento 15 "Transizione 5.0" del nuovo capitolo REPowerEU del PNRR, pari complessivamente a 6,3 miliardi di euro⁷³, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 39

(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

Il comma 1, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo e precisa che le risorse utilizzate a copertura si riferiscono alle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla Ilva spa in amministrazione straordinaria che sono state versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano per la tutela ambientale, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge n. 191 del 2015, per la parte eventualmente erogata e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale, nel limite massimo di 150 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che entrambe le gestioni sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.

⁷³ Si veda in proposito la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XIII, n. 2)

Articolo 39-bis
(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Il comma 1 sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 215 del 2023 (ai sensi del quale l'articolo 12 della legge n. 580 del 1993 – che disciplina la costituzione del consiglio delle CCIAA - si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle CCIAA è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata).

La RT afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 40
(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 modifica l'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, riducendo da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione maturati nei confronti della medesima stazione appaltante.

Il comma 2 modifica l'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che tratta dei tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni. In particolare, si riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni.

Il comma 3 integra le norme della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti il pagamento dei debiti commerciali da parte delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche stabiliscono che queste ultime, se non soggette alla rilevazione SIOPE, comunicano trimestralmente, mediante la piattaforma elettronica dei crediti commerciali, l'ammontare complessivo dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio e pubblicano i medesimi dati sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I commi 4 e 5 prevedono che i Ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento effettivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano degli interventi, approvato con decreto ministeriale, è trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione di appositi gruppi di lavoro. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano o sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR. Ai componenti dei gruppi di lavoro non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

I commi 6 e 7 prevedono che i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni,

effettuino un'analisi delle cause che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa e l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali. Il Piano degli interventi validato viene sottoscritto con un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che lo recepisce. Un Tavolo tecnico, istituito ai sensi del successivo comma 8, monitora l'attuazione dei Piani ed informa, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR di eventuali ritardi. **Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni.**

Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di un Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 9 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore ai 10 giorni.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa ha contenuto ordinamentale e non è suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

Al riguardo, in merito al comma 1, considerato che la riduzione dei termini per l'esercizio del rifiuto della cessione del credito non incide sui tempi fissati dalla legge per la sua soddisfazione o sul suo ammontare non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 2, atteso che la riduzione dei termini per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria opera tra amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 3 e alla previsione che le amministrazioni pubbliche, non soggette alla rilevazione SIOPE⁷⁴, debbano comunicare trimestralmente, mediante la piattaforma elettronica dei crediti commerciali, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio e pubblicano i medesimi dati sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, non si formulano osservazioni, nel presupposto

⁷⁴ Il SIOPE, di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici, costituito da un archivio che raccoglie quotidianamente le informazioni su incassi e pagamenti delle amministrazioni pubbliche, codificati secondo regole comuni, sfruttando la rete telematica esistente tra sistema bancario e Banca d'Italia.

che le predette amministrazioni pubbliche adempiano i propri compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Per quanto concerne i commi da 4 a 9 che prevedono apposite procedure per favorire il conseguimento della riforma 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", atteso che le norme sembrano prevedere una accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali per quelle amministrazioni che presentino ritardi, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che tali ritardi non siano già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne le spese di funzionamento delle strutture amministrative create per il monitoraggio dell'attuazione dei Piani, pur in presenza di una apposita clausola di esclusione dei compensi, appare opportuno che siano forniti ulteriori dettagli circa il sostenimento delle eventuali spese di funzionamento con l'indicazione delle risorse previste a legislazione vigente utilizzabili allo scopo.

Articolo 41

(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)

La norma dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli *in situ*, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

La RT afferma che la norma interviene nella materia dei controlli sulla misura di efficientamento energetico di cui alla misura PNRR Missione 2-Componente 3-Investimento 2.1, tenuto conto che l'articolo 129 del Regolamento (UE) 2018/1046 prevede che i competenti organi nazionali ed europei (ad es. Commissione europea, OLAF, Corte dei conti europea e italiana, Autorità di *audit* nazionale) devono essere messi nelle condizioni di espletare i controlli presso i beneficiari delle misure PNRR.

A tal fine, la disposizione in esame integra le modalità di svolgimento dei controlli già previsti a legislazione vigente e di competenza dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA - prevedendo che il programma di controlli predisposto da ENEA si intenda automaticamente integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli *in situ*, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Per la RT, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti

dalla norma nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 41-bis

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 17 del 2022 che – previa definizione delle aree idonee all'installazione di impianti a FER e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive – assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all'attività agricola, taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo. La norma in questione viene modificata nella parte in cui dispone che l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo. La novella sostituisce il termine coltivatore, con conduttore.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO X

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Articolo 42

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012:

la lettera a), intervenendo sul comma 6, aggiunge l'AGENAS nel novero dei soggetti che perseguono, tramite il fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria;

la lettera b), integrando il comma 15-*undecies*, lettera g), attribuisce ad AGENAS anche le funzioni di gestione dell'intelligenza artificiale e di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment* – HTA) relative ai dispositivi medici;

la lettera c), integrando il comma 15-*duodecies*, prevede che, al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili

al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”, l’AGENAS avvii le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

Il comma 2 impone che dall’attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT sottolinea la natura ordinamentale della modifica di cui alla lettera a) che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Illustra poi le disposizioni di cui alle lettere b) e c) e la clausola d’invarianza finanziaria di cui al comma 2, senza altro aggiungere al contenuto del dispositivo.

Al riguardo, premesso che la disposizione di cui alla lettera a) non sembra rivestire il carattere ordinamentale asserito dalla RT, andrebbero in generale acquisiti elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola d’invarianza finanziaria, illustrando gli oneri correlati ai nuovi compiti attribuiti all’AGENAS ed indicando le risorse disponibili a legislazione vigente da destinare al loro svolgimento, senza pregiudicare altre attività finanziate a valere sulle medesime risorse.

Articolo 43

(Modalità tecnologiche per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati sanitari)

Il comma 1, al fine di assicurare l’aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione», del PNRR, demanda ad un apposito decreto interministeriale l’individuazione delle modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

Il comma 2, al fine di assicurare l’individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, autorizza la spesa di 3.850.000 euro per l’anno 2024, da gestire nell’ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall’anno 2025, autorizza la spesa di 1.850.000 euro annui, da gestire nell’ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.850.000 euro per l’anno 2024 e a 1.850.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, quanto a 3.850.000 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a 1.850.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

La RT afferma che per l'anno 2024 si rende necessario stanziare l'importo pari a 3.850.000 euro, IVA inclusa, per l'infrastruttura tecnologica per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari. Dall'anno 2025 è, invece, prevista la spesa annua di euro 1.850.000 per la manutenzione ordinaria e il funzionamento dell'infrastruttura, nonché per l'implementazione delle funzionalità.

Punto di piano	Obiettivo	Pianificazione 2024 con collegamento alla rete globale OMS		Pianificazione annuale dal 2025 con generazione certificazioni sanitarie digitali interoperabili con rete globale OMS	
		Senza IVA	Con IVA	Senza IVA	Con IVA
Piattaforma nazionale DGC:		3.155.737	3.850.000	1.516.393	1.850.000
	Supporto al progetto	86.948	106.077	43.474	53.038
	Sistema TS: Raccolta dati	82.738	100.940	41.369	50.470
	PN-DGC Generazione e conservazione delle certificazioni	62.054	75.705	41.369	50.470
	PN-DGC Utilizzo e verifica	82.738	100.940	41.369	50.470
	PN-DGC Rilascio delle certificazioni	62.054	75.705	41.369	50.470
	Servizi applicativi DGC (incluso DL44)	570.476	695.981	312.738	381.540
	Attività AKAMA1	1.120.000	1.366.400	600.000	732.000
	Conduzione sistemi centrali	267.904	326.843	133.952	163.421
	DR di base	384.300	468.846	192.150	234.423
	Assistenza	31.492	38.420	15.746	19.210
	Cruscotto DGC	86.948	106.077	43.474	53.038
	Collegamento rete globale OMS	318.086	388.065	9.383	11.448
TOTALE		3.155.737	3.850.000	1.516.393	1.850.000

La RT ribadisce poi il contenuto della clausola di copertura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica è disponibile solo in relazione al testo iniziale per cui si espongono solo gli effetti di spesa mentre si omettono quelli relativi alla copertura che è stata modificata rispetto al testo iniziale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2	Collegamento della Piattaforma nazionale – DGC alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)	S	K	3,9			3,9			3,9		
	Conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale – DGC e collegamento della stessa alla rete globale OMS	S	C		1,9	1,9		1,9	1,9		1,9	1,9

Al riguardo, alla luce della configurazione degli oneri in termini di tetto di spesa e dei dati di dettaglio forniti dalla tabella proposta dalla RT, che suffragano la congruità degli stanziamenti previsti, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

Non si hanno osservazioni da formulare anche per quanto attiene alla copertura, atteso che i fondi utilizzati recano le occorrenti risorse.

Articolo 44 **(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo n. 196 del 2003 (recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"):

la lettera a), sostituendo il comma 1-*bis*, dispone che i dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati (attualmente anonimizzati), sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

la lettera b), aggiungendo il comma 1-*ter*, stabilisce che il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1 (per il quale i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato), l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-*bis* o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonomizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1.

Il comma 1-*bis*, modificando l'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, stabilisce che, nei casi in cui è ammesso il trattamento di dati personali relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, senza il consenso dell'interessato, il Garante per la protezione dei dati personali individua le garanzie da osservare.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068 euro, a valere sulle risorse della Missione 6 "Salute", Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2 "Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA", del PNRR.

La RT precisa che le finalità del trattamento di cui al comma 1, lettera a), coincidono con le finalità istituzionali di ciascuno degli enti indicati. Il secondo periodo del comma 1-*bis* disciplina il trattamento dei dati personali relativi alla salute da parte delle regioni e delle province autonome, disponendo che esso avvenga nel rispetto delle finalità istituzionali di tali soggetti, anche mediante interconnessione, secondo le modalità già

individuare al comma 1 del citato articolo 2-*sexies*. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la stessa viene attuata ad invarianza di spesa.

La RT ribadisce poi il contenuto della lettera b).

In relazione al comma 2 la RT chiarisce che le risorse sono distribuite tra le seguenti voci di spesa:

Sistema di pseudonimizzazione	800.000,00
Sistema di caricamento su piattaforma data analytics	1.464.000,00
Licenze e infrastruttura	3.193.196,64
Supporto tecnico specialistico e conduzione applicativa	5.124.000,00
Piattaforma data analytic e sistema conoscitivo*	10.550.000,00
Cybersecurity - Security Operation Center (SOC)/Computer Emergency Responce Team (CERT)	1.200.000,00
Formazione e service desk	900.000,00
Totale	23.231.196,64
Totale + IVA	28.342.059,90

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in relazione al comma 1, lettera a), andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi circa l'invarianza della spesa asserita dalla RT in merito all'attività di pseudonimizzazione, in luogo di quella di anonimizzazione, dal momento che dovrebbero essere aggiornati tutti i sistemi informativi contenenti dati sanitari.

Con riferimento alla interconnessione tra banche dati, pur rilevando in via preliminare che l'onere è limitato all'entità delle risorse stanziare, considerato che l'adempimento previsto dalla norma deve essere attuato obbligatoriamente e in modo integrale, sarebbe utile disporre di informazioni circa il procedimento di determinazione della stima degli oneri quantificati in RT.

Per i profili di copertura, si ricorda che al subinvestimento 1.3.2.3.2 sono assegnati complessivamente 292,5 milioni di euro⁷⁵. Sarebbe opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate e assicuri che il predetto utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi rientranti tra gli obiettivi del PNRR.

Nel rilevare che la disposizione non indica il periodo temporale cui deve intendersi riferito l'utilizzo delle richiamate risorse del PNRR, si segnala l'opportunità che la norma sia integrata con tale riferimento.

⁷⁵ Si veda, da ultimo, la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XIII, n. 2).

Articolo 44-bis
(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷⁶ e reca disposizioni volte al miglioramento dell'efficienza dei policlinici universitari.

In particolare, prevede la possibilità, da parte delle aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto dal SSN non più nel limite, come attualmente previsto, del 2% dell'organico, bensì nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di personale (lettera a); inoltre, viene aggiunta la disposizione in base alla quale nelle predette aziende ospedaliero-universitarie, anche se costituite in via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico veterinario sanitario già assunto con le modalità previste per la dirigenza medica e sanitaria del SSN, nel rispetto dei limiti per la spesa del personale previsti dalla normativa vigente, conserva, senza o nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva e della dirigenza dell'area Sanità (lettera b).

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, in merito alla lettera a), posto che la modifica si limita a prevedere il superamento del limite del 2% dell'organico per la stipula di contratti a t.d. per il solo personale medico o sanitario laureato, assunto dal SSN, riconducendo tale facoltà assunzionale al solo rispetto delle disposizioni vigenti disposizioni in materia di spesa del personale, non ci sono osservazioni.

Quanto alla lettera b), considerando che quanto stabilito in tema di trattamento economico e inquadramento del personale medico-veterinario avrà comunque luogo nel rispetto dei limiti per la spesa del personale previsti dalla normativa vigente e senza o nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 44-ter
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷⁷ e reca modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:

-alla lettera a) novella il testo laddove è prevista la disciplina limitativa delle spese delle amministrazioni pubbliche ivi indicate per l'avvalimento di personale assunto a tempo non indeterminato (si tratta in particolare delle spese per il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio). In base a tale disciplina, le spese in questione non possono essere superiori al 50 per cento delle spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al predetto comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanzia pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del SSN. Il periodo settimo del comma, laddove si prevede che le limitazioni non si

⁷⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 aprile 2024, pagina 67.

⁷⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 aprile 2024, pagina 670.

applichino - a determinate condizioni - alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è integrato dalla norma in esame, ivi inserendosi la previsione che dette limitazioni non si applichino anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale;

- alla lettera *b*) si inseriscono nel medesimo comma 28 due periodi aggiuntivi specificando, in primo luogo, che per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del SSN di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. In secondo luogo, viene stabilito che per gli enti del SSN il limite di spesa in questione opera a livello regionale e che le regioni indirizzano e coordinano conseguentemente la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Le disposizioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, sulla lettera a), va preliminarmente evidenziato che, in relazione al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010, l'annessa RT scontava effetti di riduzione della spesa a regime dal 2011, in relazione ai limiti previsti alla stipula di contratti a t.d., limitatamente però alle Amministrazioni centrali, da ritenersi pertanto già formalmente contemplati dai saldi tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente⁷⁸.

Ad ogni modo, anche con riferimento agli enti del S.S.N., pur in assenza di effetti formalmente scontati dai Saldi tendenziali e pur rilevando che la norma prevede comunque il rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale, la neutralità della norma andrebbe opportunamente confermata da una RT.

Quanto alla lettera b), in cui si prevedono nuove regole per il lavoro a t.d. per gli enti del S.S.N., secondo le quali, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa complessiva per il personale a t.d. di cui al comma 7 non potrà essere comunque superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009, prevedendo altresì che il limite di spesa opererà a livello regionale, andrebbe parimenti fornita una RT illustrativa degli effetti correlati al nuovo massimale per il triennio in gestione a fronte di quelli da ritenersi già scontati ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 44-quater

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷⁹ e reca la modifica delle disposizioni concernenti il reclutamento a t.d. dei professionisti specializzandi presso gli enti del S.S.N.

⁷⁸ XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagina 95-96.

⁷⁹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 aprile 2024, pagina 40.

In particolare, l'articolo prevede all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge di bilancio 2019, le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) al terzo periodo, laddove la disposizione ad oggi vigente prevede che i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti a t.d. siano inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa, e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, le disposizioni del C.C.N.L. della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, viene integralmente sostituito, ivi prevedendosi che, d'ora innanzi, i contratti a t.d. con i professionisti specializzandi dell'area sanitaria debbano avere una durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e possano essere prorogati fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. È poi previsto inoltre che siano fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

- alla lettera b) al dodicesimo periodo, laddove la norma vigente stabilisce che la formazione "pratica" debba essere svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 è previsto che tale accreditamento debba essere attestato alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma;

- alla lettera c), intervenendo sul settimo periodo, viene sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa.

- alla lettera d), modificando il decimo periodo, viene inoltre disposto un coordinamento interno al citato comma 548-*bis* a seguito dell'inserimento nello stesso di un periodo nuovo ad opera della lettera c);

- alla lettera e), punti 1) e 2), si prevede che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, presso cui la formazione pratica è svolta, debbano essere accreditati ai fini della formazione specialistica al momento della stipula del contratto (n.1) e che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento accreditato, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presso i quali gli specializzandi svolgono la formazione pratica, ha l'obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova finale annuale, prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione prevista ai sensi all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, ed è valida ai fini del rilascio del diploma (n. 2).

Il comma 2 modifica un regime sperimentale valido fino al 31 dicembre 2025, estendendo la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di assunzione di incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte dei medici in formazione specialistica presso tutti i servizi sanitari (e non più soltanto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN) al di fuori dall'orario dedicato alla formazione.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione della lettera a), premesso che la modifica in esame appare iscriversi pienamente nei limiti degli effetti finanziari da ritenersi già scontati ai sensi della legislazione vigente in relazione all'articolo 1, comma 548-*bis*,

della legge di bilancio 2019, inserito dal decreto-legge n. 35/2019⁸⁰, andrebbero comunque fornite conferme sui profili di inquadramento del personale specializzando presso gli enti del S.S.N., atteso che la disposizione in esame non prevede più che tale personale destinatario di contratti a t.d. debba inquadrarsi nell'ambito dell'Area della dirigenza medica e delle professionalità sanitarie del S.S.N., in corrispondenza alle funzioni e alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Sulla lettera b), ritenendo che la novella ivi prevista riveste carattere ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Parimenti sulle lettere c), d), ed e), andrebbe richiesta una conferma in merito alla piena neutralità delle disposizioni ivi previste, in merito alle rinnovate modalità di certificazione delle competenze acquisite da parte degli specializzandi, da parte degli enti del S.S.N. o istituzioni sanitarie accreditate, potendo gli enti avvalersi a tal fine delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, e senza oneri aggiunti per la finanza pubblica.

Sul punto, si segnala che la norma prevede espressamente che ricada sui medesimi enti l'obbligo di garantire allo specializzando, in aggiunta alla certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando, anche il "tutoraggio" durante il periodo di formazione specialistica.

Articolo 44-quinquies **(Norme in materia di servizi consultoriali)**

Il comma 1 dispone che le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR (nella quale sono previsti 2.000 milioni di prestiti per l'attivazione di 1.350 Case della Comunità, fra le quale sono ricompresi anche i consultori), e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.

⁸⁰ In particolare, si segnala che la RT di passaggio all'A.S. 131, relativamente al comma 2 dell'articolo 12, che ha disposto l'inserimento del comma 548-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2019, evidenziava che sotto il profilo finanziario "le nuove disposizioni si limitano a consentire alle aziende e agli enti del SSN, (...) nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di poter assumere a tempo determinato i medici e medici veterinari in formazione specialistica dell'ultimo anno di corso, ovvero del penultimo, utilmente inseriti nell'ambito di una graduatoria separata, di cui al comma 547 della legge di bilancio n. 145 del 2018." Pervenendo alla conclusione che "da tali disposizioni non derivano dunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che i predetti specializzandi ricoprirebbero esclusivamente i posti per i quali le regioni hanno già individuato la relativa copertura finanziaria all'atto dell'indizione del concorso; si fa quindi riferimento alle procedure concorsuali ordinarie, ai cui oneri si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili, nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente e in relazione alla programmazione dei fabbisogni di personale". Il comma 548-*bis*, continuava la RT, prevede che "per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, tali soggetti restano iscritti all'ultimo, ovvero al penultimo, anno della scuola di specializzazione universitaria ed hanno diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari, mentre, nel suddetto periodo, non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fermo restando che il trattamento economico attribuito dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in base a quest'ultimo". Cfr. XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, RT di passaggio annessa all'A.S.1315 recante ddl di conversione del decreto-legge nn. 35/2019, pagine 12-13.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, anche se, in linea generale, andrebbero valutati gli effetti contabili correlati all'utilizzo di risorse rientranti nella categoria dei prestiti nell'ambito del PNRR.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Articolo 44-sexies (Clausola di salvaguardia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati prevede che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Si precisa che le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di valutare l'impatto della misura relativa alla non restituzione delle risorse già assegnate agli enti territoriali in esame per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità di tali assegnazioni, chiarendo se la loro destinazione rimane o meno vincolata agli investimenti in parola. Tale precisazione appare opportuna al fine di escludere possibili effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 45, comma 1 (Abrogazione Fondo controesodo)

Il comma 1 abroga il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato Fondo controesodo, destinato ad agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non emanato) il compito di stabilire i criteri per la richiesta di accesso e consentendo ai predetti soggetti destinatari delle agevolazioni di accedere alle risorse del Fondo, fino ad esaurimento dello stesso.

La RT afferma che l'abrogazione della disposizione comporta effetti finanziari positivi, in termini di minori spese. Tali somme sono state utilizzate per la copertura di quota parte degli oneri dell'articolo 8, comma 22, lettera *b*) (per 1,3 milioni di euro a

decorrere dal 2024), e per la copertura di quota parte degli oneri dell'articolo 31, comma 4, lettera a) (per 1,7 milioni di euro a decorrere dal 2025).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Minori spese correnti									
Abrogazione dell'art. 13-ter, c. 2, del D.L. 124/2019 (Fondo Controesodo)	1,7			1,7			1,7		

Al riguardo, atteso che le risorse di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 risultano disponibili in quanto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione della norma non è stato emanato, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 45, comma 2

(Abrogazione di norme volte alla riduzione dell'onere del debito degli enti territoriali)

Il comma 2 abroga i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria. Le norme abrogate, in estrema sintesi, consentivano ai comuni, alle province e alle città metropolitane che avessero contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui fossero ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione complessiva del valore finanziario delle passività a carico delle finanze pubbliche. Per l'introduzione di tale disciplina il comma 14, sopra menzionato, anch'esso oggetto di abrogazione, aveva quantificato oneri "nel limite massimo di 2 milioni di euro annui nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

Alle disposizioni abrogate erano stati ascritti i soli effetti onerosi sopra indicati: gli effetti di risparmio attesi dalle ristrutturazioni dei mutui prudenzialmente non erano stati scontati.

La RT afferma che l'abrogazione delle norme in oggetto comporta effetti finanziari positivi, in termini di minori spese. Tali somme sono state utilizzate, secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, per la copertura di quota parte degli oneri dell'articolo 31, comma 4, lettera b).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma mentre all'articolo 31, comma 4, lettera b) evidenzia la seguente situazione.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Minori spese correnti									
Utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'art. 39, c. da 1 a 12-ter e 14, del D.L. 162/2019, con riferimento ai mutui accollati allo Stato da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0

Al riguardo, atteso che con l'abrogazione dei commi da 1 a 12-ter e del comma 14 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si realizzano minori oneri pari a 4 milioni, a decorrere dall'anno 2025, così come riportato nel prospetto riepilogativo riferito all'articolo 31, comma 4, lettera b), originariamente destinati al funzionamento di una società in house di assistenza al MEF per la gestione delle attività di ristrutturazione dei mutui, andrebbe chiarito se con tale abrogazione venga meno anche l'esigenza di finanziare il funzionamento della predetta società in house, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2024

[Nota di lettura n. 130](#)

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (**Atto del Governo n. 122**)

"

[Nota di lettura n. 131](#)

A.S. 1020: "Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali"

"

[Nota di lettura n. 132](#)

A.S. 1056: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n.133](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (**Atto del Governo n. 126**)

"

[Nota di lettura n. 134](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (**Atto del Governo n. 136**)

"

[Nota di lettura n. 135](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (**Atto del Governo n. 131**)

"

[Nota di lettura n. 136](#)

A.S. 1048: "Delega al Governo in materia di florovivaismo" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 137](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (**Atto del Governo n. 137**)

"

[Nota di lettura n. 139](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (**Atto del Governo n. 144**)

Apr. 2024

[Nota di lettura n. 138](#)

A.S. 1053: "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

"

[Nota di lettura n. 140](#)

A.S. 1092: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)

Documento di economia e finanza 2024 (**Doc. LVII, n. 2**)